

DCXL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi	36204	l'imposta generale sull'entrata per la	
Comunicazione del Presidente	36205	vendita di vino al pubblico da parte	
Disegni di legge:		dei produttori; nuova disciplina della	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	36204	esenzione dalla imposta comunale di	
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	36204	consumo a favore dei produttori di	
Disegni di legge (Seguito della discussione		vini; concessione di un contributo	
<i>e approvazione):</i>		negli interessi sui mutui contratti	
Stato di previsione della spesa del Mini-		dagli enti gestori degli ammassi vo-	
stero di grazia e giustizia per l'eserci-		lontari di uva attuati per la campa-	
zio finanziario 1957-58. (2686)	36206	gna vinicola 1957 » (3165).	36244
PRESIDENTE	36206, 36234	PRESIDENTE	36244, 36254, 36256
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	36206	ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	36248
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36218	36249, 36250, 36251, 36252, 36253	
.	36239, 36241	36254, 36255, 36257, 36259, 36260	
BERNARDI	36240	36261, 36262, 36264, 36265	
CAPALOZZA	36240	COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e</i>	
BONTADE MARGHERITA	36240	<i>delle foreste</i>	36248, 36252
COLASANTO	36240, 36241	36264, 36266, 36267, 36268, 36269	
ANTONIOZZI	36241	MOSCATELLI	36248
GORINI	36241	AUDISIO	36248, 36251
DI MAURO	36241	36252, 36255, 36256, 36258, 36263	
GULLO	36241	36264, 36266, 36267, 36268	
MURDACA	36241	QUINTIERI	36248
MACRELLI	36241	GOMEZ D'AYALA	36249
SILVESTRI	36241	DI FILIPPO	36249
GARLATO	36241	MICELI	36249, 36258, 36260, 36263, 36267
FORMICHELLA	36241	ANGELINO	36250, 36267
Conversione in legge, con modificazioni,		FERRARI RICCARDO	36250, 36252
del decreto-legge 14 settembre 1957,		MARILLI	36250, 36251
n. 812, concernente agevolazioni		ROSELLI, <i>Relatore</i>	36250, 36251
temporanee eccezionali per lo spirito		36252, 36253, 36254, 36257, 36259	
e l'acquavite del vino; esenzione dal-		36260, 36261, 36262, 36264, 36265	
		36266, 36267, 36268, 36269	
		COTTONE	36251, 36252
		36253, 36261, 36262, 36264, 36267	
		RAFFAELLI	36253, 36254
		CALASSO	36254
		MOSCATELLI	36254, 36256, 36267, 36268

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

	PAG.
JACOMETTI	36255
VERONESI	36256
DANIELE	36257, 36258, 36261
TROISI	36259, 36260
DE VITA	36261, 36265, 36269
TRUZZI	36261, 36262
GERMANI	36262, 36264
BUBBIO	36265
FACCHIN	36265
Proposte di legge:	
(Approvazione in Commissione)	36204
(Deferimento a Commissione)	36204
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	36205
BERRY	36205
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36206
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	36271, 36278
ROBERTI	36278
SCALIA	36278
INGRAO	36278
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	36278
Votazione segreta per la elezione di un segretario di Presidenza	
	36206 36218, 36235
Votazione segreta	36269

La seduta comincia alle 15,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 3 ottobre 1957.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Arcani, Codacci Pisanelli, Nenni, Pietro, Taviani, Terranova, Montini e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

CAPPUGI: « Proroga delle provvidenze a favore del teatro » (3071) (Con modificazioni)

dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge di iniziativa del deputato CALABRÒ: « Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro » (2949).

La proposta Calabrò, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione alla regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di IV classe » (3158) (Con modificazioni);

« Concessione all'università degli studi di Torino del diritto di superficie per anni novantanove di sedime dell'ex caserma « Massimo D'Azeglio » di Torino » (3162);

« Vendita a trattativa privata a favore della società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un'area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra » (3163).

dalla V Commissione (Difesa):

BERRY: « Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario del personale civile del Ministero difesa-marina » (2844) (Con modificazioni e con il titolo: « Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di marina »);

« Reclutamento dei commissari di leva » (3166);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3012).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

tezione della maternità e dell'infanzia » (3195) (*Con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico e all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (3202);

« Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazioni degli sconti degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra » (3201);

COTTONE: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (3121) (*Con parere della VII Commissione*);

alla VI Commissione (Istruzione):

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3196) (*Con parere della IV Commissione*);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (3199);

« Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade e autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (3200) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti in sede referente:

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

FALETTI: « Delega al Governo per la emanazione di norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne » (3203) (*Con parere della VIII e X Commissione*);

alla VIII Commissione (Trasporti):

SCALIA VITO ed altri: « Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani » (3204) (*Con parere della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Agricoltura):

TAROZZI ed altri: « Autorizzazione di spesa per la costruzione del canale di irrigazione emiliano-romagnolo » (3147) (*Con parere della IV Commissione*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Zuppante è passato a far parte del gruppo parlamentare del partito liberale italiano. Cessa, pertanto, di far parte del gruppo parlamentare del partito monarchico popolare.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry:

« Norme interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica, 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa » (3108).

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgerla.

BERRY. Fra le tristi e dolorose conseguenze della sconfitta che la nazione ha subito nell'ultimo conflitto mondiale, vi è quella delle condizioni nelle quali si è venuto a trovare il personale degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

Nell'intento di provvedere alla loro sistemazione, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli enti predetti. Si trattava, però, di sistemare la materia che presenta notevoli difficoltà ed è anzi da aggiungere che è probabile che qualche difficoltà sia sorta dal fatto che nel disporre la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, veniva fatto riferimento ad un disegno di legge, allora all'esame del Senato, concernente provvedimenti per la sistemazione del personale degli enti locali, profugo della Venezia Giulia e delle altre zone del confine orientale non facenti più parte del territorio dello Stato. Poiché si trattava, però, di legiferare su materia notevolmente diversa da quella di cui innanzi, che di per se stessa presentava notevoli difficoltà, in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica, concernente il personale municipale dei territori africani già di sovranità italiana, sorsero notevoli divergenze di inter-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

pretazione e sperequazioni nel trattamento del personale interessato da parte delle diverse amministrazioni competenti.

La proposta che ho l'onore di svolgere tende sostanzialmente a dirimere queste discordanze interpretative e queste sperequazioni di trattamento ed a rendere, quindi, più chiara ed esplicita la volontà del legislatore racchiusa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Tenuti presenti i motivi di giustizia e di equità che stanno a fondamento di questa proposta di legge, e che tendono a rendere meno pesanti le tristi vicende dell'ultima guerra per tanti nostri connazionali profughi d'Africa, e tenuta altresì, presente la irrilevanza dell'onere finanziario che comporterebbe l'approvazione di questa proposta di legge, confido che ad essa non mancherà l'onore della presa in considerazione da parte della Camera.

Vorrei, inoltre, chiedere, signor Presidente, che, poiché siamo ormai al termine della legislatura e si tratta di un problema che potrebbe essere esaminato molto sollecitamente, anche in sede di Commissione, la Camera, se lo ritiene opportuno, voglia concedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Berry.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Votazione per schede per la elezione
di un segretario di Presidenza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la elezione di un segretario di presidenza.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dei deputati Schiavetti, Faletti, Corbi, Di Leo, Audisio, Baltaro, Lozza,

Semeraro Santo, Cacciatore, Pitzalis, Sanzo e Stucchi.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del bilancio
del Ministero di grazia e giustizia (2686).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

È stata chiusa la discussione generale ed esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il compito del relatore, già difficile di per sé, diverrebbe veramente arduo ove si ritenesse che egli debba tener conto di tutti gli interventi avutisi nella discussione generale e debba su tutti esprimere la sua personale opinione. Ognuno comprende non solo quanto sia difficile, ma anche quanto sia poco utile far ciò, giacché, oltre tutto, il ricercare, l'analizzare ed eventualmente confutare molte e fra loro anche contrastanti idee offre solo motivo di divagazione, spesso polemica, ma non costruisce niente o costruisce poco.

Più opportuno sembra, invece, restare aderenti allo schema predisposto per lo studio della materia analizzata nella relazione scritta e, pur tenendo conto delle osservazioni e delle idee espresse dagli altri, non decampare dalla linea degli argomenti così come essi si son venuti sviluppando nel corso di quell'esame.

Perciò, chiedo scusa a quei colleghi che, per aver trattato temi, pur interessanti e di rilievo, ma troppo lontani dallo schema e dal quadro che il relatore si è proposto, non avranno da me specifiche e dettagliate risposte. Tra costoro, chiedo particolarmente venia all'onorevole La Rocca, il cui intervento, vertente sull'adeguamento, ancora incompleto, della legislazione anteriore, alla Costituzione, ritengo offra materia di un importante dibattito, ma in sede di indirizzo politico generale del Governo e non in una discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, il cui compito credo sia quello di tracciare in brevi note il quadro delle condizioni dell'amministrazione della giustizia e di proporre i possibili rimedi, di immediata e pronta attuazione, ai difetti e alle deficienze

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

che si possano rilevare. Scopo di un bilancio è quello di assegnare i fondi e scopo della discussione su un determinato bilancio è quello di esaminare e stabilire il modo migliore per spendere i fondi messi a disposizione, farli fruttare al massimo, realizzando tutto quello che si può e non meno di quello che si può con i mezzi da utilizzare.

Partendo da questo principio, mi sono proposto di dimostrare che già con i mezzi che ci sono si può fare abbastanza e meglio di quello che non si faccia e che la crisi — come si suol dire — della giustizia, e cioè la sua lentezza e la sua scarsa efficienza, è in connessione assai relativa con la scarsità, pure innegabile, dei mezzi finanziari a disposizione. In particolare, mi sono proposto di dimostrare che quella crisi non è affatto determinata dalla deficienza del numero dei magistrati, fatto che io contesto, ritenendo che l'attuale numero dei magistrati sia sufficiente e proporzionato alle necessità dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

La crisi di cui si parla è, a parer mio, determinata dalla antiquata organizzazione dei servizi, delle competenze e delle circoscrizioni e, soprattutto dalla irrazionale distribuzione dei magistrati e dei funzionari di cancelleria nelle varie circoscrizioni.

Mi propongo anche, nel tracciare il quadro di quelli che sono, a mio parere, i possibili rimedi, di confutare e combattere alcuni luoghi comuni, che ritengo di maggiore ostacolo a far meglio e ad uscire dalle difficoltà nelle quali ci dibattiamo.

Il primo di questi luoghi comuni verte proprio sul tema della insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione. Badate, onorevoli colleghi, che io non intendo dire che i mezzi siano sufficienti; certamente essi sono insufficienti; ma voglio ribadire il concetto che, per quanto i mezzi non siano sufficienti, tuttavia con quelli che ci sono, si può e si deve fare molto di più di quanto non si faccia per fare funzionare bene la giustizia. Voglio inoltre porre in evidenza quanto poco significativo sia il rilievo secondo cui assegnare solo il due per cento del bilancio generale a quello della giustizia esprima l'incomprensione verso questa che è certo tra le più importanti funzioni dello Stato. Coloro che di solito tanto si soffermano sulla esiguità di questa percentuale lasciano intendere che ci vorrebbe chissà quanto di più, perché — essi sembrano dire — la percentuale dei fondi da assegnare deve essere proporzionata all'importanza della funzione. Così, al bilancio della giustizia, secondo questa

tesi, dovremmo assegnare quanto o più del bilancio della difesa, il quale assorbe ora il 15 per cento (e sia detto di passaggio che nel 1938 assorbiva il 35 per cento), del bilancio della pubblica istruzione che assorbe il 10 per cento, dei lavori pubblici che assorbe il 13 per cento o della pubblica assistenza a cui è devoluto circa il 7 per cento della cifra globale del bilancio dello Stato. È evidente quanto questa tesi sia fallace, perché la spesa di un dicastero si adegua ai costi dei servizi e non già all'importanza della funzione a cui quel dicastero adempie. Vi sono, come nella vita degli individui, così in quella dei popoli e degli Stati, esigenze di ordine morale per il cui appagamento occorre meno di quanto è necessario per soddisfare bisogni di importanza minore. I valori morali costano meno dei beni materiali e la giustizia è soprattutto un valore morale.

Il 2 per cento è certamente poco, ma non è affatto vero che occorra molto di più. Il 2,50 per cento o al massimo il 3 per cento del bilancio generale sarebbe più che sufficiente per quello della giustizia. Portare gli attuali 60 a 80 o 90 miliardi è una meta che può essere ritenuta adeguata e che non è impossibile raggiungere, specie ad un uomo come lei, onorevole Gonella.

A questo punto sarà bene ricordare i progressi realizzati in questi anni. Siamo partiti nel dopoguerra da un bilancio che si aggirava sui 20 miliardi e siamo arrivati ad un bilancio triplo. Basterà proseguire questa marcia per giungere presto ad una cifra soddisfacente. Con 20-30 miliardi in più all'anno si potrebbero fare molte cose per rafforzare l'amministrazione della giustizia in Italia. Basterebbe erogare alcuni miliardi per una migliore sistemazione, anche economica, del personale, assegnare ogni anno un certo numero di miliardi (8-10) per le costruzioni degli edifici giudiziari, particolarmente carcerari. E ne avremmo certamente ancora per il potenziamento dei servizi.

Un altro luogo comune che mi sono proposto di combattere è quello dell'insufficiente numero dei giudici. Noi abbiamo in atto, come posti di organico 5703 magistrati, numero certamente ragguardevole e da ritenersi sufficiente per fronteggiare le necessità di lavoro, solo che quei magistrati siano, con opportuni provvedimenti, posti in condizione di poter lavorare. Ed essi non chiedono di più, sollecitano anzi il nostro intervento in questa direzione.

Coloro che ritengono tale numero inadeguato o del tutto insufficiente e richiedono

massicci aumenti di organico, impossibili, per altro, a realizzarsi, perché manca il necessario materiale umano — e i concorsi lo dimostrano all'evidenza — non si accorgono di mancare di rispetto alla nostra magistratura, che è, invece, capace e degna. E perché dico che non si accorgono di mancare di rispetto? Perché la nostra magistratura è in cifra assoluta la più numerosa del mondo, il nostro corpo giudiziario è cioè numericamente superiore a quello di tutti gli altri Stati: e se bastano per tutti gli altri popoli corpi giudiziari meno numerosi, non v'è ragione che il nostro, così come'è, non debba essere sufficiente per le nostre necessità.

Quando si lamenta l'insufficienza numerica dei nostri magistrati, si dà quindi loro una patente di incapacità che essi non meritano perché lo scarso rendimento del loro lavoro è addebitabile solo alle condizioni in cui sono costretti ad operare.

Ma, tornando al loro numero, poiché la mia affermazione ha destato meraviglie ed è stata molto contrastata, occorrerà che indichi le fonti delle mie informazioni.

Basterà ch'io preghi gli increduli di leggere gli scritti più significativi pubblicati nel corso di quest'anno: da quello di Domenico Tarantini che ha condotto una indagine giornalistica molto seria e di cui abbiamo letto le risultanze in un numero di una importante rivista nazionale, a quello, di carattere ufficioso, se non ufficiale, del consigliere di Cassazione Spagnuolo, relatore sul tema del riordinamento delle circoscrizioni servizi ed uffici, all'VIII congresso dell'Associazione nazionale dei magistrati. Afferma il Tarantini: « Molti magistrati, sostengono che i quadri sono più che sufficienti e potrebbero anche essere ridotti. Ritengono quindi, che non si tratta di aumentare il numero dei giudici, ma di organizzare e razionalizzare il loro lavoro. In Inghilterra, affermano, la giustizia è amministrata, e molto meglio che da noi, da circa 800 magistrati e in Giappone, che ha una popolazione doppia della nostra, da non più di 600. In Italia ce ne sono 5703, e con una disfunzione giudiziaria preoccupante ».

E leggiamo nella relazione del Consigliere Spagnuolo, a pagina 8: « Non si può negare che il numero delle persone destinate all'esercizio delle funzioni giudiziarie è, presso a poco, identico a quello del primo organico: nel 1871 questo era composto da 4905 magistrati; attualmente da 5700 magistrati. Comunque, il nostro corpo giudiziario è il più numeroso del mondo; e pur tenendo conto della mag-

giore litigiosità del nostro popolo — questa tuttavia, non può stimarsi eccezionale — e della capacità criminosa, si dimostra sufficiente per le necessità della amministrazione della giustizia, almeno nella massima parte ».

Come dicevo, questa è l'opinione dei bene informati e, quel che più conta, degli stessi magistrati. Anche secondo loro, l'attuale organico è da ritenersi adeguato.

Per quale motivo, dunque, questo nostro corpo giudiziario che è il più numeroso del mondo, in concreto non risulta sufficiente per le necessità del nostro lavoro giudiziario?

Si è osservato che il numero conta poco, e che i paragoni con altri Stati hanno scarsa importanza laddove vi è diversità di ordinamenti giuridici e quindi di mansioni e di compiti. Ma, onorevoli colleghi, questa è una materia nella quale noi, con la nostra autorità di legislatori, possiamo intervenire per migliorare le condizioni oggettive in cui opera la magistratura italiana. L'onorevole Caccuri, a proposito della mia citazione relativa agli 800 magistrati inglesi, mi ha fatto osservare che si trattava di un paragone assai poco pertinente e che meglio avrei fatto a stabilire un raffronto con la situazione francese, trattandosi di un paese avente maggiore affinità con il nostro. Io avevo prevenuto questa osservazione ed avevo inteso la necessità di informarmi e documentarmi sul numero dei magistrati francesi. Avevo perciò pregato l'ufficio degli studi legislativi della Camera di scrivere al Ministero della giustizia francese ottenendo la seguente cortese risposta ufficiale del capo della direzione personale e contabilità monsieur Fenie: « Onorevole, in risposta alla sua lettera in data 3 settembre 1957, nella quale mi domanda di indicare gli effettivi della magistratura francese, ho l'onore di farle sapere che tale personale, distribuito in 3 categorie, è fissato come segue: magistrati delle corti, dei tribunali e dei collegi giudicanti 2761; magistrati delle procure 1013; magistrati pretori e supplenti 1233. Voglia gradire, onorevole, le espressioni della mia distinta considerazione ».

Come i colleghi hanno sentito, in Francia la giustizia è amministrata complessivamente da 5007 magistrati, benché la vicina nazione, con un ordinamento giuridico affine al nostro, e quasi la stessa popolazione, abbia un'estensione territoriale quasi doppia, una maggiore ricchezza nazionale e un movimento di affari certamente maggiore.

Del resto, per convincerci che il numero dei magistrati italiani è veramente ragguardevole e deve essere quindi sufficiente per smaltire il lavoro giudiziario, basterà guar-

darci intorno e considerare da quanti elementi sono retti gli altri rami dell'amministrazione statale con compiti certamente importanti e delicati nella vita nazionale. Il numero dei funzionari della carriera direttiva in servizio presso il Ministero dell'interno è di 1492. Questa cifra comprende tutti i funzionari, a cominciare dai consiglieri di 2^a e 3^a classe fino ai prefetti di 1^a classe.

Naturalmente, non sono essi soltanto a svolgere l'intero lavoro dell'amministrazione degli interni, perché ad essi si aggiungono i ragionieri e gli archivisti; ma anche a tener conto di tutto il personale, compreso quello salariato, si ha che quell'amministrazione non conta più di 8 mila persone, mentre quella della giustizia si compone di oltre 5.700 magistrati e quasi 7.000 cancellieri, con un complesso di circa 15.000 unità, se si considera anche il personale d'ordine salariato.

Coloro che sono convinti di una deficienza grave del numero dei magistrati, rispetto alle necessità, pongono sempre innanzi con grande calore il mancato accrescimento del loro numero in proporzione all'aumento della popolazione.

Nella mia relazione, non ho ommesso di trattare questo argomento osservando che, se nel 1871, all'epoca della definizione dell'organico, la popolazione era di quasi 27 milioni, mentre ora è di circa 47 milioni di abitanti, il rapporto fra magistrati e popolazione è mutato da 1 per 5.500 abitanti nel 1871 a 1 per 8.200 abitanti nel 1956. Ho posto però in rilievo come questo spostamento non possa far considerare tuttavia l'attuale numero dei magistrati italiani insufficiente al loro compito.

Ciò perché ritengo che non possa avere una grande importanza il riferimento numerico ai magistrati della prima legge organica di ordinamento, perché non è che noi in Italia, in quel momento, venimmo a creare *ex novo* una magistratura e quindi studiammo l'organico in rapporto alle necessità del lavoro allora in atto; ma in quel momento ricevevmo le magistrature di sette Stati diversi e le unificammo, e naturalmente non potemmo che conservare gli organici degli Stati preesistenti.

L'argomento che si adduce — dicevo — è assai poco probante, proprio per questo motivo, giacché nessuno dubita che la nostra prima attrezzatura giudiziaria fu una composizione, tanto è vero che ci trovammo ad avere 5 corti di cassazione e le dovemmo conservare per oltre cinquanta anni. E non

si può certo ritenere che quello della pluralità delle cassazioni regionali rappresentasse un sistema accettabile per uno Stato unitario.

Comunque, dal 1871 ad oggi l'organico è stato aumentato di quasi 1800 posti, il che non è certamente poca cosa. Per l'avvenire sono perciò possibili solo modesti arrotondamenti, come si è fatto con la legge dell'anno scorso, per la quale si è avuto un aumento di 150 magistrati; ma non si può assolutamente pensare a risolvere i problemi della giustizia, attraverso un incremento massiccio del numero dei magistrati. Questa soluzione è certamente da scartare: non vi sono le possibilità finanziarie, e, soprattutto mancano gli elementi idonei: non bisogna dimenticare, infatti che quando vi sono posti vacanti e bandiamo i relativi concorsi, difficilmente riusciamo a coprirli per intero.

Si tratta di un fenomeno che si sostiene debba essere fronteggiato, secondo alcuni anche diminuendo la difficoltà dei concorsi, cosa che sarebbe assolutamente contraria alla finalità che intendiamo di perseguire, che è quella di far funzionare bene la giustizia e quindi di avere dei buoni magistrati. Bisogna invece ammettere che non si può forzare la realtà e che un popolo di circa 50 milioni di abitanti non può esprimere proprie categorie direttive al di là di un certo limite e, nel nostro caso, non può fornire un corpo giudiziario più numeroso delle circa 6 mila unità attuali, se si vuole che esso si conservi com'è, all'altezza dei suoi compiti. Si ricordi l'ammonimento del Mortara il quale diceva, a questo proposito, di stare attenti ad aumentare il numero dei magistrati e ad ampliare i ruoli, perché la quantità non può essere che a scapito della qualità.

Del resto, onorevoli colleghi, la stessa Corte di cassazione, nella relazione presentata nel 1956 al Ministero per esprimere il chiesto parere sulla riforma del Codice di procedura civile, osservava su questo argomento: «Ma una importanza forse preponderante va riconosciuta, nella ricerca delle cause del disfunzionamento della giustizia civile, a quanto concerne il personale. Quasi unanimemente coloro che hanno esaminato questo aspetto del problema sono giunti ad una conclusione: insufficienza numerica. E da tale conclusione è breve il passo alla proposta di aumento degli organici. Senonché, per lo meno allo stato, una proposta simile può senz'altro respingersi. I risultati dei concorsi recenti, e non solo nell'amministrazione della giustizia, sono tutt'altro che incoraggianti, sicché non potrebbesi, se non con assai cauta fiducia,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

sperare in un valido afflusso di elementi ben preparati nelle file dei magistrati. V'è di più: prima di chiedere al contribuente il sacrificio di nuove spese per l'assunzione di un maggior numero di magistrati, bisogna chiedersi se risultati utili, forse decisivi, non potrebbero aversi da una più razionale utilizzazione del personale attualmente in organico».

Ma i sostenitori dell'insufficienza numerica dei magistrati italiani si rifanno ad un altro argomento; quello dell'aumento del lavoro giudiziario, civile e penale. Altro luogo comune! Noi italiani amiamo ragionare per illazioni e per intuizioni, ond'è che non è a maravigliarsi della abituale osservazione che, se è cresciuta la popolazione e si è elevato il reddito nazionale, gli affari giudiziari devono essere necessariamente aumentati... Senza darsi la pena di esaminare statistiche e di rendersi veramente conto dell'andamento del fenomeno, i più concludono senz'altro che, per fronteggiare questo maggior lavoro non vi è che un rimedio: aumentare in modo massiccio il numero dei magistrati.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

ROCCHETTI, *Relatore*. Dicevo che non è affatto vero che il lavoro giudiziario sia in Italia aumentato, e tanto meno che sia aumentato in proporzione all'accrescimento numerico della popolazione. Analizziamo in proposito le cifre, quelle ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, ricavate dai dati che i nostri bravi cancellieri con tanta fatica mensilmente inviano al Ministero di grazia e giustizia, e che questo trasmette a quell'Istituto, da quando, per legge, alla pari di tutti gli altri ministeri, non ha più un proprio ufficio statistico.

E la conclusione alla quale si perviene attraverso l'esame di questi dati (rilevati per oltre un cinquantennio), è quella esposta nella mia relazione, ove affermo: «Analizzando ora le cifre così rettifiche (per tener conto delle modificazioni tra il vecchio e il nuovo rito civile), si possono da essa trarre le seguenti conclusioni: la litigiosità civile non è affatto aumentata, anzi è diminuita; variata è invece la ripartizione dei provvedimenti fra le tre magistrature competenti in primo grado, rispetto alle quali il numero si è ridotto dell'80 per cento per le conciliazioni, si è mantenuto sostanzialmente stazionario per le preture, mentre per i tribunali si è raddoppiato rispetto a 25 anni fa

e si è quintuplicato dal principio del secolo ad oggi».

L'onorevole Marzano mi ha obiettato che tutto ciò non può essere vero, e al mio invito ad esaminare e discutere le cifre, si è rifiutato di farlo perché, ha aggiunto, le statistiche si possono interpretare come si vuole. Sì che egli, per timore di sbagliare, si rifiuta di esaminare le cifre e preferisce lavorare di fantasia. E poiché, nel suo intervento, ha avuto con me un tono di molta sufficienza e di aspra polemica, dirò all'onorevole Marzano che egli è un antipitagorico ed è seguace di un aristotelismo deterioro, perché, invece di esaminare i fatti, preferisce giurare *in verba magistri*, che sono poi le comuni ed incontrollate opinioni. E mi permetterò di avvisarlo ch'egli corre il rischio, nel momento in cui l'uomo sta inserendo nuovi corpi nella volta celeste, di finire come don Ferrante, il quale, com'è noto, morì di peste prendendosela con le stelle. Ma per tutti coloro che, come l'onorevole Marzano, preferiscono giurare *in verba magistri* mi appellerò, oltre che alle cifre, a un'opinione proveniente da un organo di alta autorità, quella della Corte di cassazione, che nella già citata relazione sul codice di procedura civile, dopo aver rilevato l'innegabile aumento di lavoro dei tribunali, osserva: «È da sottolineare, d'altro canto, che l'aumento accennato non può essere considerato come un indice di maggiore litigiosità: ché, al contrario, le cifre complessive, comprendenti, cioè, i giudizi istituiti innanzi ai conciliatori, dimostrano una notevole diminuzione della litigiosità». Dopo di che la relazione conclude che l'aumento di lavoro dei tribunali è da attribuirsi alla inadeguata rivalutazione dei limiti di competenza per valore dei giudici inferiori, conciliatore e pretore.

È quindi un dato di esperienza comune, confortato da opinioni autorevoli, che la litigiosità in Italia non è aumentata, nè in cifra relativa, rapportata cioè alla cresciuta popolazione, e nemmeno in cifra assoluta.

Anche per quanto riguarda la criminalità — e quindi il lavoro penale — in cui vi è stato un certo aumento, bisogna osservare come almeno la grande criminalità sia diminuita. Gli omicidi volontari e preterintenzionali, che nel quinquennio 1906-10 avevano raggiunto la cifra media annuale di 3.373 e che nel 1909 raggiunsero la punta di 4.290, sono scesi nel 1954 a 1.785: una criminalità dimezzata di fronte a una popolazione raddoppiata. Questo fenomeno non può che arrecarci

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

grande conforto, in quanto è veramente espressione di civiltà.

È vero che il lavoro giudiziario penale è nel complesso aumentato dai primi del secolo di circa il 50 per cento, ma l'accrescimento è dato quasi esclusivamente non dalla vera criminalità, che è rimasta quasi stazionaria in cifra assoluta, ma dalla criminalità minore, e soprattutto dai reati contravvenzionali.

Ma questo è un fenomeno la cui causalità e da attribuirsi in gran parte a colpa nostra, cioè di noi legislatori. Siamo venuti infatti creando da 20 o 30 anni un numero inverosimile di reati contravvenzionali che non hanno nessuna vera giustificazione, potendosi gli stessi fatti perseguire con eguale efficacia anche con semplici sanzioni amministrative.

Esiste perciò un problema solubile, quello di riportare il magistero penale alla sua vera funzione, anche nel campo contravvenzionale, che è quello di perseguire i fatti ontologicamente costituenti reato, in quanto contrari alla moralità e all'etica sociale, lasciando all'esecutivo il compito di reprimere, anche con sanzioni pecuniarie, gli inadempimenti di ordine amministrativo.

A questo punto mi si potrà chiedere: se i magistrati sono in numero sufficiente e se il lavoro giudiziario non è cresciuto che in misura poco rilevante e solo nel settore penale, da che deriva questa crisi della giustizia? E soprattutto che cosa bisogna fare per porvi rimedio? A queste domande debbo certamente una risposta, che credo del resto di avere già sufficientemente fornito nella mia relazione scritta.

Da che cosa dipende la crisi? Ho cercato di analizzarla e sono venuto a questa conclusione: « che cioè il motivo principale delle lamentate inefficienze nell'attività giudiziaria è da ricercarsi in una grossa sfasatura determinata dalla mutata ripartizione del lavoro civile fra i tre organi di primo grado. Un giudice, il conciliatore, è stato praticamente svuotato di ogni funzione, egli che cinquanta anni fa, assorbiva, numericamente parlando, i quattro quinti dell'intera autorità giudiziaria civile; mentre la maggiore magistratura di primo grado, il tribunale, è stata sovraccaricata di un lavoro enorme, e comunque sproporzionato alla possibilità dei magistrati che vi sono assegnati ».

Qual è il motivo per cui questo fenomeno si è verificato? Possiamo ad esso porre dei rimedi? Lo possiamo certamente, perché è evidente che il fenomeno è in rapporto al mutato valore delle competenze per effetto della svalutazione monetaria. Nonostante i

vari aumenti già effettuati, siamo infatti ben lontani dall'aver reintegrato i limiti di valore delle competenze civili nella misura espressa dalle cifre di 30-50 anni fa, moltiplicate per il coefficiente di rivalutazione.

Gli attuali limiti di 25.000 lire per il conciliatore e 250.000 lire per il pretore sono ancora notevolmente al di sotto di quella che dovrebbe essere la competenza di quei giudici in base alla semplice rivalutazione monetaria, giacché, dovremmo aver già raggiunto le cifre di 35-40 mila per il conciliatore, e di 400-450.000 per il pretore. Penso anzi che si potrebbe e dovrebbe fare di più, apportare cioè aumenti maggiori, per tener conto di un altro fenomeno economico, quello dell'aumento del reddito nazionale, l'elevamento dei redditi minimi e la conseguente diminuzione delle contestazioni di minimo valore. Ho perciò suggerito di elevare i limiti della competenza a 100 mila e a 1 milione, rispettivamente per il conciliatore e per il pretore. Accetto volentieri il suggerimento dell'onorevole Breganze di fermarci, almeno per il momento, alla metà di quelle cifre, benché non sappia persuadermi come un giudice togato, sia pure il minor giudice, il pretore, non debba, da noi, conoscere delle contestazioni relative a oggetti d'uso comune, come un'automobile, l'ammobiliamento di una casa modesta ecc., il cui valore si aggira oggi intorno al milione di lire.

Quindi, per la materia civile, revisione delle competenze.

Onorevole ministro, come ho già scritto nella mia relazione, mi permetto di rinnovarle qui il voto più accorato di non procedere alla abolizione di preture, di non utilizzare quella delega che pur la legge le ha fornito, perché non è affatto il caso di pervenire a tale provvedimento. Strano infatti appare il proposito di voler sopprimere sedi di pretura perché non lavorano, quando siamo noi che non le facciamo lavorare, omettendo di reintegrare le competenze dei giudici minori. Noi dobbiamo invece regolare le cose in modo che il lavoro giudiziario ci sia in tutti i gradi e sia sopportabile in tutte le sedi, ridistribuendo opportunamente i magistrati.

So che per quanto riguarda l'aumento dei limiti di competenza vi sono molte pregiudiziali e vorrei dire molti pregiudizi, specie per quanto riguarda il giudice conciliatore.

Noi viviamo in una terra che ha la più alta tradizione del diritto, ed io non posso naturalmente che ammirare questa grande tradizione nella quale per altro noi siamo stati educati. Ma, penso si debba pur riconoscere che il tecnicismo giuridico è, a volte, per noi

un mito che ci procura complicazioni numerose nella vita pratica. Così, mentre presso tutti i popoli esistono giudici minori, giudici di pace, che assolvono un grande compito, quantitativamente e qualitativamente parlando, noi disprezziamo, o per lo meno non apprezziamo abbastanza, il nostro giudice conciliatore e tendiamo sempre a ridurne le funzioni. Si dice che è difficile trovare elementi idonei in tutti i comuni. Ma non troviamo per ogni comune un sindaco? E si può veramente ritenere che sia più facile fare il sindaco che il conciliatore?

Occorre saperli ricercare, apprezzarne e incoraggiarne il lavoro perché essi, anche se non esprimono il tecnicismo del diritto, apportano tuttavia un notevole contributo alla composizione delle liti e quindi alla tranquillità sociale.

Per i maggiori centri si potrà sceglierli tra gli avvocati che non si ricuseranno a questo onorifico compito. E non è poi detto che non si possa anche elargire loro un qualche compenso, da parte dei comuni, cosa che del resto si fa già in molti luoghi e che l'articolo 91 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934 non vieta, perché pone tra le spese obbligatorie per i comuni quelle relative « all'ufficio del conciliatore ». Non è quindi esatto, come si ripete, che la legge obblighi soltanto a fornire i locali nel quale egli debba espletare le sue funzioni.

Accanto alla revisione della competenza civile ho già detto che si dovrebbe attuare gradatamente un'adeguata riforma della nostra legislazione penale, depennando tutte quelle contravvenzioni inutili che possono essere sostituite adeguatamente da pure e semplici sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo.

Ed infine occorre certamente una revisione, se non delle circoscrizioni, almeno delle piante organiche di ciascuna di esse.

A tale proposito mi piace richiamare qui quello che, con ricchezza e precisione di argomenti, scriveva la Corte di cassazione nella già più volte citata relazione sulla riforma del codice di procedura civile.

« Qui si prescinde dal problema delle sedi che dovrà attendere, forse, ancora a lungo — si legge nella relazione —: preture minuscole, senza lavoro o quasi; tribunali anemici, la giurisdizione dei quali non si estende oltre il territorio dell'unica pretura che ne dipende; corti di appello istituite o ricostituite per soddisfare modeste ambizioni paesane. Potrà parlarsene in tempi migliori. Ma quello che può ottenersi facilmente è

una severa e coraggiosa revisione delle piante dei singoli uffici.

« Non è giusto — non dovrebbe consentirsi — che mentre tutti i magistrati della Corte di cassazione, senza eccezione alcuna, sono costretti ad un lavoro immane, superando ogni limite di sacrificio e di abnegazione, vi siano nelle corti di appello numerosi presidenti di sezione che godono la riposante tranquillità di un lavoro tutt'altro che eccessivo, limitato ad un semplice compito direttivo, non certo tale da impegnare tutte la loro attività.

« Non è giusto — e non dovrebbe consentirsi — che in alcune corti di appello ogni consigliere debba redigere in un anno 80 o più sentenze, ed in altre corti, invece, e non delle minori, quelle medie siano presso a poco della metà. Sarebbe già sommamente ingiusto che per difetto di una sagace opera amministrativa vi fossero, *coeteris paribus*, magistrati gravemente sacrificati e magistrati indebitamente privilegiati; ma il più grave è che questa irregolarità si riverbera sul funzionamento della giustizia nei centri dove più si avverte la insufficienza che si potrebbe con poco sforzo evitare ».

Per rimediare a queste lamentate deficienze, occorre aumentare in modo sensibile, anzi massiccio, gli organici dei grandi tribunali, specie Roma, Napoli e Milano, ove ogni giudice provvede a mandare avanti non meno di cinquecento processi civili assegnandovi magistrati da trarre dai medi e piccoli tribunali, in cui il carico individuale di lavoro è assai minore.

Ridistribuire i magistrati nelle varie sedi in proporzione del lavoro è cosa che può farsi agevolmente e senza indugio. Questo è ora compito suo, onorevole ministro, in forza della delega di cui alla legge 27 dicembre 1956. Io mi sono permesso di invocare che ella non l'adoperi per la soppressione di circoscrizioni; ma per la revisione delle piante si valga di quella legge! Se ne valga immediatamente, non appena potrà, perché farà certamente così opera saggia. Se anche ella limitasse a ciò la sua azione — ma farà certamente cose assai più importanti nell'amministrazione della giustizia del nostro paese — ella avrebbe già ben meritato dell'amministrazione giudiziaria italiana.

Fatto ciò, occorre pensare, e seriamente, alla Corte di cassazione, il cui lavoro, sia in civile, sia in penale, è in fase sempre crescente. Oggi si ricorre con tanta maggiore facilità di prima. È un fenomeno questo le cui cause sono diverse, ma tutte operanti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

nella stessa direzione: aumento di compiti e di prestigio della corte, aumentato numero degli avvocati iscritti negli albi speciali, maggiore disponibilità di mezzi e inadeguata rivalutazione delle tasse giudiziarie, ecc.

Il fenomeno è particolarmente imponente in penale, ove il ricorso per Cassazione è adoperato come mezzo normale per differire l'esecuzione della pena. Perciò quasi ogni condannato ricorre.

MARZANO. È suo diritto.

BUBBIO. È un abuso.

ROCCHETTI, *Relatore*. È diritto dell'imputato e dovere dell'avvocato presentare il ricorso. Ma ciò non toglie che tale abitudine invalsa crei per il lavoro della Corte di cassazione un intralcio assai rilevante. E, tenuto conto di ciò, è a chiedersi se debba mantenersi, fra le varie riforme introdotte, su iniziativa del nostro Presidente onorevole Leone, al rito penale, quella relativa all'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 524 che disponeva l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua eliminazione con procedura sommaria, per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Pur apprezzando lo spirito e il pregio della riforma, ritengo si debba ritornare a quella procedura la quale era disposta per tener conto di questa realtà, che da noi si ricorre anche da chi non ha nulla da eccepire, ed al solo scopo di ritardare l'esecuzione.

La riforma della riforma mi sembra, a questo punto, necessaria e non censurabile. E ciò anche perché la dichiarazione, in via breve, di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza è stata ammessa dalla legge persino nei giudizi avanti la Corte costituzionale.

Ora, per quanto riguarda la Corte di cassazione, si dovrebbe o aumentare il numero dei consiglieri, o ricorrere ad un espediente che mi sembra possa essere di notevole utilità: quello cioè di sdoppiare le sezioni, dopo avere ridotto da sette a cinque il numero dei consiglieri componenti il collegio. La riduzione dei componenti i collegi giudicanti, sia in cassazione che in appello, non sembra offrire alcuna seria difficoltà. Nego che, sol perché si tratta del supremo collegio, ci debbano essere 7 magistrati a giudicare: ne bastano 5; e non è vero che in appello di vogliono 5 magistrati perché in tribunale ce ne sono 3. Non è il numero dei magistrati che aumenta l'importanza della decisione e del collegio, ma è la maggiore ponderazione e la maggiore autorità dei giudicanti.

Per concludere su questa che è la parte principale del mio intervento e che si riferisce

alla possibilità di procedere ad una riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia, riepilogo qui i vari suggerimenti che mi sono permesso di formulare.

A mio modo di vedere occorre innanzitutto aumentare i limiti di competenza dei giudizi inferiori in materia civile: revisionare le numerose leggi che contemplano reati contravvenzionali che non hanno ragion d'essere perché relativi a fatti che possono essere perseguiti con semplici sanzioni amministrative pecuniarie: procedere rapidamente (dato che la legge ne ha commesso al ministro la facoltà) alla revisione delle piante organiche e provvedere con legge a diminuire il numero dei componenti i collegi giudicanti.

Passando ad altri argomenti, vorrò concludere sui problemi della magistratura con poche osservazioni sul sistema delle promozioni e sul trattamento economico dei magistrati.

Per quanto riguarda le promozioni, che il concorso per titoli abbia i suoi difetti, non v'è dubbio. Ho scritto anzi nella relazione che «l'attuale concorso per titoli ha certamente le sue manchevolezze. I titoli possono anche non essere opera personale del magistrato che li presenta; possono, nel periodo obbligatorio di scelta, determinare, per mera casualità, differenze notevoli tra i vari concorrenti; non danno alcuna nozione della capacità e del rendimento di lavoro dei singoli magistrati; pongono in posizione diversa i magistrati giudicanti e quelli del pubblico ministero».

Ora, mi pare che ve ne sia abbastanza per essere insoddisfatti del sistema; ma da ciò a dire che bisogna abolire ogni tipo di concorso, ci corre. Sono i concorsi che devono essere migliorati. Aggiungiamo, se vogliamo, una prova di esame, una migliore indagine sul lavoro giudiziario in generale, sul rendimento di ogni singolo magistrato, ma non pensiamo alla abolizione dei concorsi.

Non è perciò accettabile il proposito di lasciare come unico sistema di promozione quello del semplice scrutinio di anzianità. Lo scrutinio non dà nessuna valutazione comparativa. non mette a confronto i magistrati fra loro, fornisce solo un elenco di promovibili secondo l'anzianità tra coloro che non hanno demeritato. Non è possibile accettare il semplice scrutinio, perché noi di magistrati improvvisabili ne abbiamo pochi e desideriamo averne sempre meno, dovendoci augurare che il nostro corpo giudiziario sia sempre degno e preparato. Adottare il sistema del solo scrutinio significa sostituire al merito

l'anzianità, negare ai migliori il diritto a farsi avanti, e quindi togliere ogni mordente al lavoro, allo studio, al perfezionamento della propria capacità.

Chi la pensa diversamente parla di carrierismo come di un fatto deteriore, perturbatore delle coscienze e menomatore della indipendenza del magistrato. Onorevoli colleghi, il carrierismo sarà un fenomeno deteriore, ma il desiderio di avanzare e migliorare le posizioni di carriera, aumentare il prestigio e accrescere lo stesso trattamento economico è certamente un fatto naturale ed umano che invoglia al lavoro e al potenziamento delle proprie capacità. Non è certo utile agli interessi dell'amministrazione della giustizia, e quindi del paese, sopprimere nel corpo della nostra magistratura la molla della volontà di progredire.

Ma a rendere in ogni caso inaccettabile il sistema della promozione per solo scrutinio, sta un argomento insuperabile, quello della età avanzata in cui si raggiungerebbero i massimi gradi e del poco tempo che vi si resterebbe. La piramide è ristretta al vertice, e quanto più numerosi sono coloro che potenzialmente potranno pervenirvi, tanto meno prolungata sarà la permanenza e tanto più tardi vi si potrà giungere.

CACCURI. Perché non aumentiamo il limite di età?

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma i magistrati vanno già in pensione a 70 anni!

MARZANO. Vi è il merito distinto e il merito semplice.

ROCCHETTI, *Relatore*. Lo so, ma è un rimedio di scarsa efficienza, perché manca sempre la comparazione e quindi la possibilità della scelta anticipata dei più capaci.

DI GIACOMO. Il Presidente del Consiglio è già arrivato a 72 anni.

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma il Presidente del Consiglio è un uomo politico: gli uomini politici non hanno mai avuto limiti di età. Né io faccio per i magistrati questione di incapacità al normale lavoro per i più anziani. Affermo invece che alle maggiori funzioni, di capi di corte, di presidente di sezione di cassazione, si debba pervenire quando ci si sente ancora inseriti nella vita professionale attiva, quando si hanno ancora quindici o almeno dieci anni di carriera davanti a sé, e non quando si è già nella contemplazione della poltrona di pensionato, che tra uno o due anni ci attende.

Per quanto riguarda il trattamento economico, rilevo come il problema non possa essere posto così come vorrebbe l'onorevole

Marzano, che pensa dovrebbe determinarsi stabilmente una differenza di maggiorazione di stipendio rispetto ai funzionari amministrativi, da mantenere sempre fissa in occasione di ogni variazione del relativo importo. Un simile sistema, che potremmo chiamare dello sganciamento agganciato, è contrario alla Costituzione che, se ha voluto riservare ai magistrati un trattamento differenziato e particolare, non ha potuto voler mortificare gli altri dipendenti statali stabilendo quanto e in che misura essi debbono avere meno dei magistrati, o questi debbono avere più di loro. Perciò vana è ogni osservazione su pretese promesse non mantenute perché non è rimasta fissa nel tempo la differenza originaria degli stipendi della legge Piccioni, rispetto agli stipendi allora vigenti dei funzionari amministrativi.

È certo, tuttavia, che quella differenza si è nel tempo attenuata tanto da giustificare non solo le proteste dei magistrati, ma da far anche ritenere che il trattamento differenziato e di carattere peculiare, riservato per la Costituzione alla magistratura, minaccia di scomparire.

Ragione per la quale penso che occorra eliminare con urgenza ogni equivoco e conseguente malcontento della categoria dei magistrati, concedendo loro la tredicesima mensilità. Si tratta di una spesa non eccessiva: un miliardo e 200 milioni, sufficiente per coprire anche il relativo onere per i magistrati dell'ordine amministrativo e per gli avvocati dello Stato.

L'associazione dei magistrati ha avanzato anche altre richieste, ma io sono certo che essa per il momento si accontenterà di questo, apprezzando lo sforzo del Governo, e rinviando ad un altro periodo la rivendicazione della diminuzione del periodo degli scatti.

Poche parole sul Consiglio superiore della magistratura. Se ne è troppo parlato e da troppe parti perché il relatore possa passare sotto silenzio l'argomento.

Dico subito che è ora di istituirlo o meglio di riformarlo, anche per eliminare una ragione di accusa ingiusta nei confronti del Governo che non è affatto vero abbia fatto alcunché per ritardarne la istituzione nella nuova composizione voluta dalla Costituzione.

Tutti conoscono le ragioni reali che finora hanno ostacolato la realizzazione del Consiglio superiore e le oggettive difficoltà. Del resto, la magistratura italiana ha già le garantigie necessarie, perché è già posta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

in condizione di assoluta indipendenza rispetto all'esecutivo. La legge 31 marzo 1946, n. 1511, garantisce perfettamente la libertà della magistratura, anche se non la autonomia, che è cosa sensibilmente diversa. Inoltre il Consiglio superiore, benché nella formazione di cui alla citata legge, funziona e fa sentire il suo peso, e non vi è affatto, onorevole Targetti, la possibilità di disattenderne le direttive. Vorrei vedere che cosa succederebbe, in uno stato democratico e libero come il nostro, qualora un ministro della giustizia non si attenesse alle indicazioni del Consiglio superiore. Davvero è una cosa non pensabile.

Non sono poi d'accordo coi colleghi Targetti e Foschini che vorrebbero nel Consiglio una rappresentanza proporzionale delle varie categorie dei magistrati.

Onorevoli colleghi, occorre essere molto chiari in proposito. La Costituzione italiana non ha inteso fare del Consiglio superiore della magistratura un organo politico. Mi richiamo in proposito alla bella e dotta relazione del senatore Spallino sull'argomento. In essa è posta in rilievo la differenza che corre fra i consigli superiori dei vari Stati che possiedono un simile organo. In Francia si è voluto fare di esso un organo politico e la conseguenza è che i magistrati vi siedono in assoluta minoranza: quattro membri su un totale di 14. La Camera ne elegge 6, il Presidente della Repubblica 2, scegliendoli fra gli avvocati e i professori di diritto, la magistratura ne elegge 4 (uno rispettivamente per le categorie di magistrati di pretura, di tribunale, di appello e di cassazione) e infine due sono membri di diritto, cioè il Presidente della Repubblica e il ministro di grazia e giustizia, il quale non è stato affatto escluso dal consiglio della magistratura francese, ma ha ivi invece un ruolo di primo piano.

Quindi, là dove si è voluto fare del Consiglio superiore un organo politico, si è affidato agli altri poteri la nomina della maggioranza dei suoi membri.

La nostra Costituzione ha inteso creare, invece non un organo politico, ma un organo tecnico, e perciò ne ha affidato l'elezione della maggioranza alla stessa magistratura.

Ora un organo tecnico non esprime una rappresentanza di interessi, ma una rappresentanza di valori. Perciò non ha senso, nel suo seno, una elezione col sistema proporzionale, dovendo evidentemente assicurarsi nell'organo una prevalenza dei magistrati superiori.

È ciò in riferimento anche alle funzioni riservate al Consiglio dalla Costituzione, che sono tutte funzioni tecniche, fra le quali quelle relative alla promozione dei magistrati.

Assegnando questa funzione al Consiglio, la Costituzione non ci ha implicitamente prescritto che la maggioranza dell'organo deve essere riservata ai giudici superiori? Vogliamo forse far promuovere i giudici superiori da quelli inferiori? È la stessa Carta costituzionale che risolve questo punto.

Si vorrebbe per altro, in ossequio all'autonomia del Consiglio superiore, escludere praticamente ogni ingerenza del ministro guardasigilli. Lasciamo stare l'esempio francese, in cui il ministro è nientemeno che il vicepresidente; si tratta di una diversa organizzazione. Comunque, in base al nostro ordinamento costituzionale, negli articoli 107 e 110 della Costituzione si assegna al ministro un notevole compito nei confronti dell'ordinamento della magistratura. Per l'articolo 107 il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare; e l'articolo 110 prescrive: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

A meno che non si debba intendere che il ministro debba provvedere semplicemente ad approvvigionare la carta da scrivere e i nastri dattilografici, occorre ritenere che egli continui ad avere la responsabilità politica dell'amministrazione della giustizia. Il ministro dovrà perciò avere un qualche collegamento con il Consiglio superiore; e questo non può essere dato che dall'iniziativa che il progetto gli riserva. Il ministro di grazia e giustizia deve avere l'iniziativa dei provvedimenti; e, nella sua libertà, il Consiglio superiore naturalmente accetterà o rifiuterà le sue richieste. Solo così il ministro potrà chiamarsi ancora responsabile ed essere in grado di presentarsi al Parlamento per rispondere delle cose relative all'amministrazione della giustizia.

D'altro canto, l'iniziativa ministeriale è primaria, ma non è esclusiva. In base al disegno di legge sul Consiglio superiore già approvato al Senato, il ministro di grazia e giustizia ha questa iniziativa; ove non la utilizzi in un determinato tempo, subentra l'iniziativa del Consiglio superiore. Ma non è possibile che il Consiglio superiore abbia una propria iniziativa autonoma, o anche solo concorrente, con quella del ministro.

Quella della iniziativa concorrente mi sembra per altro la soluzione peggiore perchè pone il ministro e il Consiglio in gara

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

a chi fa prima a prospettare una determinata soluzione.

Passando a toccare in rapida rassegna qualche altro problema, vorrei brevemente intrattenermi sulla revisione dei codici e della legislazione in generale. Ci si rimprovera di solito che non abbiamo epurato le leggi ispirate al fascismo, che non le abbiamo rivedute, cancellate, distrutte, contenendo esse lo spirito della dittatura.

Così dicendo, onorevoli colleghi, mi sembra che si faccia una inutile esaltazione del fascismo, e un apprezzamento da esso non meritato, perchè se fosse vero che il fascismo avesse improntato di sé tutta la legislazione anteriore, esso avrebbe dovuto essere una gran cosa, esprimere una grande idea, possedere una propria etica, una propria *Weltanschauung*. Il fascismo invece è stato soltanto un regime di polizia che ha paralizzato per vent'anni la nostra evoluzione sociale e non ha espresso alcuna idea politica nuova. Anzi non ha avuto idee, e quando le ha sbandierate come proprie e originali, le ha prese in prestito da altre correnti di pensiero, come è avvenuto per lo stesso corporativismo.

Il fascismo non poteva perciò dare alla legislazione le idee che non aveva, ma ha dovuto limitarsi a fornire l'esteriorità, l'orpello, specie quando si è trattato non di dettare semplici norme di polizia, ma di impostare un intero sistema, un codice, anzi una intera codificazione.

La intera codificazione del 1930-42 rimane perciò espressione del pensiero giuridico italiano, e non del fascismo. Pensiamo al nostro codice civile... Che cosa vi ha introdotto il fascismo? Poche norme che abbiamo eliminate senza nessuna fatica perché costituivano elementi eterogenei, del tutto estranei al grande filone del nostro pensiero giuridico. Poche norme: ad esempio, in materia di matrimonio, quella relativa alle proibizioni di ordine razziale, allorché ci accorgemmo di essere ariani, e in materia di educazione della prole, quando si prescrisse che i figli dovevano essere educati «secondo il sentimento nazionale fascista»... Orpellature che sono scomparse sotto un solo tratto di penna, non turbando minimamente la linearità della impostazione di quella che resta pur sempre una grande codificazione, una codificazione moderna, animata da un grande spirito di socialità, perché non opera del fascismo, ma perché frutto del lavoro quasi secolare dei giuristi italiani, impegnati nel perfezionamento del complesso della nostra legislazione civile. Pensiamo alla grande freschezza della

concezione sociale del codice civile. La tutela della buona fede ovunque operante in tutti gli istituti, la proibizione degli atti di emulazione, la rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, la tutela dei diritti del lavoro, norme ed istituti elaborati in lenta e remota evoluzione di pensiero, non contaminata dal fascismo.

E quanto si è detto per il codice civile si può ripetere per gli altri. Certo che il codice penale e il codice di procedura penale sono in più intimo rapporto con la politica, ragione per cui, specialmente il codice di procedura penale, andava rivisto: e il nostro illustre Presidente onorevole Leone ci ha dato i suoi consigli sulle riforme più urgenti, entrate da tempo a far parte del nostro patrimonio legislativo.

Anche nel codice penale non molte sono le tracce del fascismo: la configurazione di qualche reato e la esagerazione di qualche pena. Ma vi è poi la parte sostanziale, quella del primo libro, la concezione del rapporto di causalità materiale, il sistema delle aggravanti e delle diminuenti, la personalità della pena, l'introduzione delle misure di sicurezza accanto alle pene, in un equilibrio che certamente corrisponde a quello che è l'attuale stato della scienza giuridica penale, che ancora, in un certo senso, è sospesa tra la scuola tradizionale classica e quella positiva.

Così può dirsi per il codice di procedura civile, che fu il punto di arrivo e di incontro di tutto il pensiero processualistico italiano sotto la guida dell'insuperato maestro Giuseppe Chiovenda, il cui pensiero ha segnato l'indirizzo anche di molte legislazioni straniere.

Il codice di procedura civile dà luogo tuttavia ad un grande contrasto in Italia, un contrasto tra i tecnici e coloro che l'onorevole Degli Occhi chiama i «manovali del diritto». Nobili artieri, onorevole Degli Occhi, se sono manovali come lei. Questo contrasto esiste soprattutto perché il codice di procedura civile è sopravvenuto in un momento in cui il paese non aveva la tranquillità di recepirlo, ed ha procurato disagio tra gli avvocati perché ha modificato abitudini giudiziarie secolari.

Non voglio leggermi altri passi della relazione della Corte di cassazione sulla riforma del codice di procedura civile; ma desidero ricordarvi come in essa si affermi che è un errore considerare che sia stato il codice di procedura civile a rallentare il lavoro giudiziario in Italia. Il lavoro giudiziario è aumentato, e solo nei tribunali, per altre ragioni, cui ho accennato avanti, e col sistema di prima,

quello della legge sul procedimento sommario, il ritardo e le difficoltà sarebbero ancora più gravi. L'accusa maggiore che si fa al codice è di avere offeso il principio dispositivo del processo, diminuendo i poteri delle parti e accrescendo quelli del giudice. In realtà i poteri del giudice istruttore sono quelli e non più di quelli occorrenti per avere nel processo un minimo di disponibilità relativa all'ammissione delle prove. Senza quei poteri si tornerebbe al giudice spettatore, come era il vecchio presidente, con la conseguente necessità dell'intervento del collegio per l'ammissione dei mezzi di prova e quindi delle sentenze interlocutorie. Le attuali difficoltà, con un ritorno a un simile sistema, degenererebbero in marasma.

Soprattutto aumenterebbe, e di molto, la durata dei procedimenti perché verrebbero meno, con gli istruttori, delle forze attive, e aumenterebbero le formalità.

Quanto alla menomazione del principio dispositivo, è a dirsi che non può uno stato moderno, libero e democratico, rinunciare a considerare il processo come un cenere e un compito proprio dello Stato, in cui esso intervenga non come spettatore ed arbitro, ma come tutore della lealtà del processo, nell'interesse di tutte le parti, ma a beneficio di quella più debole, che non trova nelle sole sue forze il mezzo di affermare e far prevalere il proprio diritto.

Chi difende, s'intende, oltre certi limiti, il principio dispositivo, difende solo a parole, e in apparenza, nel processo, la libertà, perché essa come tutte le altre libertà vive nella tutela del diritto e non nell'arbitrio e nella licenza.

Comunque, può con soddisfazione rilevarsi come il contrasto tra i sostenitori e i detrattori del nuovo sistema si vada attenuando. Le stesse categorie forensi, che hanno motivo di lamentarsi del codice poiché è scomodo dal punto di vista professionale, vanno attenuando le loro censure anche contro l'istituto del giudice istruttore. Negli ultimi congressi forensi si è chiesto ancora qualche snellimento, qualche riforma, ma non si è invocato più il ritorno alla legge del 1901 sul procedimento sommario. Si vuole, in definitiva, una riforma nel sistema e non una riforma sostanziale del sistema.

Nel concludere, desidero rivolgere un pensiero di ossequio alla magistratura italiana, ma un pensiero veramente reverente e che rifugga da ogni esaltazione formale. Per esprimerlo, desidero ricercare le vere ragioni per cui è diffuso nel nostro, che è un paese di an-

tica ed alta tradizione giuridica, il rispetto per il magistrato. Le vere ragioni, che non sono le solite e fruste, della difficoltà del suo compito, della delicatezza e della importanza della funzione.

Pregherei anzi di non abusare nel ripetere queste e simili ragioni di esaltazione dell'opera sua, specie perché l'uomo della strada non crede e non può credere che sia più difficile in sé o più importante di per sé, redigere una sentenza di quanto non sia recuperare una vita con un'ardita operazione chirurgica, o costruire una strada o un ponte, o far partecipi altri di quello che abbiamo con lunghi studi imparato.

Così non direi, anche perché mi suona sgradito ed offensivo per gli stessi magistrati, che la posizione economica, loro assicurata, sia in funzione della garanzia della loro imparzialità ed onestà. Quasi che non si trovi, e ancor più del magistrato, in condizione di essere indotto in tentazione un funzionario dell'ordine tecnico o amministrativo, come un ingegnere che determina i prezzi di un grosso appalto, o un procuratore che accerta le imposte di una grande azienda. Eppure, anche se l'opera del giudice non è più difficile o importante o delicata di quella di esercenti altre attività, vi è un motivo fondamentale perché essa si qualifichi nella vita dello Stato, del nostro Stato, come essenziale, e sia assicurata al giudice, nell'ordinamento una posizione particolare.

Ed il motivo è che il nostro Stato democratico è uno Stato di diritto, che si sottomette cioè al diritto che esso stesso ha creato. E sottomettersi al diritto equivale ad accettare il responso di chi il diritto interpreta e applica al caso concreto, e cioè al magistrato, giacché il *dicere ius* è sua naturale ed esclusiva funzione.

Il magistrato, come facente parte dell'ordine giudiziario, è quindi tutore dell'ordinamento giuridico anche nei confronti dello Stato, a garanzia dei cittadini, difensore delle libertà loro concesse. Questo è il suo più alto titolo di dignità che lo segnala al nostro ossequio e alla nostra reverenza, e legittima la sua particolare posizione professionale, garantita dalla Costituzione.

Questa sua posizione è venuta formandosi da noi man mano che si è andato configurando il nostro come Stato di diritto, che non è creazione della carta costituzionale vigente, la quale si è anzi limitata a coronare una costruzione anteriore formatasi lentamente e le cui basi sono segnate da alcune leggi fondamentali. Quella del 1865 sull'abo-

lizione del contenzioso, che assicurò la tutela dei diritti soggettivi anche contro la pubblica amministrazione, quella del 1889, che concesse la tutela giurisdizionale degli interessi, quella del 1877 sui conflitti di attribuzione che conferì alla Corte di cassazione quella posizione di suprema moderatrice della giurisdizione, che poi il codice di procedura civile del 1942 negli articoli 41, 362 e 368, ha consolidata e perfezionata.

Ed a conclusione di questo mio intervento, mi sembra essere nel vero nell'affermare che il merito della creazione dello Stato di diritto in Italia vada non meno agli studiosi, i quali hanno saputo assicurarne, nelle formule sapienti, le delicate strutture, che agli uomini politici che l'hanno trasfusa in norme legislative.

Tra quegli studiosi è doveroso annoverare anche i tanti magistrati, noti e meno noti, che tutti possiamo esaltare nel ricordo del nome illustre di Ludovico Mortara, i quali con opera assidua e paziente, negli studi e nello stesso adempimento del compito quotidiano del decidere, hanno contribuito a precisare concetti ed idee, divulgare infine, nell'applicazione della legge, l'alto ideale che essi servivano di un diritto eguale per tutti, cui tutti fossero egualmente subordinati, e fosse per tutti garanzia delle civili libertà.

Mi pare che questo sia il migliore e più alto ossequio che noi possiamo rendere alla magistratura italiana, affermando che essa ha ben meritato dal paese col contribuire a costruire lo stato di libertà che oggi ci governa e che, affidato alla difesa e alla tutela della sua giustizia, non potrà perire. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione per schede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per la elezione di un segretario di presidenza. Invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, compio anzitutto il gradito dovere di rivolgere un cordiale ringraziamento all'amico onorevole Rocchetti per la sua completa, acuta e chiara relazione che noi tutti abbiamo vivamente apprezzato. Posso dire, ed ognuno di voi può confermarlo, che la relazione ha servito egre-

giamente ad inquadrare il nostro dibattito ed a conferire ad esso quell'organicità che ha caratterizzato la nostra discussione.

Lo ringrazio anche per il suo odierno intervento, il quale mi dispenserebbe dall'approfondire alcuni problemi perchè già sufficientemente approfonditi. Ma, in ragione delle mie responsabilità ministeriali, debbo ritornare su alcuni temi che l'onorevole Rocchetti ha illustrato, dichiarandomi fin d'ora spiacente se, in qualche particolare, non potrò convenire con l'illustre relatore.

Il mio ringraziamento vivissimo va anche a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione la quale, sia pure in un'aula piuttosto magra (ma non è poi necessario che il pubblico assista numeroso ai dibattiti di natura che potremmo impropriamente dire giudiziari), ha servito a rilevare che in questo dibattito vi è stata più una *concordia discors* che una *discordia concors*. Infatti il bilancio ha servito a mettere in rilievo che si possono discutere i problemi della giustizia con molta serenità, senza accenti polemici, anche quando si hanno punti di vista diversi e contrastanti, cioè si può dare un proprio contributo, da settori diversi, per la soluzione di problemi che ci sono comuni. Mi auguro che tutto quello che è stato detto in questa aula possa oggi o domani far lievitare la nostra opera, rendendo sempre più impegnativo questo nostro apostolato civile che è appunto il servizio della giustizia.

Anzitutto, devo brevemente caratterizzare questo bilancio. È un bilancio — voi ben lo comprendete — proporzionato al tempo e alla materia. Mancano nove mesi alla fine della legislatura, e mi è sembrato accademico ritenere, come ha ritenuto qualcuno, che qui si possa parlare di riforme dei codici, di quei codici che nella loro sostanza profonda non sono stati riformati negli ultimi 12 anni. Mi pare accademico parlare di quella riforma della Costituzione che qualcuno ha richiesto per quanto riguarda specificamente la struttura ed i poteri del Consiglio superiore della magistratura. Ugualmente ritengo accademico, per quanto interessante, prospettare programmi di immediato rinnovamento di quell'attrezzatura carceraria, che negli ultimi novant'anni è stata quella che è stata, quello che l'amministrazione ha potuto far sì che fosse.

Rendo omaggio, naturalmente, alla nobiltà delle aspirazioni che qui furono manifestate, e penso che possano essere dei germi che domani fruttificheranno. Ma il nostro compito, in questo scorcio di legislatura, è quello

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

di governare con le possibilità che ci sono consentite, avendo coscienza dei limiti di tempo e di mezzi. Dobbiamo ben comprendere quello che diceva l'onorevole Targetti con parole gentili, di cui gli sono grato: noi siamo ad una stazione di passaggio. Non solo il Governo, ma tutti siamo in questa situazione. Del resto la vita stessa non è che una serie di stazioni di passaggio.

È mio dovere, onorevoli colleghi, rispettare la linea percorsa dai miei predecessori: è nel solco iniziato che dobbiamo lavorare, lavorare con impegno per la soluzione più rapida e più soddisfacente dei problemi. Inoltre è nostro dovere prospettare le conclusioni di studi ed esperienze che possano essere utili al legislatore di domani, come noi utilizziamo gli studi e le esperienze di quelli che ci hanno preceduti. Quindi, intendiamo lavorare con il proposito di continuare le riforme iniziate, integrando le riforme finora solo parziali, e sviluppando l'opera di revisione e di perfezionamento, provvedendo alle parti senza perdere di vista il tutto.

Permettetemi che, prima di entrare nei problemi di dettaglio, precisi da quale spirito intendiamo animare la nostra opera. Essa deve ispirarsi ad una profonda coscienza dei valori di umanità e di socialità del diritto, valori non meno essenziali di quelli della stessa statualità del diritto. Animati da una profonda coscienza delle istanze supreme dell'umanesimo giuridico, dobbiamo rivolgere la nostra opera anche a migliorare la tecnica giuridica. Questo è il nostro compito di politici che intendono dare il loro modesto, ma operoso contributo per favorire l'organicità del diritto, la certezza del diritto, una certezza che non sia statica, ma dinamica, perché come progredisce ogni manifestazione della vita, così anche il diritto deve progredire, perché il diritto né deve né può sottrarsi alla dialettica della vita.

I giuristi, i magistrati e gli avvocati sanno benissimo che, malgrado ogni inesausto sforzo per toccare con mano la certezza del diritto, non vi è mai massima consolidata o giurisprudenza costante che non possa essere sottoposta ad ulteriori revisioni o perfezionamenti.

Ringrazio l'onorevole Degli Occhi che, a questo proposito, ha opportunamente osservato: «Noi viviamo nell'epoca delle contraddizioni: cerchiamo che le contraddizioni non tocchino il mondo del diritto».

È stata pubblicata di recente l'opera di un uomo politico asiatico, Mao-Tse-Tung,

e quest'opera tratta delle: «Contraddizioni necessarie». Confidiamo che nel mondo del diritto non possano esserci e non ci siano contraddizioni necessarie o non necessarie.

Ed a proposito di umanesimo giuridico, ringrazio pure l'onorevole Amadei il quale ha affermato che, in fondo, la spiritualità cristiana può, ad un certo momento, trovare qualche punto di incontro con le conclusioni alle quali è pervenuta la scuola positiva. Pur essendo evidente che si tratta di due opposte concezioni della vita, del diritto, dell'uomo, essendo i loro punti di partenza diversi se non opposti, ha tuttavia ragione l'onorevole Amadei (e lo abbiamo verificato nella concreta esperienza degli ultimi decenni) nel rilevare che lo sforzo per avvicinare l'uomo, per vedere l'uomo nella concretezza della sua vita di virtù e di colpa è, in fondo, uno sforzo che è stato compiuto sia dallo spiritualismo cristiano sia dalla scuola positiva. Dobbiamo lavorare per far convergere i nostri sforzi nel comune e salutare obbiettivo di porre il diritto a servizio dei valori supremi dell'uomo, di realizzare la giustizia in una umanità emancipata da ogni determinismo, di elevare lo spirito delle norme e di perfezionare l'ossatura tecnica dell'organismo stesso del diritto positivo.

E vengo al primo tema specifico sul quale parecchi oratori, specialmente della estrema sinistra, hanno insistito.

Mi rivolgo all'onorevole La Rocca ed agli altri che hanno accusato il Governo di non aver compiuto il suo dovere per l'attuazione delle norme costituzionali. Farei torto alla Camera se venissi qui a ripetere la fondamentale, ma pur sempre dimenticata distinzione fra norme precettive e norme programmatiche. Non si rileva sufficientemente che le une e le altre hanno sì carattere giuridico, ma, mentre le precettive, per la categoricalità del loro comando, per la completezza del loro dettato, possono essere applicate senza alcun intervento legislativo — ed a tale applicazione abbiamo attivamente lavorato in questi anni — le norme programmatiche, invece, o per la genericità del comando, o per l'incompletezza del dettato costituzionale che esprime solo un criterio direttivo cui deve ispirarsi il legislatore, hanno bisogno di leggi applicative, indispensabili perché la norma costituzionale possa tradursi in diritto vigente. E sapete pure che le prime hanno efficacia abrogativa della precedente legislazione con esse incompatibile, e che le seconde invece non sono abrogative di norme esistenti perché nulla sostituiscono a ciò che abrogherebbe.

Le norme programmatiche, oltre influire sull'interpretazione delle leggi anteriori alla Costituzione, sollecitano l'attività del legislatore nella realizzazione dei programmi da esse prospettati. Noi abbiamo il permanente dovere (e ringraziamo coloro che ci richiamano a questo dovere) di far sì che queste norme programmatiche siano la guida di una attività legislativa che deve essere particolarmente operosa in questi anni non molto lontani dalla promulgazione della Carta costituzionale.

Tenendo presente questa fondamentale distinzione fra norme precettive e programmatiche, possiamo affermare che — contrariamente a quanto si va ripetendo con la monotonia degli inconsistenti luoghi comuni — la Costituzione è sempre un *factum* ma è anche sempre un *feri*; cioè è realizzata sì, ma non è mai tutta realizzata. E penso che non ci sarebbe nessuno disposto a contraddire questo principio, perché chi lo contraddicesse verrebbe a dire che il progresso giuridico in un determinato momento può essere arrestato. Invece sappiamo che il progresso giuridico non può conoscere soste, ed anche nel campo costituzionale vi è un *feri* perenne nell'attuazione dei principi. La Costituzione è vivente, appunto perché fonte inesaurita di norme giuridiche, la cui produzione può avere — si deve riconoscerlo — o un ritmo lento o un ritmo accelerato.

Ciò premesso, posso convenire con gli onorevoli Breganze, Formichella ed altri che hanno deplorato la mancata o tardiva realizzazione di questo o quel punto della nostra Costituzione. Anzi io per primo deploro specialmente la mancata attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, riguardanti i problemi del lavoro, l'obbligatorietà dei contratti di lavoro, il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, la disciplina del diritto di sciopero e, in genere, i diritti sociali, dei quali ha parlato pure l'onorevole La Rocca.

Ma se noi, oltre deplorare i fatti, dovessimo fare il processo alle responsabilità — e questo non è il momento — dovremmo dire che proprio per questi temi specifici vi sono state perfino delle iniziative del Parlamento stesso; e voi ben sapete che davanti alla Camera vi sono tre autorevoli proposte di legge degli onorevoli Di Vittorio, Pastore e Roberti, che rappresentano i principali settori del Parlamento e del sindacalismo e che, opportunamente, si proponevano — sia pure in maniera diversa — di colmare la grave lacuna legislativa in uno dei fonda-

tali punti della Costituzione. Malgrado ciò, malgrado la vigilante iniziativa e la buona volontà dei proponenti, questa lacuna è rimasta, e purtroppo c'è da pensare che questa legislatura si concluda senza aver detto una parola concreta e definitiva su una materia che, come sapete, suscitò tanti interessanti dibattiti in sede di Costituente. Davanti al Parlamento vi erano e vi sono le proposte, le vostre proposte, ma il Parlamento non ha legiferato. Lo diciamo con tristezza, augurandoci che la futura attività del legislatore sia particolarmente sollecita in questo campo di essenziale rinnovamento delle nostre strutture sociali.

Circa gli adempimenti costituzionali, questo dibattito ha manifestato un particolare e comprensibile interesse per quanto riguarda la già troppo tardiva istituzione del Consiglio superiore della magistratura, di cui ha parlato poco fa lo stesso relatore onorevole Rocchetti. Voi sapete, onorevoli colleghi, quali discordanze di pareri vi siano nel Parlamento e fuori del Parlamento, nella magistratura e fuori della magistratura, sopra questo problema. Ritengo che il dovere nostro è di lavorare per condurre a compimento l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, essendo questa istituzione, oltre un obbligo costituzionale, anche un punto specifico del programma di questo Governo. Quindi concordo con il relatore, con gli onorevoli Degli Occhi e Caccurri e con tutti gli altri che hanno parlato in questo senso.

Però non posso non rilevare che anche in questi ultimi giorni, e proprio in questa stessa Assemblea, sono stati espressi pareri perfettamente contrastanti circa la natura ed i compiti del Consiglio superiore della magistratura. L'onorevole Formichella ha detto chiaro che non ha « nessuna simpatia » per questo organo, e l'onorevole Foschini ha aggiunto, in maniera ugualmente chiara, che bisogna addirittura arrivare a emendare la Costituzione perché si ritene inopportuna o nociva l'esistenza di questo organo. E quando si è passati dalle disparate considerazioni sulla opportunità o meno di dare realizzazione del principio costituzionale, ai giudizi specifici sul progetto di legge istitutivo del Consiglio superiore della magistratura che è sottoposto al vostro esame, ci siamo trovati di fronte a definizioni veramente sconcertanti del progetto stesso. Si è sentito l'onorevole Targetti affermare che questo progetto, già approvato dal Senato, sarebbe — addirittura — una « pasquinata », mentre l'onorevole

La Rocca dichiarava che questo progetto mira solamente a stabilire la dittatura dell'alta magistratura sulla magistratura cosiddetta inferiore.

A me importa ora precisare, anzitutto, qual è il fine che si propone il Governo in tale delicata ed essenziale materia. Il fine è di garantire, come ha ben detto il relatore, anche in maniera più visibile, quella reale effettiva e sostanziale indipendenza che già gode la magistratura. Potremmo dire, in termini platonici, che pur essendo «l'essere» ciò che soprattutto importa, ci vuole anche il «parere»; cioè occorre che non esista neppure il sospetto esteriore che la magistratura non sia indipendente, mentre deve esserci la prova e testimonianza anche esteriore della garanzia della sua indipendenza.

Non credo di fare una digressione se mi permetto di sottolineare che è facile, nel campo del diritto pubblico, sostenere la teoria della separazione netta e rigorosa dei tre poteri; come è altrettanto facile sostenere, come sostengono i sistemi totalitari, l'opposto, cioè l'asservimento totale di un potere a un altro potere. Queste soluzioni estreme sono semplicistiche, rozze e inconcludenti.

Il problema nostro è un altro: non separare o assorbire, ma coordinare. Nello spirito di una concezione organica dello Stato dobbiamo trovare le forme e i modi del coordinamento tra i poteri o funzioni dello Stato, conservando l'autonomia e l'indipendenza di ciascuno di essi. Ora, è comprensibile che in questo difficile sforzo di coordinamento ci siano diversità di pareri e difficoltà di realizzazioni,

Secondo lo spirito e la lettera della Costituzione, Parlamento e Governo hanno il dovere di ribadire il principio della priorità del legislativo, riaffermando, come dice l'articolo 101 della Costituzione, che anche i giudici, in regime democratico, sono sottoposti alla legge. Soltanto alla legge, ma alla legge. Il magistrato è indipendente in quanto dipende soltanto dalla legge. È una dipendenza che garantisce l'indipendenza, e l'indipendenza esiste in funzione di questa dipendenza.

Tale è il sistema giuridico che mira a presidiare l'indipendenza del magistrato la quale però — non si può non ripeterlo — ha la sua sede prima nella coscienza del giudice: questo è il sistema che vuol garantire l'indipendenza del giudice non solo dall'esterno, cioè dagli altri poteri, ma anche all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Voi conoscete già la storia del progetto di legge che si propone di istituire il Consiglio

superiore della magistratura. Dopo una lunga elaborazione, alla quale hanno cooperato tutti i ministri di grazia e giustizia che si sono succeduti negli ultimi anni, si è arrivati al progetto De Pietro, presentato in Senato, discusso e approvato con modifiche. Il progetto è stato trasmesso alla Camera ed il Governo ha ripetutamente precisato l'impegno di fare il massimo sforzo per arrivare ad ottenerne da voi, onorevoli colleghi, l'approvazione entro questa legislatura. Perché, vedete, questa è una questione che interessa il prestigio non solo del Governo, ma anche del Parlamento, il quale non può non sentire l'ambizione di concludere questa legislatura dando vita anche al Consiglio superiore della magistratura, dopo aver dato vita, pure in questa legislatura, alla Corte costituzionale, e dopo aver approvata la legge istitutiva del Consiglio nazionale della economia e del lavoro, che ora potrà funzionare non appena nominati i membri. Quest'opera dell'attuale legislatura sarebbe certamente integrata e felicemente coronata qualora, come desideriamo, potessimo dar vita al terzo fondamentale organismo costituzionale, cioè al Consiglio superiore della magistratura.

Quali sono le difficoltà attuali? Dobbiamo sapere che esistono difficoltà, e dobbiamo guardarle in faccia senza sottovalutarle. Dopo il congresso di Napoli, si è riunita a Bologna l'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati la quale ha avanzato alcune richieste di emendamenti del progetto che è davanti alla Camera. Le principali richieste si possono così riassumere: 1°) più ampio potere d'iniziativa del Consiglio superiore; 2°) per quanto riguarda le facoltà del ministro, esclusione di ogni efficacia limitatrice del potere di decisione del Consiglio superiore; 3°) non impugnabilità dei provvedimenti del Consiglio superiore presso altri organi; 4°) composizione paritetica che permetta pari rappresentanze delle categorie di magistrati; 5°) esclusione di ogni limite di anzianità per le elezioni dei magistrati di tribunale; 6°) elezione diretta, e non per categorie; 7°) estensione dell'elettorato attivo anche agli uditori con funzioni; 8°) esclusione delle votazioni con lettera; 9°) impugnabilità di tutte le deliberazioni delle sezioni davanti all'assemblea del Consiglio; 10°) riserva all'assemblea della facoltà di sospendere i componenti dell'assemblea stessa che siano sottoposti a procedimento disciplinare; 11°) comitato di presidenza, presieduto dal Presidente della Repubblica, e composto dal presidente della Corte di cassazione e da 3 membri eletti dal Consiglio stesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

La Corte di cassazione ha pure elaborato e trasmesso al ministro una mozione che è molto saggia e che noi desidereremmo accogliere integralmente. In sostanza tale mozione afferma l'esigenza di una autonomia più ampia di quella prevista dal progetto in discussione.

Ora, su questo tema devo fare, a nome del Governo, una dichiarazione molto chiara ed esplicita. Se si tratta di ritocchi, è possibile prevedere, con quasi certezza, che, se saremo sorretti dalla vostra buona volontà, onorevoli colleghi, il progetto potrà andare in porto nel corso di questa legislatura, discutendo e vagliando, naturalmente, anche i punti di vista che sono emersi anche in questo dibattito. Ma, se si dovessero riprendere in esame, discutere e vagliare tutte le singole richieste che ho elencate e che ora non voglio discutere, limitandomi a dire che per la maggior parte le considero fondate, allora è facile prevedere — e parlo solo di previsione — che potrà mancare il tempo necessario per concludere nel corso di questa legislatura.

È infatti evidente che, se la Camera emendasse in maniera radicale il progetto che le è stato trasmesso dal Senato, si dovrebbe riaprire in Senato una difficile discussione sul testo emendato dalla Camera, ed allora — di fronte alla necessità di una discussione non su dettagli, ma su punti fondamentali — il minimo che possa suggerire una elementare prudenza è di prevedere che il tempo a disposizione in questa legislatura non sia sufficiente per condurre in porto la legge malgrado la nostra migliore buona volontà.

Vengo ora alla riforma dei codici, sulla quale molti hanno parlato. Come ha ricordato poco fa, e con esattezza, il relatore, qui si tratta di un problema sorto all'indomani dei radicali rivolgimenti istituzionali e costituzionali. Fin dal primo momento sono emersi due orientamenti: il primo imperniato sulla persuasione che i nostri codici erano figli di un regime politico radicalmente incompatibile con il nuovo sistema costituzionale; il secondo, invece, imperniato sulla persuasione che quei codici erano figli di una scienza giuridica che si era evoluta, di una dottrina, di una tecnica del diritto più matura, di una giurisprudenza più progredita, mentre al regime politico si attribuiva solo la paternità di superficiali incrostazioni molto vistose, ma per nulla radicate nella sostanza dei codici, anzi assolutamente eterogenee ad essi.

Naturalmente, i primi concludevano col richiedere riforme dello spirito e della lettera;

i secondi si limitavano a chiedere revisioni. Insomma si è parlato di riforma del sistema e di riforma nel sistema.

Ora, se non vogliamo fare dell'accademia, dobbiamo dire che il giudizio su questi due diversi orientamenti critici è già stata dato in maniera definitiva. Il problema è stato risolto nei nostri dibattiti parlamentari, nella dottrina del diritto, negli orientamenti della giurisprudenza, nella maturazione della nuova coscienza giuridica del paese. Non si tratta di fare *tabula rasa*, di sostituire i codici, salvo le sostituzioni marginali che furono effettuate fin dal primo momento. Si tratta di eliminare eventuali incrostazioni, se ancora ve ne sono, ma si tratta soprattutto ed essenzialmente di perfezionare il sistema alla luce dell'esperienza, indipendentemente dai mutamenti di sistemi politici, di regimi politici, di partiti politici. È la dottrina del diritto che va eventualmente sottoposta ad una revisione critica in ragione dei suoi progressi; è l'esperienza giuridica che va utilizzata al fine di perfezionare gli istituti, poiché decenni di esperienza ed una generazione di uomini non passano invano, indipendentemente dalle contingenti vicende politiche.

Passerò ora rapidamente in rassegna lo stato attuale della revisione dei codici.

Codice civile. Sembra superfluo ripetere che ci troviamo di fronte ad un monumento di saggezza giuridica. Ma vi sono revisioni che si impongono, anche in rapporto ai principi della Carta costituzionale, in materia di famiglia, lavoro, proprietà, ecc. Basta pensare al tormento di questa legislatura sui patti agrari, per capire come istituti fondamentali del codice civile relativi alla proprietà sono stati, sono o saranno influenzati dalle angustie sociali del nostro tempo. Basta pensare, come ho già ricordato, al problema della disciplina dei contratti di lavoro per capire come alcuni capitoli essenziali del codice civile siano sottoposti alla revisione critica da parte di una civiltà socialmente più matura. Ed è evidente che un difficile ed impegnativo cimento attende su questi punti il legislatore; ed il Governo dovrà essere una guida, ponendosi a servizio delle forze del vero e non fittizio o menzognero rinnovamento sociale, da attuarsi con una coraggiosa attività legislativa del Parlamento.

Ben più turbata appare a molti la vicenda del codice di procedura civile. Ho avuto la fortuna di assistere al recente congresso nazionale degli avvocati, a Bologna, e devo dire che il codice di procedura civile non ha avuto buona stampa, almeno fra molti congressisti.

E non si tratta, come ritiene qualcuno, di accusare di ispirazione fascista il codice di procedura civile. È questa una valutazione superficiale che perde di vista le vere questioni di fondo.

Giustamente è stato ricordato che molti insegnamenti del grande Chiovenda sono riflessi nel codice. Avendo anch'io avuto la fortuna, come altri colleghi della Camera, di essere discepolo del Chiovenda, posso rendermi conto dell'influenza del suo sapiente insegnamento in questo codice. Ma qui dobbiamo giudicare una tecnica specifica e giudicarla alla stregua, come dicevo, di un'esperienza già fatta. Ed allora vediamo — come si è visto al congresso nazionale degli avvocati della scorsa settimana — che si manifestano due diversi orientamenti critici.

Gli uni dicono: questo è un ottimo codice e la deficienza è solo nei mezzi e nelle forme di applicazioni del codice stesso. Gli altri invece sentenziano: questo è un codice pessimo e quindi non c'è niente da fare; il bilancio negativo dell'esperienza è aggravato anche dalla pessima applicazione di norme che sono già di per sé deteriori.

Cioè, ritorna in scena il dibattito fra riformatori e conservatori, oppure fra riformatori radicali e revisionisti moderati. Anche in quest'aula abbiamo ora sentito suonare queste due campane: da una parte l'onorevole Seireto ha detto che questo codice non soddisfa nessuno e quindi bisogna buttarlo all'aria; dall'altra parte l'onorevole Formichella ha difeso il codice rilevando che coloro i quali vogliono, per principio, buttare per aria tutto incominciano a chiedere che si mandino all'aria i codici.

Il Governo, onorevoli colleghi, non è stato inerte e non da oggi si è messo per la via di un avveduto riformismo. Sembra inutile che io ricordi i lavori compiuti fin dall'epoca del ministro Grassi. Nessuno può dimenticare la famosa novella del 14 luglio 1950 che emendò il codice in una maniera che pure è oggetto di valutazioni disparate. Abbiamo sentito affermare al Congresso forense di Bologna che la novella ha peggiorato il codice, mentre altri, sempre a Bologna, hanno sostenuto che per fortuna vi era stata la novella del 1950 la quale aveva permesso di migliorare qualche cosa.

Fin qui ho accennato a pareri di giuristi, magistrati o avvocati; ma vi sono anche dei voti espressi dalle assemblee legislative, voti dai quali il Governo non può prescindere.

Nel 1954, infatti, il Senato votò un ordine del giorno con il quale si chiedeva al

Governo una « riforma più completa e radicale » del codice di procedura civile, secondo le esigenze della pratica forense e secondo le possibilità finanziarie dello Stato. Per dare esecuzione a questo voto si è incominciato a sentire, come ben sapete, i pareri della magistratura, delle università, degli ordini forensi, pareri che il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto a raccogliere e pubblicare. È stata nominata una commissione presieduta da un illustre magistrato, Acampora, la quale procede nello studio di questi pareri al fine di concretare le proposte di revisione. Sarei però reticente se non ricordassi che la somma di questi pareri è tendenzialmente un atto di accusa contro il sistema.

Personalmente penso che sia necessaria la più grande prudenza nell'opera di riforma e ritengo che bene abbiano fatto il Parlamento ed il Governo, in questi ultimi anni, a procedere prudentemente nel rinnovamento del sistema, poiché spesso anche perfezionamenti effettivi ma attuati fuori tempo o con procedure affrettate possono essere produttivi di effetti deteriori. Ritengo che sia opportuno dare ascolto alla richiesta di conferire alle parti maggiore potere dispositivo, senza intaccare i poteri del giudice istruttore il quale deve avere i mezzi necessari per farli valere.

Per quanto riguarda il codice penale ha lavorato la commissione Giocoli cui si deve un intelligente e diligente vaglio di tutti i pareri espressi per la riforma. Questa commissione ha già compiuto i suoi lavori, ed ora il Governo dispone di un progetto organico di modifiche da apportare al codice penale. È mio desiderio trarre subito le conseguenze di questo importante lavoro compiuto.

Circa il codice di procedura penale è stata già ricordata l'opera importante svolta dall'attuale Presidente della Camera, opera che sfociò nella legge del 18 giugno 1955 che apportò modifiche sostanziali delle quali si sentono oggi alcuni benefici, malgrado i giudizi discordi che furono espressi.

In sintesi vorrei dire che per quanto riguarda la riforma dei codici desidero ispirarmi a questo principio: riforme coraggiose ma non avventate.

È passo ad altri argomenti sui quali non posso tacere, malgrado il poco tempo che ho a disposizione ed il desiderio di non abusare della pazienza dei colleghi.

Questioni molto importanti sono state affacciate, nella nostra discussione, in materia legislativa. Comincio dal problema sollevato dall'onorevole Della Seta il quale si è soffermato su un argomento di natura morale, cioè

sul problema della discriminazione in materia religiosa.

L'onorevole Della Seta — se ho ben capito, e credo di avere ben capito perché ciò che egli disse risulta anche da una sua monografia che ieri mi ha gentilmente donata — ritiene che sia in aperto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione relativo all'uguaglianza di tutti i cittadini, la norma del codice penale che prevede una tutela penale diminuita per le offese ai culti non cattolici. Ora, esaminando la tesi dell'onorevole Della Seta, devo rilevare che non si tratta — come egli dice — di uno stesso reato con due diverse tutele penali, ma di pene diverse riferentesi a reati diversi, perché diverso ne è l'oggetto materiale: da una parte la religione cattolica e dall'altra i culti ammessi. Cioè, non vi è stata una sanzione penale discriminata, ma vi sono due sanzioni penali in rapporto a due reati diversi. Potrei citare, in proposito, situazioni non uguali ma analoghe: per esempio, diverso è il trattamento penale per i reati di vilipendio della Repubblica e della Costituzione (articolo 290 del codice penale) e per i reati di vilipendio della nazione italiana (articolo 291). Gli oggetti del reato pur essendo affini, sono diversi (Repubblica-Nazione), e quindi diverse sono le pene.

Comunque, si può discutere con l'onorevole Della Seta se la norma sia rigorosamente subordinata ai patti lateranensi. Condivido il suo interesse per la questione e non vedrei niente di eccezionale nel fatto che si cercasse di riesaminare il problema. Mi propongo quindi di approfondire lo studio del tema per vedere ciò che si possa fare, non potendo ora dare una risposta impegnativa.

Approfitto poi della occasione per rendere omaggio alla fierezza dell'onorevole Della Seta il quale, non da oggi, ma — come vedo dalla pubblicazione che egli mi ha fatto avere — fin dal 1931, quando il parlar franco non era né facile né comodo, pose questo problema in maniera molto chiara. E rendo pure omaggio alla sua tenacia nel constatare che oggi, dopo più di 25 anni, egli sostiene, con uguale spirito giovanile, la stessa tesi.

Per quanto mi riguarda, siccome l'onorevole Della Seta ha avuto la gentilezza di fare degli accenni personali alla mia opera svolta in altri tempi, credo di poter rilevare come non tanto chi vi parla, ma i cattolici tutti, a cominciare dal Sommo Pontefice, hanno saputo compiere il loro dovere, proprio in materia di difesa e protezione delle minoranze religiose e razziali, quando la persecuzione razziale infieriva nel nostro paese.

Un altro problema di natura non solo giuridica ma anche morale è quello che riguarda gli errori giudiziari. È stato prospettato dall'onorevole Amadei. Ho interrotto l'oratore per precisare che esiste in materia una proposta di legge di iniziativa del senatore Cerabona. Oltre questa proposta — devo aggiungere — si devono considerare anche gli emendamenti che il Governo ha ritenuto necessario presentare. Noi desideriamo che la proposta di legge possa procedere avanti speditamente, ma desideriamo anche che siano accolti i nostri emendamenti. I quali precisano che l'errore ipotizzato non può essere un errore nella fase del processo, poiché il processo è di sua natura ricerca, e quindi non vi possono essere certezze assolute nel corso di esso. L'errore da riparare può quindi riguardare solo una sentenza definitiva, anche perché, secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ed è per questo che, a nostro giudizio, non si può nella legge parlare di errore fino alla condanna.

L'onorevole Degli Occhi ha parlato con passione dell'ergastolo. Vecchio tema su cui i pareri continuano ad essere discordi. Furo-no anche presentate delle proposte di legge (Buzzelli-Capalozza e Degli Occhi-Caramia) per una riforma di questo istituto. Se si chiedesse il mio pensiero personale, risponderai di non essere sicuro e non turbato sostenitore dell'ergastolo, ma per motivi religiosi, non per quei motivi giuridici e tanto meno per quei motivi costituzionali ai quali si riferiscono le proposte di legge presentate.

È evidente, infatti, che la Costituzione non ha escluso l'ergastolo. Ha voluto escludere espressamente la pena di morte, ma, mentre poteva escludere espressamente anche l'ergastolo, non lo ha fatto; e la stessa Corte di cassazione ha riconosciuto che questa pena non è in contrasto con il precetto costituzionale. Semmai, come dicevo, è più facile criticare l'ergastolo ponendosi sul piano dei valori di ordine morale e religioso, considerando il problema della rieducazione del condannato, della sua riabilitazione e pure della riparazione morale. Riabilitazione e riparazione hanno, infatti, ben altro significato e ben diversa efficacia espiatoria operando in una condizione di libertà che è certamente più idonea per raggiungere la completa redenzione, dopo l'espiazione della pena.

Non vi è qui il tempo necessario per analizzare adeguatamente così delicato problema

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

il quale deve essere risolto tenendo presente la necessità di servirsi di pene severe per cercare di scoraggiare la spinta criminosa. Comunque, assicuro l'onorevole Degli Occhi che verrà usata clemenza per quegli ergastolani che furono condannati quando il codice non prevedeva le attenuanti generiche né esisteva, per le corti di assise, un secondo grado di giurisdizione di merito. Assicuro ugualmente l'onorevole Degli Occhi che sarà usata la massima attenzione per quanto egli ha richiesto circa la libertà condizionata.

Un altro problema delicato, qui prospettato, riguarda la retroattività della legge più favorevole. Il problema è stato sollevato dall'onorevole Amadei a proposito dell'articolo 2 del codice di procedura penale. Principio fondamentale del nostro sistema penale è che si applica la legge più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Non si può vulnerare il principio fondamentale dell'autorità della cosa giudicata. Ma si ha una situazione diversa quando, invece di modificare, si abolisce con una legge la precedente incriminazione. Allora si fa eccezione al principio dell'autorità della cosa giudicata in ragione dell'entità della modifica della legislazione precedente; ed è logico che cessi l'esecuzione della condanna quando cessano gli effetti penali di un atto.

Assicuro l'onorevole Foschini che sarà considerato con cura quanto egli ha osservato circa il problema della conversione in detentive delle pene pecuniarie.

Infine, una parola devo dire alla onorevole Matarazzo, la quale con profonda convinzione e con nobile passione ha posto alcuni problemi essenziali relativi alla posizione giuridica della donna in rapporto all'articolo 51 della nostra Costituzione. Alla onorevole Matarazzo non sfugge certamente quanto si è fatto negli ultimi tempi per allargare la partecipazione della donna a pubbliche funzioni. Basti pensare alla partecipazione della donna ai giudici nelle corti di assise, nelle corti di assise di appello, nei tribunali per minorenni e nelle sezioni delle corti di appello per minorenni.

Con legge recente la donna è stata chiamata a coordinare le indagini sulla personalità del minore, a consigliare le misure rieducative del minore, a vigilare sulla esecuzione delle punizioni. Inoltre devo dire che le donne devono essere particolarmente utilizzate per il lavoro del servizio sociale a favore dei carcerati.

Complessa e discorde può essere, invece, la valutazione che si deve fare di altre pro-

poste che toccano istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La onorevole Matarazzo ha parlato della attribuzione ad ambedue i genitori della patria potestà, della riforma del regime dotale, dei diritti della donna nell'educazione dei figli, leggendo alla Camera una lettera particolarmente toccante.

Se mi è permesso di esprimere in poche parole il mio pensiero, dovrei dire che tutte queste proposte possono essere attentamente esaminate, a condizione di mantenersi rigorosamente fedeli all'articolo 29 della Costituzione, la quale afferma, sì, « l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi » ma nei « limiti stabiliti dalla legge, a garanzia dell'unità familiare ». Unità familiare: questo è il principio direttivo per giudicare ogni proposta di riforma in materia di diritti della famiglia e dei coniugi.

È tempo ormai che passi dagli specifici problemi di natura legislativa, alle questioni generali relative all'ordinamento giudiziario.

Il relatore ha illustrato con molta ricchezza di dettagli (e il tempo non mi permette di seguirlo nel commentare le interessanti statistiche) quella che egli ha definito la « crisi della giustizia ». A me pare che questa crisi possa essere intesa come aumento del lavoro giudiziario cui non corrisponde un aumento di magistrati, o comunque un aumento di mezzi necessari per effettuare questo lavoro. Sembra cosa ovvia enunciare questo principio: bisogna che le forze della magistratura siano proporzionate all'entità dei compiti ad essa affidati. Se questa proporzione fra giudici e cause, fra compiti e mezzi, esiste, si ha una normalità di lavoro ed il servizio viene compiuto con soddisfazione del cittadino; se, invece, la proporzione non esiste, il lavoro entra in una fase critica ed incominciano le lagnanze del pubblico il quale non sempre si rende conto che cosa significhi l'aumento della litigiosità e della criminalità dovuti anche al semplice fatto dell'aumento della popolazione. Su questo tema, veramente centrale, per essere molto sintetici possiamo dire — utilizzando le preziose indicazioni che giungono dai procuratori generali — che le cause della lentezza del lavoro giudiziario si possono ridurre a quattro fondamentali: 1°) tendenza a spostare i processi dal giudice unico al giudice collegiale; 2°) inadeguatezza degli organici dei magistrati e dei cancellieri; 3°) mancata copertura di tutti i posti in organico; 4°) irrazionale distribuzione dei magistrati.

Su questi problemi intendo brevemente soffermarmi, non dimenticando però (come

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

ha ricordato qui l'onorevole Breganze, e come ha ripetuto pure l'onorevole Rocchetti) che, oltre a queste cause che riguardano l'ordinamento giudiziario e che sono di natura che potremmo dire prevalentemente organizzativa, vi siano altre cause intrinseche di questo sfasamento che sono più propriamente giuridiche e che appaiono di natura più profonda in quanto toccano la struttura e la vita della società e dello Stato.

Bisogna infatti rifarsi alla maggiore complessità della legislazione moderna, al più largo e più profondo intervento legislativo dello Stato che allarga, di conseguenza, l'intervento della magistratura in materie e in rapporti che da sempre erano stati considerati estranei alla diretta disciplina della legge dello Stato e quindi all'opera del magistrato. Mentre la legge si riferisce a nuove sfere di rapporti individuali e sociali, si è avuto pure un complicarsi della normatività su materie che in precedenza non erano disciplinate da norme così minute, oppure erano disciplinate da norme che non facevano così frequente richiamo a sanzioni penali. L'onorevole Breganze ha opportunamente ricordato le locazioni urbane, le vendite a rate, i problemi del lavoro, che, tanto per dare solo qualche esempio, sono settori nei quali va intensificandosi l'opera della magistratura.

È bene passare in rassegna i rimedi che vengono proposti. Ve n'è uno essenziale (l'ha pure accennato l'onorevole Rocchetti) e riguarda proprio i nostri doveri e le nostre responsabilità di legislatori. Urge, cioè, non allargare senza necessità il campo dei fatti penalmente sanzionati. Questa, che è chiamata la « distorsione funzionale della pena », è una malattia della nostra legislazione che sta diventando cronica. Se noi riuscissimo a rettificare questa tecnica legislativa di cui il Parlamento ha la responsabilità, avremmo certamente due conseguenze benefiche: anzitutto, si semplificherebbe il lavoro del magistrato; in secondo luogo si otterrebbe un risultato di valore morale e giuridico veramente fondamentale, cioè si eviterebbe questo fatale andare verso la svalutazione della pena la quale dovrebbe essere riservata a fatti che non si ritenga di poter evitare o riparare con provvedimenti di altra natura.

Dopo queste considerazioni di carattere generale che toccano la scienza e la tecnica della legislazione, bisogna analizzare alcuni problemi concreti, e innanzitutto il problema, che qui è stato ampiamente trattato, dell'organico dei magistrati.

Mi duole, carissimo onorevole Rocchetti, di non essere più d'accordo con lei quando sostiene la tesi della sufficienza del numero dei magistrati, anche se la sua tesi sembra suffragata da statistiche dinanzi alle quali uso arrendermi.

Voglio limitarmi ad una considerazione molto elementare: nel 1865 vi erano 4.020 magistrati, e nel 1957 ve ne sono 5.703. Dopo quasi un secolo, dopo lo sviluppo e l'intensificazione vertiginosa dei rapporti tra gli uomini e quindi delle liti tra gli uomini; dopo quasi un secolo di progressi dell'economia moderna, così ricca di interferenze con il mondo del diritto; dopo il singolare allargamento della sfera dello Stato nel campo privato, è ammissibile che sia immutato il rapporto tra una litigiosità e criminalità che hanno mille nuove occasioni di manifestarsi ed il numero dei magistrati che ha avuto un così piccolo aumento nel corso di un secolo?

Pur ben sapendo che non è solo con l'aumento del numero dei magistrati che si risolve la crisi della giustizia, ritengo che bisogna, con prudenza, continuare a sviluppare l'aumento degli organici che si è avuto negli ultimi anni.

Ho detto con prudenza, perché essa è necessaria dalla considerazione dei risultati dei recenti concorsi, nei quali non tutti i posti previsti dai bandi furono coperti. Ma soprattutto la prudenza è resa necessaria perché proprio in questo che è uno dei più delicati settori della vita dello Stato non vi sia la quantità che danneggi la qualità.

È quindi evidente che sono d'accordo con gli onorevoli Marzano, Caccuri, Martuscelli e con tutti coloro che hanno sostenuto la necessità di un progressivo aumento degli organici.

Devo assicurare l'onorevole Marzano che per il Ministero è sempre stata ed è pari la dignità che gode sia la funzione requirente sia la funzione giudicante, come del resto è confermato dall'esistenza del sistema dei vasi comunicanti nelle due carriere.

Si dice inoltre che bisogna curare la ridistribuzione dei magistrati, cioè la distribuzione più razionale, più organica, più adeguata alle necessità locali. È vero: si sente la necessità di spostamenti di personale da tribunali minori, in cui il lavoro è talora meno intenso, a tribunali maggiori in cui il lavoro è più intenso. Il Ministero compirà il suo dovere in proposito incominciando con il non coprire le vacanze laddove non vi è bisogno. Questa è la miniera immediata e concreta con la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

quale l'amministrazione contribuisce legittimamente alla redistribuzione dei magistrati secondo le necessità del lavoro, quindi secondo gli interessi del pubblico che vuole un lavoro giudiziario espletato con giustizia e rapidità.

È venuto in discussione in questa Assemblea anche il grave problema della ripartizione delle competenze fra i vari gradi della giurisdizione. Negli ultimi anni il numero dei procedimenti si è ridotto dell'80 per cento presso i giudici conciliatori; è rimasto stazionario per le preture mentre si è raddoppiato per i tribunali. Si ha quindi un singolare fenomeno di grave spostamento nella ripartizione dei procedimenti.

Sono stati qui ripetuti due suggerimenti: uno del relatore che chiede di spostare le competenze, portando quella del giudice conciliatore fino al limite massimo di 100 mila lire e la competenza del pretore fino al limite massimo di 1 milione; l'altra dell'onorevole Breganze, che chiede di portare il primo limite a 50 mila e il secondo limite a 500 mila. Ricordo però che la Camera ha dimostrato in occasione di precedenti spostamenti di competenze, una certa difficoltà a seguire il Governo in questa strada. Malgrado ciò devo dire che cercheremo — sia pure entro dei limiti che non potranno arrivare alla proposta indicata dal relatore — di prendere al più presto una iniziativa in tale senso, al fine evidente di restituire al conciliatore un lavoro che gli è venuto meno progressivamente negli ultimi tempi, e al fine di alleggerire l'opera del pretore in maniera tale che esso possa, a sua volta, alleggerire il lavoro del tribunale che è particolarmente congestionato da un numero elevatissimo di procedimenti.

Ampliando la sfera di competenza del giudice unico esistente (cioè del pretore) non si dovrebbe più parlare della proposta di istituire il giudice unico in tribunale.

Naturalmente, per poter valorizzare il giudice conciliatore e attuare una giustizia più agile e più accessibile a tutti, bisognerà ancor meglio curare la preparazione tecnica giuridica e quindi la scelta dei giudici conciliatori in quanto verrebbero ad assumere ben più gravi responsabilità.

Una considerazione a parte merita l'esigenza di eliminare la congestione delle preture unificate dei grandi centri, estremamente oberate di lavoro, mentre vi sono preture di piccoli centri che hanno scarsi affari da trattare.

Altra proposta è stata affacciata: ridurre il numero dei componenti dei collegi giudicanti. La proposta è delicata perché può

toccare la struttura ed il funzionamento dell'organo giudicante. Nel corso della discussione si è proposto di ridurre il collegio della corte d'appello a tre magistrati, quello della Corte di cassazione a cinque magistrati, rilevandosi che, in fondo, resta ugualmente assicurata la garanzia della collegialità e quindi della maggior sicurezza del giudizio, anche se il collegio è ridotto.

È un rimedio che si può prendere in considerazione, però è evidente che esso ha una efficacia relativa, perché, diminuendo il numero dei componenti di ogni collegio, si diminuisce il numero delle decisioni che possono essere emanate in ogni singola udienza.

Ancora si aggiunge: sveltite il lavoro della Cassazione. A questo proposito conviene rilevare che si potrebbe ritornare al sistema della trattazione in camera di consiglio dei ricorsi proposti per motivi non consentiti oppure manifestamente infondati, assicurando al difensore la facoltà di presentare memorie dopo aver avuto notizia delle conclusioni del pubblico ministero. Con questo sistema si concilierebbe una maggiore rapidità della procedura con la esigenza del contraddittorio. È una soluzione che può essere studiata, perché può contribuire ad alleviare la pesantezza del lavoro della Cassazione lamentata dalla Cassazione stessa.

Informo inoltre la Camera che intendiamo subito incominciare il lavoro per la revisione delle circoscrizioni e delle piante organiche.

Voi sapete che con la legge del 27 dicembre 1956 il Governo è stato delegato a rivedere le circoscrizioni territoriali e le piante organiche degli uffici. I criteri direttivi sono fissati nell'articolo 4 di questa legge delega, in virtù della quale si potrà aumentare o diminuire il territorio di ogni circoscrizione, cercando di adeguare le circoscrizioni giudiziarie alle circoscrizioni amministrative: si potranno inoltre sopprimere, istituire e spostare sedi di preture. I competenti uffici del Ministero hanno già preparato tutto il materiale da sottoporre alla commissione consultiva prevista dalla delega. La commissione è composta di deputati, senatori e magistrati, e ci auguriamo possa iniziare e concludere i suoi lavori al più presto.

In questa revisione, secondo il nostro modo di vedere, dovrebbe essere tenuto presente un duplice criterio relativo agli interessi specifici dell'amministrazione della giustizia ed alle esigenze legittime delle popolazioni interessate. In altre parole, bisogna avere riguardo anzitutto al volume degli affari che gravano sopra ciascun ufficio,

avendo particolare considerazione delle proposte dei capi di Corte che hanno studiato specificamente le singole situazioni. Ma bisogna tenere presenti anche le segnalazioni di quelle pubbliche amministrazioni che siano obiettive; bisogna considerare le situazioni geografiche e topografiche, lo sviluppo demografico ed economico dei singoli centri, in modo che la revisione delle circoscrizioni, anziché essere dettata da illusorie e nocive ragioni di prestigio o di opportunità, sia veramente dettata dalla necessità di assicurare a tutti un rapido ed ordinato espletamento dei servizi della giustizia.

Ribadiamo quindi l'opportunità che con rigore si tengano fermi i principi direttivi che già sono stati fissati, e cioè: 1°) non prendere decisioni isolate su singole proposte; 2°) attuare un piano organico di revisione delle circoscrizioni; 3°) respingere con rigore le richieste che siano ispirate a sole ragioni di prestigio locale; 4°) correggere ogni evidente e documentata irrazionalità nella distribuzione del lavoro.

A titolo di orientamento statistico, non possiamo dimenticare che, dopo le opportune soppressioni fatte all'inizio di questo secolo, i tribunali sono diminuiti da 162 a 152 e le preture da 1.535 a 981.

Nella discussione di questo bilancio si è pure affacciata la proposta di affidare istituzionalmente la direzione di più preture a un solo magistrato. Non si tratta di fare ciò che teme l'onorevole Breganze, cioè di istituire un *praetor peregrinus*; si tratta, semmai, dell'opposto, cioè di assicurare un titolare a preture che spesso o per esiguità di lavoro o per posizione geografica, finiscono per non avere un loro titolare stabile. E non si tratta neppure di declassare una pretura a sezioni di un'altra pretura, perché il pretore dovrebbe essere titolare di ambedue le preture.

Comunque si giudichi questa proposta, non mancherebbero vantaggi evidenti: evitare la soppressione di preture che, con una distribuzione razionale del lavoro, corrono serio pericolo di soppressione; assicurare anche alle preture con pochi procedimenti un titolare che ora spesso manca e che è sempre difficile trovare anche in ragione dell'ubicazione di tali preture. In tal modo si avrebbe una distribuzione più organica e più efficiente dei magistrati.

Ed ora prenderò in esame una serie di problemi particolarmente delicati ed urgenti, relativi alla carriera ed al trattamento economico del personale della magistratura.

Primo problema: la tredicesima mensilità che è stata chiesta dal relatore nonché da molti altri oratori che sono intervenuti nella discussione e, in maniera particolare, dall'onorevole Marzano. Su tale materia l'onorevole Murdaca ha presentato un ordine del giorno specifico.

Su ciò, devo essere più che mai preciso, anche per le responsabilità che incombono sul Governo. Devo anzitutto ricordare che l'Associazione nazionale magistrati ritiene che i miglioramenti concessi negli ultimi tempi agli impiegati amministrativi (miglioramenti di cui ho personalmente una non piccola parte di responsabilità nei confronti del ministro del tesoro che arrivò alle sue dimissioni), abbiano determinato un automatico declassamento del trattamento economico dei magistrati riducendo sensibilmente, e forse in qualche caso annullando, la netta differenziazione che era stata operata fra il trattamento della magistratura e il trattamento degli altri dipendenti dello Stato. Ora, per correggere questo sopravvenuto stato di cose e per ristabilire i rapporti quali erano nello *statu quo ante*, si domanda un miglioramento delle condizioni economiche da aggiungere ai miglioramenti che la Magistratura già ottenne con la legge 29 dicembre 1956. Per realizzare questo ulteriore miglioramento l'Associazione nazionale magistrati chiede anzitutto la tredicesima mensilità, che era stata corrisposta ai magistrati fino al 1951 e che poi è stata conglobata nel nuovo trattamento della magistratura, quando si volle che il magistrato avesse un trattamento che — anche nelle singole voci di cui si componeva la retribuzione — fosse completamente differenziato da quello dei dipendenti amministrativi dello Stato. Inoltre, si fa presente che la tredicesima mensilità è ancora oggi percepita dai magistrati che sono collocati a riposo.

La seconda richiesta riguarda gli scatti biennali illimitati che evidentemente si dovrebbero godere dopo esauriti gli scatti quadriennali i quali per il magistrato rappresentano il sostitutivo della progressione dello stipendio dell'impiegato. In sede competente stiamo trattando a fondo queste questioni, e io mi auguro che, con il consenso del tesoro, tali richieste possano essere al più presto accolte non solo per la loro ragione intrinseca ma anche perché le predette richieste sono autorevolmente appoggiate dalla Commissione di giustizia della Camera, come pure dal relatore di questo bilancio.

Alle predette richieste si aggiunge poi la questione del collocamento fuori ruolo dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

magistrati dopo il 70° anno di età. L'Associazione nazionale magistrati ritiene che si possa estendere alla magistratura la situazione giuridica ed economica che, a suo tempo, è stata fissata per i professori universitari dal settantesimo al settantacinquesimo anno di età. In tale periodo, dai 70 ai 75 anni, i docenti universitari assumono la qualifica di professori fuori ruolo e i loro posti sono considerati vacanti a tutti gli effetti, al fine di non danneggiare la carriera dei sopravvenienti. Essendo stato personalmente — come ministro della pubblica istruzione — autore di quell'ordinamento che riguarda le università, cioè avendo, a suo tempo, promosso e attuato l'istituzione dei professori fuori ruolo, dai 70 ai 75 anni, non sembrerà strano che io desideri ricopiare me stesso e quindi interessarmi attivamente perché questa situazione dei fuori ruolo venga estesa anche ai magistrati. Naturalmente, come nel mondo della scuola, si fa riferimento ai gradi più elevati della magistratura cui tutti possono accedere, per merito. Dal settantesimo anno di età e fino al settantacinquesimo, ai fuori ruolo dovrebbero essere affidati incarichi di studio dei problemi legislativi, di preparazione di riforme, di lavori in commissioni di concorsi per esame, di ispezioni, ecc., nonché quegli altri incarichi che troppo spesso finiscono per distrarre i magistrati ordinari dal loro lavoro specifico di giudici. Ne deriverebbe perciò un provvido beneficio per il lavoro della magistratura che potrebbe svolgersi con maggiore regolarità e senza nocive interruzioni, perché i giudici non sarebbero sottratti alle funzioni che sono a loro proprie e che sono particolarmente impegnative essendo più che mai grave il carico dei procedimenti pendenti.

Grande interesse suscita pure il dibattito sul problema delle promozioni. Poc'anzi l'onorevole Rocchetti ha insistito vivamente su questa questione, che merita il più attento esame. Egli sa benissimo che nell'ultima assemblea di Bologna l'Associazione nazionale magistrati ha chiesto che sia abolito immediatamente il concorso per titoli. La richiesta era già stata presentata nel congresso di Venezia del 1952 ed in quello di Torino del 1954, perché si diceva e si dice (e noi potremmo aggiungere anche la nostra modesta conferma) che questo tipo di concorsi non ha fatto buona prova. Di questo parere sono stati qui gli onorevoli Foschini, Caccuri ed altri.

Il Governo è dell'idea di proporre immediatamente un provvedimento per l'abolizione di questo tipo di concorsi, mentre il

Ministero sta elaborando, con qualche difficoltà per la disparità di pareri che sempre vi è stata in tale materia, un nuovo progetto di rinnovamento del sistema delle promozioni nella magistratura. A questo proposito devo esprimere all'Associazione nazionale magistrati un vivo compiacimento perché ha avuto il coraggio, nell'assemblea di Bologna, di rettificare quelle conclusioni alle quali pochi mesi prima era arrivato il congresso di Napoli nel quale si affermò non doversi più parlare di promozioni nel campo della magistratura, ma solo di diverse funzioni. I magistrati — sempre secondo le conclusioni di Napoli — avrebbero dovuto passare dall'una all'altra funzione senza promozioni. Sembra, tra l'altro, che si dimenticasse che la Costituzione, là dove stabilisce le competenze del Consiglio superiore della magistratura (articolo 105) prescrive espressamente che spettano a detto Consiglio le « promozioni » dei magistrati. Ed è logico che ciò sia, perché è logico che ad una gerarchia di valori corrisponda una gerarchia di funzioni ed a una gerarchia di funzioni una selezione di qualità e capacità.

È stata ventilata, ma nessun progetto in proposito è stato ancora elaborato, la proposta di concentrare i tramutamenti durante le ferie estive al fine di impedire che nel corso dell'anno giudiziario ci siano quei continui movimenti che danneggiano seriamente la regolarità del lavoro. Si propone, cioè, che i tramutamenti avvengano durante le ferie estive, al fine di impedire (come ha osservato l'onorevole Breganze) che una stessa causa debba passare da una mano all'altra.

È evidente che la proposta ha i suoi benefici: non si avrebbero vacanze del personale quando il lavoro è più intenso, cioè nei mesi non feriali; potrebbe essere meglio distribuito il lavoro, qualora sia noto in quale epoca si fanno i tramutamenti, così come avviene nel mondo della scuola; il cambiamento di sede avverrebbe nella stagione più idonea per il magistrato stesso e per la sua famiglia. Sappiamo, infatti, che nei trasferimenti dei magistrati — come, del resto, in quelli di tutti gli statali — giocano, oltre i motivi di prestigio e di salute, problemi familiari legati a fatti stagionali, come per esempio l'attività scolastica dei figli, il loro accesso all'università, ecc.

Questa riforma del sistema dei tramutamenti dovrebbe logicamente essere integrata da norme correlative interessanti il collocamento a riposo o il proposto collocamento fuori ruolo i quali dovrebbero avvenire il 30 giugno successivo al compimento del settan-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

tesimo anno di età. Così, anche, se si vuole che il sistema sia veramente organico, l'ingresso nei ruoli dovrebbe avvenire a uguale data. Nel corso dell'anno si dovrebbero avere sostituzioni solo per casi di decesso, di dispensa e di dimissioni.

Ho già detto che questi sono problemi non sufficientemente approfonditi, ma indicano delle aspirazioni che vanno considerate attentamente perché dalla loro soddisfazione potrebbe derivare sicuro beneficio all'amministrazione della giustizia.

Va anche considerata la proposta di concedere ai pretori i 60 giorni di ferie che godono tutti gli altri magistrati, dato che non vi è più alcuna differenza nel sistema di reclutamento e nei ruoli.

Debbo dire una parola tutta particolare per i cancellieri e per i segretari, per queste benemerite categorie di collaboratori dei giudici. Tutti siamo d'accordo nel riconoscere l'inadeguatezza dei loro ruoli, come hanno rilevato gli onorevoli Colasanto e Caccuri, specialmente in considerazione del fatto che i cancellieri vengono utilizzati anche per altre funzioni di grande responsabilità, come per le commissioni di vigilanza e di disciplina. Pensiamo come pesino sui cancellieri le consultazioni elettorali, pensiamo alle attribuzioni di carattere contabile, e potrei fare una critica molto ampia di molteplici funzioni complementari.

Ora, devo dire alla Camera che questa categoria si trova in serio disagio, sente il bisogno di un ampliamento dell'organico e propone pure una riduzione dei limiti massimi di età per permettere una più facile circolazione nei gradi della carriera.

Io devo assicurare i cancellieri ed i segretari che, in questo senso, e con concretezza di propositi, il Ministero intende muoversi. E così anche ci interesseremo degli ufficiali giudiziari, per i quali proprio ieri ho trasmesso al Consiglio dei ministri il disegno di legge che realizza il richiesto conglobamento. Penso che le richieste degli amanuensi, che desidero accogliere, possano essere soddisfatte allargando il ruolo dei dattilografi di recente istituzione, data l'affinità delle due funzioni ed agevolando l'assorbimento degli amanuensi che si trovino in determinate condizioni.

Intendo ora dedicare un'altra parte della mia esposizione agli istituti di prevenzione e pena. Se si fa eccezione degli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale, il numero dei detenuti dello scorso anno, 36 mila, è stato inferiore a qualsiasi anno di questo secolo. Non dimentichiamo

che nei primi anni di questo dopoguerra il numero dei detenuti era quasi il doppio di quello attuale. Questo è un dato da cui dobbiamo partire nelle nostre considerazioni.

Diciamo anzitutto che si impone oggi più che mai la riforma del vecchio regolamento penitenziario. È una richiesta che qui ha avanzato con urgenza l'onorevole Musotto ed io aderisco in pieno alle nobili parole espresse dall'illustre parlamentare. Il Ministero ha già istituito una commissione per la riforma del regolamento penale, presieduta dallo stesso direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, Reale. Sono stati inviati all'estero — in Inghilterra, Belgio e Francia — alcuni alti magistrati per studiare sistemi carcerari particolarmente progrediti, e da queste esperienze di altri paesi confidiamo trarre qualche beneficio concreto. Desidero dichiarare che è giunto il momento di dare esecuzione ai principali consigli e suggerimenti che sono stati forniti dalla ben nota commissione Persico, che ha largamente studiato il problema carcerario italiano ed è arrivata a presentare organiche proposte pratiche.

Ha detto l'onorevole Musotto: umanizzare la pena, rieducare il carcerato, perché in questa maniera avremo la garanzia della sua riconciliazione con la società. Concordo con queste nobili istanze. La nostra filosofia della pena si ispira proprio a questi principi: rispetto della persona umana anche nel colpevole, nel condannato; studio delle carenze morali della sua personalità e delle cause profonde di quelle malattie psicologiche, morali ed economiche dell'organismo sociale che favoriscono la criminalità; ricerca di un trattamento più idoneo per il recupero morale del detenuto attraverso una indispensabile specializzazione degli istituti penitenziari al fine di poter meglio individuare il carattere del colpevole e poter meglio specificare la pena.

Noi tutti sappiamo che i sistemi, pure perfezionatissimi, non fanno miracoli se non si mobilita anche, come ha detto l'onorevole Fumagalli, lo spirito di carità nell'avvicinare gli infelici che si sono macchiati di colpe. Con lo spirito di carità sapremo meglio utilizzare gli importanti ed insurrogabili suggerimenti tecnici della scienza criminologica, della psichiatria, della pedagogia e dell'etica. La scienza e la tecnica, che hanno per oggetto la criminalità, sono arrivate, in Italia come in altri paesi, a delle conclusioni veramente innovatrici per modernità di concetti e umanità di fini.

Mi dispiace molto, onorevole Colitto, che ella abbia detto che il trattamento dei nostri detenuti è eccessivamente buono, ed è quasi un'offesa agli onesti che sono fuori del carcere. (*Commenti*).

Credo che una smentita delle sue impressioni si potrebbe avere facilmente. Basterebbe aprire le porte del carcere e vedere quanti reclusi, malgrado il trattamento magnifico che ella vede, resterebbero dentro. (*Si ride*).

Noi non vogliamo la costrizione negativa: ed in ciò siamo all'avanguardia del progresso in materia penitenziaria. Cioè non vogliamo la costrizione distruttiva che per secoli è stata considerata come la caratteristica essenziale della pena, e che consiste nell'ozio forzato che degrada la personalità. Noi vogliamo la costrizione costruttiva, la quale si realizza con tre strumenti già adottati nelle nostre carceri ma ancora da sviluppare adeguatamente. Cioè: il lavoro del detenuto, la istruzione del detenuto, l'assistenza spirituale per il detenuto credente.

Anzitutto, il lavoro. Ricordiamo che quasi la metà dei detenuti oggi lavora: 15 mila su 36 mila, di cui circa 10 mila addetti a servizi agricoli ed industriali. Tale lavoro è retribuito. E debbo a questo proposito rendere omaggio ai benemeriti maestri d'arte, che, con sacrifici non lievi, tanto contributo danno alle attività di lavoro nelle nostre carceri. Inutile dire che il lavoro va sviluppato al massimo e che faremo in tale campo il più grande sforzo possibile.

In materia di istruzione — che va dalla scuola popolare, per combattere l'analfabetismo dei detenuti, alle scuole elementari e, attraverso le scuole di avviamento e le medie, arriva fino agli istituti tecnici — noi cerchiamo, e dobbiamo sempre più cercare di approfittare della triste ventura del reo per conciliare l'individuo con la società, servendoci della cultura che è un valore non solo individuale ma anche sociale, come la lingua che è, ad un tempo, il più individuale e il più sociale dei valori. Il delitto è spesso frutto di ignoranza e talore è rivolta colpevole contro ingiustizie pure colpevoli e tollerate: quindi illuminando la mente del recluso ed educandolo ad una coesistenza pacifica nella giustizia sociale faremo veramente opera di redenzione e di riscatto. Oltre 400 educatori già insegnano in queste scuole e il nostro desiderio è di aumentare notevolmente questa attività culturale veramente redentrice.

All'assistenza intellettuale aggiungiamo l'assistenza spirituale e quella religiosa, per i credenti, con le quali desideriamo portare in

questo oscuro e sconsolato mondo di pena e di tristezza una luce di speranza che sollevi l'individuo dall'umiliazione della colpa.

Permettete che renda omaggio qui in Parlamento a tutto l'infaticabile personale civile, militare e religioso delle nostre carceri, ai direttori, agenti di custodia, cappellani, suore, a tutti coloro che si sacrificano al servizio di un'umanità sofferente che ha bisogno di una mano fraterna per ascendere lungo la faticosa via della redenzione.

Assicuro gli agenti di custodia che, proprio in rapporto a recenti accordi con il tesoro, è stato differito il previsto riassorbimento di posti, sicchè, sia pure indirettamente, il ruolo viene aumentato dei posti che avrebbero dovuto essere eliminati. Tale situazione permetterà di venire incontro a particolari necessità in questo settore.

Onorevole Della Seta, le sono molto grato di aver portato l'attenzione del Parlamento sul problema della delinquenza minorile. Ella ha parlato della carenza dell'educazione familiare e scolastica. Debbo dire al Parlamento (e mi auguro che la mia parola possa avere un'eco nel vostro animo, onorevoli colleghi) che il nostro cuore di padri è profondamente ferito ed angosciato quando assistiamo ad episodi che quasi ogni giorno accadono sotto i nostri occhi. La coscienza pubblica è profondamente scossa. È scossa in maniera particolare per recenti fatti accaduti nel campo della delinquenza minorile. Ci troviamo di fronte a fatti che rivelano una assenza assoluta di educazione, a fatti che denunciano il decadimento del nostro costume morale e sociale; ci troviamo di fronte in alcuni casi non ad una assenza di educazione ma a forme errate di educazione. Cioè, l'educazione sbanda raramente verso l'eccesso della severità, normalmente verso l'eccesso dell'indulgenza. Ci troviamo di fronte ad altre situazioni ancora nelle quali è determinante un deteriore stato fisiopsichico del giovane, stato che spesso è conseguenza dei turbamenti e dei tormenti della guerra, i quali pesano ancora sull'animo della nostra gioventù, logorandone i poteri inibitori.

Il problema della delinquenza minorile è un problema educativo prima di essere un problema penale. Dobbiamo puntare, è evidente, anzitutto sulla famiglia, perché quasi sempre è il disordine della famiglia che crea fatali disordini nella stessa innocenza incolpevole, è il disordine della famiglia che ha conseguenze morali talora tragiche. Noi uomini responsabili dobbiamo dire alto e forte che tutte le forze morali della società devono

essere mobilitate al fine di limitare, comprimere e impedire la delinquenza minorile. Dobbiamo rivolgerci poi alla scuola, ed anche alle istituzioni educative extrascolastiche, affermando l'urgenza del loro intervento più attivo per neutralizzare l'opera distruttiva che ogni giorno gli spettacoli, la stampa poliziesca ed i periodici deteriori compiono sulla gioventù (*Applausi al centro*), minando — ed è questo l'aspetto grave — la stessa opera costruttiva dei nostri benemeriti educatori.

Onorevoli colleghi, voi m'intendete bene. Parlo agli uomini di tutti i partiti, perché parlo al cuore dei padri. Dobbiamo dire: aiutateci e aiutiamoci, perché non è certo per questa libertà che noi abbiamo combattuto la nostra lotta politica. Noi sappiamo che la libertà si realizza solo nell'ubbidienza alla legge morale. Sappiamo che il problema della libertà è un problema di coscienza prima di essere un problema giuridico, politico, sociale. Quali uomini liberi noi potremo costruire se non costruiamo le coscienze dei giovani? (*Applausi al centro*).

Il Ministero lavora già attivamente per la rieducazione dei minorenni, e lavorerà sempre più. È stato già istituito il servizio sociale specializzato per i problemi della rieducazione minorile. Ma ora bisogna superare la fase sperimentale di questo Servizio sociale ed arrivare ad una fase sistematica. Sono quindi lieto di annunciare che presenteremo tra breve un disegno di legge proprio per dare una forma organica ai servizi di assistenza minorile istituendo per questa funzione di particolare delicatezza morale un ruolo permanente di servizio sociale.

Ugualmente, abbiamo sviluppato e intendiamo sempre meglio sviluppare l'assistenza ai figli dei detenuti e dei liberati dal carcere. E a questo proposito sono lieto di informare che è stato concluso un accordo con l'Ente nazionale per la protezione del fanciullo, al quale è affidata l'assistenza dei figli dei detenuti ed anche dei figli dei liberati dal carcere. Tale assistenza deve mirare ad essere non solo un pronto soccorso nel caso dell'arresto del padre, ma anche un'assistenza organica che può arrivare ad affidare i figli a famiglie o istituti che siano lontani dai centri di infezione o di delinquenza.

Sempre più vigile e attiva deve essere la nostra opera nel campo dell'assistenza post-carceraria, e ringrazio gli oratori che nel corso della discussione hanno posto in rilievo — come pare è detto in un ordine del giorno — che i 300 milioni stanziati nel bilancio non

sono certamente sufficienti per la grande opera di assistenza di coloro che, usciti dal carcere, cercano lavoro, desiderando il reinserimento in una società non sospettosa ma amica. Noi vogliamo soprattutto lavorare con i benemeriti patronati sociali previsti dall'articolo 149 del codice penale.

L'edilizia giudiziaria e carceraria meriterebbe una ben lunga trattazione. Voi sapete che, in questa materia le leggi si sono già rivelate insufficienti se non assurde. Basti pensare che si parte dal presupposto di ritenere che tutti i comuni abbiano la possibilità di sostenere le spese per i locali e per i mobili degli uffici della giustizia, per costruire e riparare edifici, pagare pigioni, provvedere alla manutenzione degli ambienti. Tutto ciò appartiene al mondo dei pii desideri o delle ridicole illusioni. E allora si ricorre — spesso attraverso l'interessamento di voi parlamentari — alla ricerca e alla richiesta di contributi statali. Nel nostro bilancio è stanziato un miliardo 736 milioni per contributi a favore dell'edilizia giudiziaria.

È nostro dovere distribuire il contributo nella maniera più equa, ma in questo modo non si curano efficacemente i mali, che sono mali del sistema. A tale proposito devo ringraziare l'onorevole Gorini il quale ha detto molto chiaramente: le leggi sono inadeguate. Bisogna compiere nuovi passi innanzi.

Sono stati compiuti, di recente, tre passi, ed essi vanno tenuti presenti, perché è in questa situazione che oggi possiamo lavorare: 1°) con legge, si sono autorizzati i comuni ad utilizzare i contributi ordinari anche per la costruzione, la ricostruzione ed il restauro dei palazzi di giustizia; 2°) è stato istituito un contributo statale integrativo di 1 miliardo all'anno proprio a questo fine; 3°) una legge speciale ha destinato ben 10 miliardi per i palazzi di giustizia di Roma, Napoli e Bari.

Alla vigilia di effettuare la distribuzione del contributo statale integrativo, distribuzione per la quale le pratiche sono già istruite, desidero ricordare a voi, onorevoli colleghi, i due criteri preferenziali che vengono adottati: 1°) più urgente necessità di ambienti per gli uffici della giustizia; 2°) maggiori ristrettezze finanziarie dei comuni interessati.

Qualcuno lamenta le difficoltà finanziarie che vengono messe innanzi dagli istituti finanziari, oppure lamenta gli altri tassi di interesse. Noi desideriamo aiutare gli interessati nella soluzione di questi problemi tecnici, ma il problema nostro immediato è quello della ripartizione del fondo.

Le difficoltà si ingigantiscono quando veniamo a trattare dell'edilizia carceraria. La proposta del relatore per una legge che autorizzi lavori a pagamento differito ha tutti i noti inconvenienti tecnici e finanziari di questo tipo di leggi.

Gli studiosi della situazione dell'edilizia carceraria ripropongono oggi *in toto* questo problema, sostenendo giustamente che si impone un piano di rinnovamento integrale degli edifici carcerari. È questo un problema fondamentale, un problema di umanità e di civiltà.

Vogliamo veramente, come si è detto, individualizzare e specializzare la pena per il recupero morale e sociale dell'individuo? Noi non riusciremo mai a raggiungere questo fine senza attrezzature e ambienti adeguati.

Per questo, intendiamo prendere le mosse dalle conclusioni della commissione Persico del 1950 e adattare l'attrezzatura carceraria alle esigenze del nuovo costume: lavoro durante la giornata, isolamento di notte, mai l'ozio nelle carceri, rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Sosteniamo quindi non solo la necessità ma l'urgenza di un piano il quale provveda a tutta la popolazione delle carceri, cioè a poco più di 30 mila carcerati. Calcolando che — in materia di edilizia — il costo per ogni posto letto può essere di circa 2 milioni, il piano si realizzerebbe con la spesa globale di circa 60 miliardi, i quali potrebbero essere stanziati in dieci annualità con una spesa di 6 miliardi all'anno. La somma, per quanto notevole, non è di impossibile realizzo. Per questa via evremmo una garanzia sicura del rinnovamento totale, e con criteri moderni, di tutta l'attrezzatura carceraria italiana e, quindi, potremmo uscire da quella condizione di minorità in cui ci troviamo da tempo in questo settore. Come vedete, onorevoli colleghi, abbiamo cercato di porre in termini schematici, ma risolutivi, uno dei problemi più gravi dell'amministrazione della giustizia. Confidiamo molto nel vostro aiuto per questa grande opera di civiltà che può essere realizzata a fini umanitari e con criteri scientifici, cioè con la differenziazione non nominale ma reale degli stabilimenti, con il decentramento degli istituti di pena delle zone abitate, e con l'istituzione effettiva di gabinetti di osservazione, di cliniche psichiatriche, di ospedali, sanatori, scuole, laboratori, ecc.

Alcune parole ancora per gli ordini e i collegi professionali. Il Senato si è dichiarato favorevole ad una legge generale che si proponga di meglio caratterizzare la personalità

giuridica pubblica degli ordini e dei collegi professionali. Presto provvederemo a questa legge.

Mentre invio a tutti gli ordini professionali un cordiale saluto, che so da voi condiviso, posso soffermarmi solo — data l'ora tarda — su alcuni problemi dell'ordine forense e dell'ordine dei giornalisti, data l'attualità delle questioni che, sia l'uno che l'altro, hanno sul tappeto.

Al congresso nazionale forense di Bologna mi sono impegnato in maniera categorica di portare al Consiglio dei ministri il disegno di legge sul nuovo ordinamento della professione di avvocato e di procuratore. È quello che farò al più presto, perché il lavoro è pressoché terminato. Devo precisare che tale lavoro si è basato quasi totalmente sulle conclusioni dei congressi forensi, sulle proposte del benemerito Consiglio nazionale forense e sull'importante progetto Calamandrei relativo a questa materia.

Il fondamentale provvedimento ha il fine di garantire l'indipendenza e l'assoluta autonomia dell'ordine forense; ha, inoltre, il fine di dare ad esso finalmente un ordinamento organico e democratico. L'ultimo problema che ci resta da risolvere, in relazione ai voti del congresso di Bologna, e alla tesi così autorevolmente espressa dal Presidente De Nicola in seno al congresso, è il problema della sostituzione del pubblico ministero, in seno all'ordine stesso, con un altro organo dell'ordine che abbia funzione analoga a quella attuale del pubblico ministero, al fine di assicurare la piena autonomia dell'ordine stesso.

La nostra attenzione sarà anche diretta a far sì che il sistema selettivo degli avvocati possa essere sempre meglio perfezionato, come vivamente desiderano gli avvocati stessi. Ho proposto al congresso forense di Bologna (è una vecchia proposta che già presentai in sede di riforma della scuola) di istituire un biennio di specializzazione per la carriera forense dopo i 4 anni di studio del diritto, comune a chi intende accedere ad altre carriere, quali la magistratura, i pubblici uffici, ecc. Oltre la specializzazione universitaria, dovrebbe essere resa più rigorosa la severità del periodo di pratica professionale. Il fine che ci proponiamo è di risolvere il problema dell'eccessivo affollamento degli albi di questa professione non con il *numerus clausus*, ma attraverso una più severa selezione che difenda la qualità dall'offensiva della quantità.

Circa i problemi dell'ordine dei giornalisti, devo ricordare che per i reati commessi a mezzo della stampa è davanti a voi il progetto

del Governo relativa agli articoli 57 e 58 del codice penale. Sulle ultime formulazioni che sono state proposte dal Governo e che emendano il testo precedente, escludendo pure la revisione della legge del 1948, concordano anche gli organi responsabili della Federazione nazionale della stampa che hanno dato al Governo una intelligente e preziosa cooperazione.

È fermo nostro proposito di lavorare per concludere al più presto questi lavori in seno alla Commissione e per portare a termine le proposte in Assemblea al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ho avuto un colloquio con il presidente della Commissione, onorevole Tosato, proprio su questo problema per cercare di potere accelerare i lavori. Mi son permesso di interromperla per informarla di questo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio, signor Presidente, perché abbiamo veramente urgenza di concludere nel senso concordato. Anche con particolare riguardo alla sentenza della Corte costituzionale vogliamo che sia chiaramente espresso nel codice il principio della Costituzione relativo al carattere personale della responsabilità.

Circa gli altri problemi della stampa, mi sia permesso augurare successo ai comitati giustizia-stampa, che sono stati istituiti dai giornalisti in cooperazione con i magistrati per la trattazione della delicata materia giudiziaria.

Desidero anche dal banco del Governo congratularmi vivamente, e sono certo che voi vi associerete a queste mie parole, con la Federazione nazionale della stampa, la quale ha promulgato un « codice etico » del giornalismo al fine di contribuire all'autodisciplina della stampa.

E, considerando l'interesse dell'opinione pubblica e degli organi dello Stato su questo argomento, permettetemi che qui, in quest'aula, ricordi alcuni dei principi fondamentali che sono fissati in questo « codice etico », approvato all'unanimità degli organi direttivi e responsabili delle Federazioni dei giornalisti e degli editori. Esso vuole essere impegno morale per ogni giornalista e per ogni editore nell'esercizio della loro delicata funzione morale e sociale.

Questo codice dice fra l'altro: « Devono essere rigorosamente rispettate le esigenze della verità, l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie. Nella vita delle libere istituzioni dello Stato democratico è doveroso cooperare alla retta formazione dell'opinione pubblica. L'attività

giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, sia pubblica che privata, del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro legittime funzioni. La pubblicazione di notizie e commenti non deve turbare la coscienza morale della collettività. Non devono mai essere fomentati istinti malsani né sentimenti morbosi. È doveroso rettificare notizie che risultino inesatte ».

Ho citato testualmente alcuni articoli; altri ne potrei citare, non meno importanti. Auguro che questi canoni, come vuole la categoria dei giornalisti e degli editori, siano sempre vivi nella loro coscienza morale e civile, costituiscano una operante *magna charta* del giornalismo. Il codice propone anche di istituire una corte d'onore per rendere efficienti e vincolanti, nell'ambito della categoria, i principi codificati.

Desidero pure dichiarare ai giornalisti che faremo il massimo sforzo per portare al più presto in discussione il progetto presentato e modificato con gli ultimi suggerimenti della Federazione della stampa riguardanti l'istituzione del Consiglio dell'ordine e l'albo professionale dei giornalisti in modo da dare a questa professione un ordinamento organico e democratico nel pieno rispetto dei principi costituzionali, nonché della libertà e responsabilità della stampa.

Onorevoli colleghi, ho finito. Voi avete potuto valutare in sintesi il nostro bilancio considerando l'aumento della spesa; siamo passati da 53 miliardi a 62 miliardi. È un aumento di 9 miliardi, un aumento del 17 per cento delle spese per la giustizia. Si tratta soprattutto di aumenti di stipendi, perché la spesa per l'incremento dei ruoli e dei servizi è scarsa. Quindi, non è — come qualcuno ha detto — un bilancio di « stasi », almeno per quanto riguarda il trattamento del personale.

È per me un onore e un gradito dovere associarmi all'elogio che qui è stato fatto dal relatore e da molti colleghi ai magistrati delle corti, dei tribunali, delle preture, ai giudici conciliatori, a coloro che appartengono alla giustizia giudicante e alla giustizia requirente, ai loro collaboratori, ai cancellieri, ai segretari, agli ufficiali giudiziari, al personale delle carceri, a tutti coloro che appartengono all'amministrazione della giustizia. Faccio mie le nobili parole pronunciate ieri dall'onorevole Formichella: « L'ordine giudiziario ha bene servito il paese ». Come modesto professore di filosofia del diritto ho la sola ambizione di mettere il mio lavoro a servizio di coloro che sono i veri ministri del diritto, cioè i magistrati, i loro collaboratori, e gli avvocati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Dobbiamo unirvi ai loro sforzi con quei propositi di cui ha parlato l'onorevole Della Seta: vogliamo buone leggi e buoni magistrati. È un linguaggio molto semplice ma molto profondo, chiaro e intuitivo. Ringrazio infine l'onorevole Degli Occhi il quale ha affermato un principio che particolarmente ci deve stare a cuore: « La giustizia è di Dio, il diritto è degli uomini ». Noi desideriamo, appunto, lavorare perché la giustizia di Dio sempre meglio informi il diritto storico, cioè il diritto degli uomini. (*Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni*).

Risultato della votazione per schede.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per la elezione di un segretario di Presidenza:

Votanti 362

Ha ottenuto 161 voti l'onorevole Amendola Pietro.

Voti dispersi 11, schede bianche 190.

Proclamo eletto segretario di Presidenza l'onorevole Amendola Pietro e, poichè lo vedo presente in aula, lo invito a prendere posto al banco della Presidenza. (*Vivi applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Bernardi Guido — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bonomelli — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bozzi — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Camangi — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Caramia —

Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cerreti — Cervellati — Chiaramello — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — De Biagi — De Capua — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Marsanich — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Filippo — Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Faralli — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Ingrao — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — Lenoci — Li Causi — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Mancini — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Maxia — Mazzali — Melloni —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Menotti — Merizzi — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Michelini — Minasi — Momoli — Montanari — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pedini — Pelosi — Perdonà — Petrilli — Petrucci — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pit-zalis — Pollastrini Elettra — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silvestri — Simonini — Sorgi — Spallone — Sparapani — Stella — Storch — Stucchi.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tessauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villani — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bernardinetti — Bolla — Bovetti.
Calvi — Caronia — Chiarini — Colognati — Cucco.

Di Bernardo — Dominedò.

Farinet.

Giglia.

Lucifero.

Malvestiti — Martino Edoardo — Marzotto.

Negrari.

Piccioni.

Rumor.

Sammartino — Sangalli — Scarascia — Scoca — Sodano — Spadazzi — Spadola — Spampanato — Spataro.

Valsecchi — Viale — Vigo — Viviani Arturo.

Zanotti.

(concesso nella seduta odierna)

Arcaini.

Ballesi.

Codacci Pisanelli.

Ebner.

Ferrara Domenico.

Montini.

Nenni Pietro.

Taviani.

Vedovato.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, Segretario, legge:

La Camera,

in relazione alla legge 27 marzo 1956, n. 1443, con la quale venne delegata al Governo la facoltà di istituire nuovi uffici pretorili;

ritenuta l'urgenza di venire incontro alle sempre più pressanti esigenze della popolazione della città di Sesto San Giovanni e dei comuni vicini, dando a Sesto, che ormai è prossima ai 60 mila abitanti e coi comuni vicini supera i 100 mila, una sua propria pretura,

invita il Governo

a rompere gli indugi e nel più breve termine possibile, comunque entro l'anno in corso, promuovere un provvedimento atto ad istituire la pretura di Sesto San Giovanni, con giurisdizione anche sui comuni contigui di Cinisello, Cologno Monzese, Brugherio, Bresso e Cusano Milanino.

BERNARDI.

La Camera,

considerata l'importanza costituzionale del diritto di voto e del suo concreto esercizio;

ritenuto che la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le successive integrazioni e modificazioni, sia complicata, farraginosa ed anacronistica,

impegna il Governo

a porre con urgenza allo studio la revisione per adeguarla meglio alle sue finalità pratiche e alle più moderne concezioni dell'elettorato attivo.

CAPALLOZZA, GIANQUINTO, BUZZELLI.

La Camera,

ritenuto che la repressione delle frodi, che hanno causato e continuano a causare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

gravi danni al lavoro di milioni di viticoltori, esige una sollecita applicazione delle sanzioni di legge contro i criminali del vino,

invita il Governo

a rendersi interprete presso la magistratura dell'appello che tutti gli operatori onesti del settore vitivinicolo nazionale rivolgono fiduciosi alla comprensione ed alla solidarietà dei giudici nazionali perché siano svolti con la maggiore sollecitudine possibile i procedimenti a carico delle persone denunciate per violazione delle norme vigenti contro la sofisticazione del vino.

BRUSASCA.

La Camera,

considerato quanto sia lunga ed onerosa attualmente la procedura per ottenere dagli istituti di credito mutui fondiari e di miglioramento agrario,

invita il Governo

a valutare con sollecitudine l'opportunità di adottare l'istituto di un privilegio legale nuovo o comunque di modificare l'istituto ipotecario vigente, così da snellire, soprattutto nell'interesse dei piccoli proprietari, i numerosi adempimenti legali.

BONTADE MARGHERITA.

La Camera,

considerate le necessità funzionali degli uffici giudiziari e di quelli dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, in relazione ai loro compiti attuali;

considerate le giuste aspirazioni del personale addetto;

considerato l'inumano trattamento degli amanuensi giudiziari che operano con compensi irrisori e senza i riconoscimenti che le leggi garantiscono a tutti i lavoratori dipendenti da aziende pubbliche e private,

fa voti

ché il Governo promuova:

a) l'adeguamento delle carriere del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, a quelle degli altri impiegati dello Stato, istituendo anche il ruolo direttivo di gruppo A, fino al grado IV, con posti da coprire, nei gradi non iniziali di carriera, mediante concorsi interni fra i muniti dei necessari titoli di studio;

b) la sistemazione urgente, in un ruolo speciale di dattilografi giudiziari, degli amanuensi giudiziari assunti in base all'articolo 99 del decreto legge 8 maggio 1924, n. 745.

COLASANTO.

La Camera,

ritenuto che urge attrezzare di idonee sedi giudiziarie i tribunali della regione calabrese,

invita il Governo

a venire incontro a tali esigenze accogliendo le istanze già a tale scopo presentate per usufruire delle provvidenze legislative in atto.

ANTONIOZZI.

La Camera,

considerata l'importanza e l'urgenza di risolvere il problema del servizio dei locali giudiziari;

ritenuto che la legge 15 febbraio 1957 n. 26, è un valido strumento che, se bene applicato, può contribuire in modo positivo ad avviare a soluzione il problema stesso,

invita il Governo,

seguendo una corretta interpretazione della predetta disposizione, in correlazione con l'articolo 1 della precedente legge 25 giugno 1956, n. 702, ad autorizzare i comuni ad erogare anche direttamente il contributo integrativo che venisse loro concesso in virtù del richiamato provvedimento legislativo 15 febbraio 1957, n. 26.

GORINI.

La Camera,

considerato che gli assistenti sociali che lavorano negli istituti di rieducazione per i minorenni, pur assolvendo a funzione di grande importanza, non hanno un regolare rapporto di impiego e i compensi loro corrisposti sono assolutamente irrisori,

invita il Governo

a predisporre le opportune misure affinché sia normalizzato il rapporto d'impiego degli assistenti sociali che lavorano per conto del Ministero di grazia e giustizia.

DI MAURO.

La Camera,

considerate le gravi lacune esistenti nella organizzazione e nel funzionamento degli organi ed uffici preposti all'amministrazione della giustizia in Sardegna;

considerato che all'unica corte della Sardegna, ai 6 tribunali ed alle 56 preture sono stati assegnati secondo le tabelle organiche vigenti 185 magistrati togati, di cui 158 della magistratura giudicante e 27 del pubblico ministero, mentre in realtà vi è uno scoperto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

di circa il 20 per cento di magistrati, ossia di oltre 30 magistrati su 185, imponendo in tal modo uno sforzo eccessivo al personale attualmente presente;

considerato inoltre che nell'isola le condizioni dell'edilizia giudiziaria, nonché dell'arredamento e dell'attrezzatura degli uffici — già gravemente deficienti nel periodo prebellico — sono divenute ancor più gravi nel dopoguerra;

considerata ancora l'urgenza della istituzione in Sardegna degli organi ed istituti previsti per i minorenni,

considerato infine che una sola corte d'appello in Sardegna non è più sufficiente per la mole di lavoro che ad essa compete, e poiché l'ubicazione di essa — nel capoluogo della regione, a Cagliari — rappresenta grave inconveniente e disagio per quanti ad essa devono ricorrere dalle zone più lontane dell'isola.

invita il Governo

ad esaminare con particolare attenzione ed urgenza i problemi del funzionamento della amministrazione della giustizia in Sardegna, e precisamente

1°) al completamento degli organici dei magistrati assegnati;

2°) ad affrettare le necessarie opere di edilizia giudiziaria, e il completamento o rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature occorrenti;

3°) ad assegnare all'isola gli organi ed istituti per i minorenni;

4°) ad istituire una seconda corte d'appello, nella città di Sassari, per la parte settentrionale dell'isola, come da richiesta avanzata da tempo dal collegio degli avvocati e dagli enti pubblici di Sassari e provincia.

POLANO.

La Camera,

visto che finora non ha avuto alcuna applicazione la legge 21 dicembre 1953, che prescrive maggiori facilitazioni per la concessione della liberazione condizionale ai partigiani condannati per reati dichiarati politici,

invita il ministro di grazia e giustizia

ad esaminare sollecitamente i numerosi casi che rientrano nella sfera di applicabilità della legge suddetta al fine di concedere il beneficio a tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste per ottenerlo.

GULLO.

La Camera,

in considerazione dello spirito e dei motivi che furono a base dell'approvazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, e del fatto che il trattamento economico differenziale che si intendeva stabilire con le altre categorie di funzionari statali è stato annullato dai provvedimenti posteriori che hanno agevolato la posizione di questi ultimi fino quasi al punto, non soltanto di annullare la distanza, ma in alcuni casi addirittura ponendoli in condizioni di vantaggio,

considerato che la tredicesima mensilità è un beneficio economico del quale godono tutti i dipendenti di aziende private e dello Stato, nonché della stessa amministrazione di giustizia, e che la corresponsione importa un onere complessivo non ingente per il Tesoro,

ritenuto che le mansioni affidate ai funzionari civili carcerari sono molto simili, e forse più delicate, di quelle dei dirigenti di pubblica sicurezza, per i rischi e le responsabilità che comportano, e che a questi ultimi, con decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 409, la misura delle indennità di servizio speciale è stata elevata, mentre per i primi, che rappresentano meno di mille unità, non si è provveduto analogamente e le indennità penitenziarie previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, non sono state adeguate,

invita il Governo:

a) a predisporre il disegno di legge per la concessione della tredicesima mensilità ai magistrati,

b) a promuovere un provvedimento per elevare e rendere adeguata la misura dell'indennità di servizio penitenziario ai funzionari civili carcerari.

MURDACA.

La Camera

invita il Governo:

a predisporre i provvedimenti necessari a far sì che tutte le spese inerenti al funzionamento della giustizia siano poste a carico dello Stato, esonerando conseguentemente le amministrazioni locali;

a sistemare convenientemente le sedi degli uffici giudiziari, e particolarmente il palazzo di giustizia di Forlì, che, iniziato prima dell'ultimo conflitto mondiale, non è stato ancora ultimato.

MACRELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

La Camera

invita il Governo

a presentare al Parlamento, in tempo perché possa essere approvato durante la presente legislatura, un disegno di legge che regoli per intero le varie categorie di personale dei centri di rieducazione e che contemporaneamente separi la direzione del settore minorile da quello penitenziario.

FUMAGALLI.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari di Frosinone, pur essendo stata ultimata da tempo la costruzione della nuova sede, non sono in grado di funzionare per la mancata fornitura di mobili ed impianti;

considerato che il nuovo palazzo di giustizia dovrebbe far parte delle opere che il Capo dello Stato dovrà inaugurare nel corso della sua visita nella provincia predetta,

invita il Governo

a predisporre sollecitamente il finanziamento delle attrezzature dei detti uffici, accogliendo le istanze presentate dagli enti e categorie interessate.

SILVESTRI.

La Camera,

considerata la necessità di intensificare l'assistenza ai liberati dal carcere, al fine di recuperarli permanentemente alla società evitando ricadute derivanti troppo spesso dall'abbandono e dall'isolamento in cui essi vengono a trovarsi al momento della loro dimissione dal luogo di pena;

constatata la inadeguatezza del fondo all'uopo stanziato nel capitolo 95 del bilancio in esame;

impegna il Governo

a tener presente il grave problema in sede di compilazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59, portando ad un miliardo lo stanziamento del capitolo in oggetto.

GARLATO.

La Camera,

premesso che con la legge 1944 furono dichiarate giuridicamente inesistenti le sentenze della magistratura emesse per la coazione morale esercitata dal fascismo;

che in conseguenza furono ricelebriati processi per spedizioni punitive fasciste avvenute dal 1919 al 1924 e furono condannati cittadini già assolti dalla magistratura;

che a favore di costoro non fu mai emanato alcun provvedimento di clemenza, ogni provvedimento del genere datando solo dall'8 settembre 1943;

che quindi esistono condanne contro latitanti per fatti avvenuti quasi 40 anni or sono; tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a risolvere tali casi con opportuni provvedimenti di clemenza.

FORMICHELLA, MADIA, FOSCHINI.

PRESIDENTE. Gli ultimi cinque ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non avrei nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno Bernardi, ma si tratta di materia da sottoporre per legge alla commissione consultiva. Quindi non posso che sottoporre a questa la richiesta contenuta nell'ordine del giorno.

All'onorevole Capalozza debbo far presente che le leggi elettorali sono di competenza del Ministero dell'interno. Non sono contrario alla sostanza dell'ordine del giorno, ma non la posso accettare che come una raccomandazione da sottoporre al collega Tambroni.

Accetto la richiesta contenuta nell'ordine del giorno Brusasca. Il disegno di legge di ratifica che la Camera sta discutendo dimostra che, per quanto riguarda le frodi, siamo proprio sulla via che il collega Brusasca indica.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Bontade Margherita che chiede la attuazione di una ragione di prelazione per i mutui ipotecari.

Non posso invece accettare la prima parte dell'ordine del giorno Colasanto perché gli uffici giudiziari non possono avere a capo che un dirigente dell'ordine giudiziario e non un amministrativo. Accetto invece la seconda parte relativa alle rivendicazioni di una particolare categoria.

All'onorevole Antoniozzi devo far presente che la Calabria, nella distribuzione precedente, ha avuto una parte superiore alle altre regioni. Mi auguro che si possa continuare: in questo senso accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

Come raccomandazione accetto pure l'ordine del giorno Gorini, naturalmente previ accordi coi ministri dell'interno e del tesoro.

All'onorevole Di Mauro ho già risposto. Per le assistenti sociali stiamo predisponendo un disegno di legge.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Per il problema affacciato dall'ordine del giorno Polano, sono stati chiesti i necessari pareri che però sono stati negativi, in quanto il volume del lavoro non giustificerebbe la istituzione a Cagliari di una corte di appello. È invece allo studio la proposta di istituirci una sezione: penso che questo possa soddisfare l'onorevole Polano, il cui ordine del giorno accetto come raccomandazione. Allo stesso collega notifico che è già in corso di studio la possibilità di utilizzare un ambiente come sede dell'istituto di rieducazione. Anche a questo riguardo, dunque, si sta facendo quanto l'onorevole Polano richiede.

Vecchia questione quella sottoposta dall'onorevole Gullo e ripetutamente dibattuta. Egli ritiene che la legge 21 dicembre 1953 relativa alle liberazioni condizionali, non sia mai stata applicata. Il Ministero ritiene, invece, ed insiste nel ritenere che tale legge sia applicata. Sono stati ammessi a liberazione condizionale 35 condannati ex partigiani, di cui 23 si trovano nelle condizioni della lettera a), e 12 in quelle della lettera b). Potrei dare una lunga documentazione, ma mi limiterò a citare qualche caso. Hanno ottenuto la liberazione condizionale: Santa Caterina Aldo condannato all'ergastolo; Bartolosi Valentino, Franceschini Renzo, Fornasati Antonio, condannati a morte; Canova Gaetano condannato all'ergastolo; Mazzolani Rino condannato a 28 anni di reclusione, Matrici Domenico condannato a 21 anni, Masetti Walter condannato a 24 anni, Soda Armando condannato a 25 anni, Piccini Remo e Medici Renzo condannati a 30 anni, Bizzarri Ennio condannato a 24 anni, Bizzarri Renzo condannato a 24 anni, Zauli Renato condannato a 24 anni, ecc. Però l'onorevole Gullo sostiene che costoro potevano ottenere questo beneficio indipendentemente dalla legge 21 dicembre 1953. A questo proposito bisogna precisare innanzitutto che si tratta di una facoltà dell'organo competente di applicare o non applicare la legge. In secondo luogo devo dire che gli uffici insistono che nei casi che io ho citato i beneficiati non avrebbero potuto ottenere il beneficio che hanno ottenuto in funzione delle norme del codice penale. Questa è la situazione. Comunque, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, perché desidero mettermi su questa strada. Le pratiche cui allude l'onorevole Gullo saranno tenute in particolare evidenza per le revisioni periodiche che faremo; e in relazione al suo ordine del giorno cercheremo di accelerare la revisione stessa.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Murdaca.

Assicuro l'onorevole Macrelli che nella distribuzione dei fondi sarà tenuta presente la sua richiesta, presentata varie volte negli anni scorsi.

Accetto l'ordine del giorno Fumagalli.

Quanto all'ordine del giorno Silvestri, vedremo di tenere presente la sua segnalazione.

Si terrà pure conto di quanto è richiesto dall'onorevole Garlato.

Circa l'ordine del giorno Formichella, osservo che si è già fatto molto per questa strada; però, per la grazia vi sono condizioni essenziali invincibili. L'ordine del giorno fa voti affinché la facoltà di grazia venga più ampiamente usata. Posso assicurare che questo è un mio vivo desiderio.

FORMICHELLA. Si tratta di condannati per le spedizioni punitive di 40 anni fa.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi è stato citato il caso di un condannato a 24 anni, la cui condanna è stata ridotta a due anni, e che è latitante. Non manca quindi la buona volontà, ma mancano le condizioni essenziali per porre termine a questa situazione. Penso che vi siano casi più semplici di quello citato, e noi li esamineremo. Accetto comunque l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Bernardi?

BERNARDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza?

CAPALOZZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Brusasca non è presente per motivi di ufficio, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Margherita Bontade?

BONTADE MARGHERITA. Non insisto. Ringrazio il ministro, ma devo far presente che sulla materia è stata presentata una proposta di legge, della quale mi auguro sollecita l'approvazione.

PRESIDENTE. Solleciterò in proposito il presidente della Commissione competente.

Onorevole Colasanto?

COLASANTO. Vorrei che l'onorevole ministro chiarisse se è disposto ad accettare non solo la lettera b) ma anche la prima parte della lettera a) del mio ordine del giorno che invita il Governo a promuovere «l'adeguamento delle carriere del personale dipendente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

dal Ministero di grazia e giustizia a quelle degli altri impiegati dello Stato», esclusi i magistrati.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto anche questa prima parte dell'ordine del giorno a titolo di raccomandazione, purché non si parli di « ruolo direttivo », perché in tal caso si verrebbe a subordinare il magistrato ad un altro organo amministrativo.

COLASANTO. Ritiro la seconda parte della lettera a).

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo senso sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Antoniozzi?

ANTONIOZZI. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Gorini?

GORINI. Vorrei, se mi è consentito, un chiarimento da parte dell'onorevole ministro, se cioè egli concorda col mio ordine del giorno per la parte che riguarda il Ministero di grazia e giustizia e se, in questo caso, accetta per quella parte, e soltanto per essa, il mio ordine del giorno, e, come raccomandazione, la parte di competenza del Ministero del tesoro.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Proprio così.

GORINI. Così stando le cose, non insisto a che il mio ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro?

DI MAURO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Polano non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Gullo?

GULLO. Mi auguro che l'onorevole ministro mantenga la promessa fatta e proceda al più presto all'esame dei vari casi che, anche privatamente, ebbi modo di segnalargli.

Torno ad insistere nel sostenere che la legge 21 dicembre 1953 non ha avuto sinora applicazione. La risposta che ella ha letto, basata su elementi forniti dagli uffici, poggia su un equivoco. La citata legge, all'articolo 1, parla dei condannati per reati politici indicati alle lettere a) e b) non per stabilire che costoro non avessero diritto alla liberazione condizionale e con questa legge venisse loro attribuito questo diritto, ma per affermare che nei loro confronti non è da tenere presente la disciplina di cui al codice penale, specialmente per quanto riguarda i termini.

La risposta del ministro non getta luce su questo punto, in quanto i condannati cui è stata concessa la libertà condizionale potevano usufruire di tale beneficio — sempre che si trovassero nelle condizioni previste dal codice penale — anche senza la emanazione della legge 21 dicembre 1953.

Ma questa legge stabilisce termini diversi da quelli del codice penale, e appunto per quanto riguarda questi termini detta legge non ha avuto alcuna applicazione, in quanto — torno a ripetere — la liberazione condizionale è stata concessa a chi ne avrebbe potuto beneficiare anche sulla base delle sole norme del codice penale. Questo è il punto, onorevole ministro.

Ora a me pare strano che vi sia una legge dello Stato, una legge approvata a favore di tanti condannati, che possa rimanere permanentemente inapplicata! Chiedo formalmente al ministro che compia accertamenti in questo senso, e non in quello che risulta dalle informazioni che gli hanno dato gli uffici e che partono, ripeto, da un equivoco non so quanto voluto, in quanto vengono elencati nomi di liberati con la condizionale i quali avrebbero potuto avere questo beneficio anche senza la legge del dicembre 1953.

Comunque, mi auguro che voglia esaminare i casi che le ho segnalati.

PRESIDENTE. Onorevole Murdaca?

MURDACA. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Macrelli?

MACRELLI. Non insisto per la votazione rinnovando i miei voti affinché sia finalmente ultimato il palazzo di giustizia di Forlì.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Le assicuro il mio più vivo interessamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Fumagalli non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Silvestri?

SILVESTRI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Garlato?

GARLATO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Formichella?

FORMICHELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Si dia lettura dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampato n. 2686*).

(*Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti*).

PRESIDENTE. Si dia lettura del riassunto per titoli e del riassunto per categorie, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 537.450.000.

Debito vitalizio e trattamenti similari, lire 8.908.000.000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 25.218.430.000.

Spese di giustizia, lire 2.280.000.000.

Spese per servizi speciali, lire 8.070.000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lire 24.106.683.000.

Totale della Categoria I — Parte ordinaria, lire 61.058.633.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese diverse, lire 43.000.000

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie), lire 61.101.633.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati il riassunto per titoli e il riassunto per categorie dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampato n. 2686*).

(*Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1957-58, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Entrata. — *Gestione degli archivi.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive*, lire. 1.008.240.000.

Totale del titolo I (Entrate ordinarie), lire 1.008.240.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 3.341.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 3.341.000.

Totale del titolo II (entrate straordinarie), lire 3.341.000.

Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie), lire 1.011.581.000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese, lire 3.731.150.000.

Totale generale dell'entrata, lire 4.742.731.000.

Spesa. — *Gestione degli Archivi.* — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 751.581.000.

Totale del Titolo I (Spese ordinarie), lire 751.581.000.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 60.000.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, nulla
Totale del Titolo II (Spese straordinarie), lire 60.000.000.

Totale delle spese (ordinarie e straordinarie), lire 811.581.000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 3.731.150.000.

Totale generale della spesa, lire 4.542.731.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1957-58.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*V. stampato n. 2686*).

(*Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1957-58, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Gestione fondo profitti, lire 252.000.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Gestione fondo individuale, lire 1.025.000.
Totale della Categoria I (Entrate ordinarie), lire 1.277.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Gestione fondo profitti, lire 10.000.

Gestione fondo individuale, lire 1.000.

Totale della Categoria I (Entrate straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, nulla.

Totale della Categoria II (Entrate straordinarie), nulla.

Totale del Titolo II (Entrate straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle entrate, 1.288.000 di lire.

Spesa. Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Gestione Fondo profitti, lire 252.000.

Gestione Fondo individuale, 1.025.000 di lire.

Totale della Categoria I (Spese ordinarie), lire 1.277.000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Gestione Fondo profitti, lire 10.000.

Gestione Fondo individuale, lire 1.000.

Totale della Categoria I (Spese straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, nulla.

Totale della Categoria II delle spese straordinarie, nulla.

Totale del Titolo II (Spese straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle spese, lire 1.288.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1957-58.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (V. Stampato n. 2686).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa della Cassa per le ammende, per l'esercizio finanziario 1957-58, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. Entrate effettive, lire 44.000.000.
Totale del titolo I., lire 44.000.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. Entrate effettive, nulla.

Categoria II. Movimenti di capitali, nulla.

Totale del titolo II. nulla.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 44.000.000.

Partite che si compensano con la spesa, lire 10.000.000.

Totale generale lire 54.000.000

Spesa. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. Spese effettive, lire 44.000.000.

Totale del titolo I. lire 44.000.000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. Spese effettive, nulla

Categoria II. Movimento di capitali, nulla.

Totale del titolo II., nulla.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 44.000.000.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 10.000.000.

Totale generale delle spese, lire 54.000.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1957-58.

Passiamo agli articoli del disegno di legge, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 sono stabilite in con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

formità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 1).

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

(È approvato).

ART. 4.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1957-58, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite del vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957. (3165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sulle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite del vino.

Come la Camera ricorda, ieri hanno parlato i due ministri interessati.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

La Camera,

constatata la gravità della crisi che da più anni incombe sulla produzione vitivinicola e che, con il suo progressivo acuirsi, minaccia di apportare danni irreparabili agli interessi di tutte le categorie che da essa traggono le loro principali fonti di sostentamento ed all'economia dell'intera nazione;

rilevato che il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, stabilendo agevolazioni temporanee per la distillazione del vino ed accordando non apprezzabili alleggerimenti ai gravosi oneri fiscali cui sono attualmente soggetti i produttori ed il contributo dello Stato alla gestione degli ammassi volontari delle uve, mentre non risolve alcun problema di fondo, non viene incontro neanche a tutte le contingenti ed inderogabili necessità che si sono manifestate con episodi drammatici agli inizi della corrente vendemmia, perché tra l'altro, trascura di fornire nuovi mezzi per una più efficiente repressione delle frodi, che, date le previsioni quantitative e qualitative sul prodotto, sembrano destinate a dilagare nei prossimi mesi, per cui appare indispensabile ed urgente intervenire specialmente in tale settore,

impegna il Governo.

1°) ad emanare immediati provvedimenti atti ad impedire che la produzione deficitaria dia un novello impulso alla sofisticazione dei vini, specialmente con lo stabilire l'istituzione di una bolletta di accompagnamento per il commercio all'ingrosso dello zucchero e delle altre materie alcooligene;

2°) a predisporre ed a sottoporre all'esame del Parlamento, entro il più breve termine possibile, una legislazione completa ed organica sulla vite e sul vino, che, sostituendosi alla legislazione attualmente in vigore, divenuta oramai lacunosa, frammentaria ed in parte anacronistica, valga a sorreggere ed a stimolare le iniziative singole e collettive dei produttori e a dare ad essi novelle speranze per un'attività che già li ha resi benemeriti nel passato e che, se le loro giuste esigenze saranno tenute nel debito conto dagli organi dello Stato, potrà renderli ancor più benemeriti per l'avvenire.

DANIELE.

La Camera,

considerato che i vari provvedimenti posti fino ad ora in essere per fronteggiare la grave crisi in cui versa il settore vitivinicolo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

pur se idonei ad apportare un qualche temporaneo sollievo alla situazione attuale non si appalesano tuttavia sufficienti a risolvere in modo duraturo e radicale la crisi stessa;

considerato che, pertanto, è urgente l'esigenza di predisporre misure atte a ridonare la tranquillità ai produttori del settore;

ritenuto che la complessità della materia richiede uno studio accurato e profondo da parte di elementi tecnici, e soluzioni rispondenti ad organica unità,

invita il Governo

a costituire uno speciale comitato di cui facciano parte funzionari dei Ministeri competenti, e rappresentanti delle categorie interessate al settore con l'incarico di individuare le cause profonde della crisi vitivinicola e suggerire i rimedi che la possano durevolmente sanare.

COTTONI, FERRARI RICCARDO, MALAGODI, BOZZI, CORTESE GUIDO, COLITTO, CAPUA, MARZOTTO.

La Camera,

considerata la gravità della crisi vinicola che ha colpito i viticoltori novaresi,

impegna il Governo

a voler disporre, anche per la provincia di Novara, l'estensione dell'abbuono previsto agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.

MOSCATELLI, JACOMETTI, SCARPA.

La Camera,

preso atto che la crisi della vitivinicoltura, aggravata dalle continue frodi e sofisticazioni, ha determinato il costituirsi di giacenze di vini genuini presso i produttori e le cantine sociali in alcune zone della penisola, giacenze che in numerosi casi rendono difficoltose le operazioni di vinificazione per l'annata 1957-58;

considerato che nella corrente annata agraria i contadini hanno anche subito rilevanti danni alle varie colture in seguito ad avversità atmosferiche, peggiorando le loro già preoccupanti condizioni economiche,

impegna il Governo

a provvedere con adeguati mezzi affinché siano acquistati per il consumo delle forze armate e di altri enti dipendenti dall'amministrazione statale, partite di vino comune dai produttori singoli od associati, assicurando anticipazioni sul valore dei vini giacenti nelle cantine sulla base del prezzo di lire 500 per etto grado,

Inoltre, preso atto del decreto ministeriale 19 settembre 1957 col quale si dà applicazione alle norme previste dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812,

invita il Governo

ad emanare con urgenza un decreto ministeriale per la inclusione della provincia di Cuneo nelle zone ammesse ai benefici previsti.

AUDISIO, CALASSO, COMPAGNONI, GRIFONE.

La Camera,

esprimendo parere favorevole alla conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, riguardante i provvedimenti intesi a tonificare il mercato dei vini e ad agevolare il consumo con più larghi benefici fiscali a favore dei produttori e mediante contributi negli interessi sui mutui contratti dagli enti gestori degli ammassi volontari,

invita il Governo:

a) a presentare al Parlamento un organico provvedimento inteso a disciplinare la produzione vitivinicola, a sottrarre i produttori dalle speculazioni di mercato ed a combattere energicamente le sofisticazioni del prodotto che sono la causa principale della depressione del mercato;

b) ad incoraggiare ed agevolare in tutte le forme il consumo del vino,

c) ad esaminare la possibilità di abolire l'imposta di consumo sul vino medesimo;

d) a trasferire parzialmente l'imposta stessa su altre bevande concorrenti;

e) a rivedere e dare una nuova regolamentazione all'imposta di consumo.

SODANO, STELLA, FRANZO, QUINTIERI.

La Camera,

ritenuto:

1°) che il dazio sul vino è una delle cause della sofisticazione di questo prodotto essenziale dell'agricoltura italiana;

2°) che mancano metodi e mezzi efficaci per accertare con sicurezza, nonostante l'impegno dei servizi competenti, la sofisticazione dopo che essa è stata compiuta;

3°) che la repressione delle frodi incontra difficoltà procedurali da rendere inoperanti negli effetti le norme vigenti e le loro sanzioni;

4°) che il vino è l'unico dei prodotti soggetti a dazio che sia passibile di facili, larghe e lucrose sofisticazioni;

5°) che il vino è il prodotto soggetto a dazio che richiede la maggior quantità rela-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

tiva di apporto di lavoro umano e di utilizzazione specifica di terreno agrario;

6°) che il costo di esazione del dazio sul vino è uno dei più onerosi;

preso atto degli studi in corso predisposti dal Ministero delle finanze in materia,

invita il Governo

a presentare sollecitamente al Parlamento un disegno di legge che contemperando l'inderogabile necessità di difesa della viticoltura nazionale e quella della pubblica finanza sostituisca il dazio sul vino:

a) con altre entrate reperibili particolarmente mediante doverose perequazioni dei tributi su prodotti concorrenti del vino socialmente meno importanti,

b) con una politica dell'integrazione dei bilanci comunali che contribuisca nello spirito di una maggiore solidarietà tra le città e le campagne al superamento della crisi vitivinicola le cui conseguenze ultime ricadono sulle città con l'aumento dell'urbanizzazione dei viticoltori che causa alle città stesse oneri superiori al gettito del dazio sul vino.

BRUSASCA, TRUZZI, FRANZO.

La Camera,

allo scopo di porre un freno preventivo alla sofisticazione dei vini,

invita il Governo

ad inserire nella preannunciata nuova regolamentazione della materia disposizioni atte a consentire l'esercizio dei magazzini all'ingrosso vinicoli soltanto fuori della cinta daziaria.

QUINTIERI.

La Camera,

considerata la crisi in cui si dibatte la vitivinicoltura:

ritenuto indispensabile che ai provvedimenti predisposti dal decreto-legge in conversione ne seguano altri intesi ad abolire l'imposta di consumo sul vino;

ravvisata la possibilità di consentire ai comuni di sostituire l'imposta di consumo sul vino con altre imposte, come:

1°) adeguato aumento di imposizione sul consumo di altre bevande;

2°) parziale rettifica delle imposizioni che non costituiscono mortificazione di attività produttiva,

invita il Governo,

nell'attesa che diventino operanti i provvedimenti richiesti, a fissare un massimo di 10 lire per litro l'imposta di consumo sul vino.

SABATINI.

La Camera,

considerato che dalla crisi della vitivinicoltura risultano in misura più grave colpiti i produttori delle zone fillosserate, particolarmente nell'isola d'Ischia;

considerato che le amministrazioni dei comuni interessati hanno spesso sollecitato interventi;

ritenuta la necessità dell'adozione di particolari misure a favore di quelle zone,

impegna il Governo

a predisporre i necessari provvedimenti per la riduzione degli imponibili catastali nelle zone destinate alla coltura della vite, colpite dalla fillossera, nella misura del 75 per cento, ai fini delle corrispondenti riduzioni delle imposte e sovraimposte fondiarie e dei redditi agrari.

GOMEZ D'AYALA.

La Camera,

considerato che per risolvere la crisi vitivinicola occorrono altri provvedimenti oltre quello in discussione,

invita il Governo

a predisporre direttamente o a mezzo di enti all'uopo attrezzati che i mosti d'uva possano essere utilizzati per bevande a fermentazione interrotta, per una parte, e per l'altra adibiti obbligatoriamente per bevande analcoliche.

DI FILIPPO.

La Camera,

tenuto presente il disagio economico che investe la viticoltura e che tale situazione richiede una continua vigilanza e l'introduzione di ulteriori norme,

impegna il Governo:

1°) ad intensificare ancor più la repressione delle sofisticazioni mediante rafforzamento degli strumenti relativi e l'inasprimento delle sanzioni;

2°) a rimuovere, con provvedimenti della pubblica amministrazione, tutte quelle inibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una concezione di difesa sociale e di superatissima lotta all'alcolismo;

3°) a rivedere il sistema tributario per attuare un sensibile alleggerimento dall'imposta e sovraimposta fondiaria gravanti su terreni coltivati a vite e perché in sostituzione della imposta di consumo sul vino vengano predisposti idonei provvedimenti che, senza gravare sul settore dell'agricoltura, valgano a soddisfare le inderogabili necessità della finanza locale.

BUCCIARELLI DUCCI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

La Camera,

ricordato che, nelle zone agricole di Sambiasse e di Nicastro in provincia di Catanzaro, nelle quali la coltura della vite costituisce la fondamentale, insostituibile e spesso unica fonte di reddito di gran parte della popolazione, sin dall'inizio del corrente anno il crollo del mercato ha colpito la produzione vinicola in misura tale da spingere i cittadini alle più vibrante manifestazioni di protesta e da indurre il Governo a riconoscimenti di emergenza quali la sospensione del pagamento delle imposte ed il ritiro, per la distillazione, di parte dei vini invenduti;

rilevato che, in conseguenza di ciò, i piccoli e medi produttori della zona costretti a svendere sottocosto il loro vino, si trovano attualmente tutti fortemente indebitati presso i fornitori e con almeno quattro bimestri di imposte scaduti e non pagati presso le esattorie;

considerato che, ad aggravare questa già pesante situazione deficitaria ereditata dalla congiuntura 1956-57, sui vigneti della zona Sambiasse-Nicastro si è abbattuto un insieme di avversità atmosferiche di tale entità da provocare la distruzione di almeno il 50 per cento del raccolto 1957, senza che, per ciò, alcuna provvidenza sia ammessa dalle vigenti leggi, al fine di sorreggere, in un momento particolarmente difficile, molte migliaia di piccole e medie imprese agrarie le quali si trovano nella impossibilità di pagare tasse e tributi per terreni da cui non riescono da anni a ritrarre neppure l'importo delle spese vive di coltivazione, e di contribuire così al mantenimento, in una zona particolarmente idonea, di una coltura pregiata, di difficile sostituzione e di certo avvenire,

invita il Governo

a predisporre, tenuto conto degli accertamenti già eseguiti dall'ispettorato agrario provinciale di Catanzaro, un tempestivo provvedimento con il quale, per il periodo 10 aprile 1957-10 dicembre 1958, vengano esentati dal pagamento di tutte le imposte e di tutti i tributi erariali, provinciali, comunali e dei contributi unificati i piccoli e medi proprietari di terreni a vigneto ubicati nei comuni di Sambiasse, Nicastro, Gizzeria, in provincia di Catanzaro;

a prorogare la vigente sospensione delle imposte sino alla promulgazione del richiesto provvedimento.

MICELI.

La Camera,

constatata la gravità della crisi dei prodotti vitivinicoli, indice e sintomo di una più vasta e generale crisi di molti settori della produzione agricola italiana;

ritenendo necessaria l'emanazione di urgenti provvedimenti che valgano ad arginare la gravità del fenomeno nei suoi aspetti economici e sociali,

invita il Governo:

1°) a sostituire le attuali imposizioni fiscali sul vino con altre fonti d'entrata che non incidano sul già compresso settore della produzione agricola, disponendo però, frattanto, l'immediata riduzione delle aliquote vigenti al più basso livello;

2°) ad abolire tutte le misure amministrative che ostacolano e limitano la libera circolazione e smercio del prodotto, in modo da parificare il regime di vendita del vino a quello di cui beneficiano le bevande analcoliche di più largo consumo;

3°) ad impedire, con più adeguata e severa azione amministrativa e repressiva le diffuse pratiche di sofisticazione dei prodotti vitivinicoli.

ROBERTI, ANGIOY, LATANZA, NICOSIA.
SPONZIELLO.

La Camera,

considerato che la legge sulla sospensione della imposta di consumo del vino in Sicilia emanata dalla regione siciliana, nell'ambito dei poteri conferitile dallo statuto, ha avuto innegabili benefici effetti sulla situazione del mercato vinicolo siciliano,

invita il Governo

a desistere da ogni iniziativa che possa portare ad una modifica dell'attuale situazione esistente nel regime fiscale dei vini nella regione siciliana.

FALETRA, LI CAUSI, FAILLA, MARILLI,
BUFARDECI, DI MAURO.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Ricordo che, per l'ordine del giorno Daniele, il primo punto è superato dalla mozione ieri approvata. Anche gli ordini del giorno Sodano, Brusasca, Sabatini e Bucciarelli Ducci sono superati dalla mozione approvata ieri.

Quale è il parere del Governo sugli altri ordini del giorno presentati?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Circa il secondo punto dell'ordine del giorno Daniele, il ministro Colombo ha annunciato ieri la preparazione di un disegno di legge organico sulla vite e sul vino. Credo che implicitamente questo significhi una accettazione dell'ordine del giorno.

Sono favorevole all'ordine del giorno Cottone. Presso il Ministero già esiste un comitato interministeriale, con la partecipazione anche delle categorie interessate. Si farà eventualmente un sottocomitato particolare per i problemi del vino.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Moscatelli, mi pare che l'estensione delle zone ai fini dell'abbuono sia stata accolta dal ministro dell'agricoltura. Forse si potrebbe accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione: poi il ministro dell'agricoltura vedrà il da farsi.

Lo stesso dicasi per la prima parte dell'ordine del giorno Audisio. La seconda parte del suo ordine del giorno riguarda l'acquisto di vino da parte delle forze armate. Al riguardo posso dire che già le forze armate acquistano il vino stabilito dalle tabelle delle razioni che si trovano in allegato al bilancio.

Per quanto riguarda il prezzo, non mi pare che lo si possa fissare in questa sede: si tratta di una normale operazione di mercato degli organi del Commissariato militare allorché stipulano gli atti di acquisto.

Incidentalmente mi sia consentito di osservare che mi appare giusto quanto disse l'altro giorno un collega, cioè che negli anni prossimi, qualora ci si trovi in situazioni di eccedenza di prodotto, invece di concedere agevolazioni che vanno a carico del contribuente, si potrebbe procedere a forti acquisti di vino da distribuire come assistenza, come aiuto ai poveri nei mesi invernali o come integrazione razioni. Questo può essere un indirizzo. Ma stabilire fin d'ora un certo acquisto di vino sul bilancio delle forze armate non mi pare una cosa possibile. Semmai, può trattarsi di un auspicio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Quintieri, il Governo lo accetta come raccomandazione e porrà allo studio il problema per vedere qual è l'incidenza dell'esercizio di questi magazzini all'ingrosso fuori della cinta daziaria.

All'onorevole Gomez D'Ayala osservo che nelle zone danneggiate dalla fillossera già sono in vigore delle norme che tengono conto di questi danni. Comunque, il suo

ordine del giorno sarà sottoposto alla commissione censuaria perché possa adottarlo come indirizzo.

GOMEZ D'AYALA. Onorevole ministro, vi è stato un voto espresso dai vari consigli comunali delle zone colpite dalla fillossera, in particolare dal consiglio di Barano d'Ischia, voto trasmesso al Ministero delle finanze e alla commissione centrale censuaria. La soluzione del problema riveste carattere urgente.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'ordine del giorno Di Filippo riguarda strettamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si può accettarlo come raccomandazione. Qualche esperimento fu fatto in passato nel senso desiderato dal proponente, ma sembra che non sia riuscito dal punto di vista tecnico. Comunque, la proposta può essere presa come indirizzo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Miceli, la materia in esso contenuta potrà essere oggetto di studio.

Ordine del giorno Roberti: il Governo lo accetta per il punto secondo.

Circa l'ordine del giorno Faletta, faccio presente che la Corte costituzionale ha già stabilito per il 16 ottobre l'udienza per esaminare il problema. Il Governo appoggerà, attraverso l'Avvocatura dello Stato, il ricorso avanzato dal commissario dello Stato. Quindi, non posso accettare l'ordine del giorno.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto, per la parte di competenza del mio dicastero, gli ordini del giorno Moscatelli e Audisio.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Poiché gli onorevoli Daniele e Cottone non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro ordini del giorno.

Onorevole Moscatelli?

MOSCATELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio?

AUDISIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sodano non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Quintieri?

QUINTIERI. Non insisto per la votazione. Faccio presente che il mio ordine del giorno rappresenta esigenze vivissime di tutte le categorie dei produttori di vino che io ho avvicinato in questi giorni per ascoltare dalla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

loro viva voce le misure necessarie per risolvere la crisi del vino.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D'Ayala ?

GOMEZ D'AYALA. Desidererei ottenere dal ministro Andreotti qualche chiarimento. Egli ha detto che in via di massima accoglie l'ordine del giorno e che sono già in corso le revisioni. Vorrei sapere se il ministro può accogliere la misura del 75 per cento di riduzione richiesta dalle rappresentanze elette dai contadini, dai sindaci, dai consigli comunali delle zone fillosserate,

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non posso prendere un impegno preciso, perché il problema va studiato e sulla quota di riduzione deve essere sentita la commissione censuaria centrale. È chiaro che dovranno essere ridotti gli oneri fiscali nelle zone fillosserate; la misura sarà stabilita dopo il compimento degli studi.

GOMEZ D'AYALA. Non insisto per la votazione, però sollecito il ministro affinché si provveda con particolare urgenza alle valutazioni e alle revisioni degli estimi nelle zone fillosserate.

PRESIDENTE. Onorevole Di Filippo ?

DI FILIPPO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli ?

MICELI. Nella graduatoria delle formule di accettazione degli ordini del giorno, il mio è all'ultimo posto. Infatti prima v'è l'accettazione pura e semplice, poi quella come raccomandazione e infine quella a titolo di studio. Il ministro ha detto di accogliere il mio ordine del giorno a titolo di studio. Ora osservo che lo studio sarebbe già dovuto avvenire. Infatti nelle zone di Nicastro e di Sambiasi, che sono zone che producono diverse decine di migliaia di ettolitri di vino, l'anno scorso la situazione è stata così grave che il Governo ha già disposto la sospensione delle imposte. Questa è la prima questione. La seconda questione si riferisce al fatto che l'ispettorato agrario provinciale di Catanzaro ha accertato una perdita del prodotto nella misura del 50 per cento. Quindi si è avuta in due anni una perdita notevole già riconosciuta dagli organi dello Stato.

L'onorevole ministro sa che, quando i terreni perdono una certa aliquota di reddito, si fa luogo ad una riduzione o ad una esenzione dall'imposta. Per questi motivi invito il Governo a predisporre le misure necessarie per ovviare a questa situazione, tenendo conto dei suggerimenti espressi nell'ordine del giorno da me presentato, confermando per il momento la vigente sospensione del pagamento delle imposte.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Studio vuol dire acquisizione degli elementi tecnici. L'onorevole Miceli afferma — ed io non ho motivo di dubitarne — che l'ispettorato agrario di Catanzaro ha accertato una perdita del 50 per cento. Ancora però non ci sono pervenuti i dati relativi, che appena giunti, saranno opportunamente vagliati.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Roberti e Faletra non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro ordini del giorno.

E così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 ».

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati emendamenti all'articolo 1 del decreto legge, ricordo che questo è del seguente tenore:

« Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1957, dalla distillazione di vini generum di qualsiasi gradazione, anche se accesi o alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei 4 anni successivi ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Gli onorevoli Pieraccini e Angelino hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Allo spirito ottenuto dal 1° settembre 1957 al 30 giugno 1958 dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acascenti o alterati, tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ».

L'onorevole Angelino, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

ANGELINO. L'emendamento è già stato sufficientemente illustrato. Si tratta solo di estendere il beneficio fino al 30 giugno 1958.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Cottone e Capua hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « 31 dicembre 1957 » con le parole: « 31 gennaio 1958 ».

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRARI RICCARDO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marilli, La Causi, Faletra, Longo, Di Mauro, Bufardecì, Marabini, Cavazzini, Gorreri e Audisio hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi ».

L'onorevole Marilli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARILLI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge?

ROSELLI, *Relatore*. Per l'emendamento Pieraccini, devo dire che v'è stato un equivoco, perché non si tratta del periodo dal 1° al 13 settembre, bensì del prolungamento fino al 30 giugno 1958. Il che è ben diverso. Accetto la copertura del periodo 1°-13 settembre della quale avevo già trattato.

Per l'emendamento Ferrari Riccardo, sono favorevole al termine del 31 gennaio, condizionatamente però all'allungamento del periodo di acquisto del vino sino alla fine di ottobre.

Per l'emendamento Marilli mi sono già espresso in senso negativo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è concorde sulla proroga di 30 giorni per l'acquisto del vino e sulla formula del 31 gennaio proposta dall'onorevole Ferrari Riccardo. È favorevole altresì a spostare il termine, di cui all'articolo 3, al 10 novembre 1957. Per il resto, il Governo è contrario perché tutto ciò che proroga ulteriormente questo periodo agevolato e che cambia la natura dell'agevolazione, viene ad essere apparentemente di agevolazione, ma praticamente di nocumento per quella che sarà la situazione della distillazione nell'anno venturo, perché se l'anno venturo noi autorizziamo il prelievo dell'alcole tratto dal vino distillato con le agevolazioni di questo anno, avremo naturalmente meno vino distillato e quindi avremo sicuramente risolto un aspetto della situazione attuale ma aggravata obiettivamente la situazione del mercato vinicolo e della distillazione per l'anno prossimo. Quindi pregherei i presentatori di non insistere, proprio perché questo provvedimento non venga meno ad uno dei suoi fini.

Questo è il mio pensiero anche per l'emendamento Marilli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Angelino, mantiene l'emendamento Pieraccini, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pieraccini, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire la data « 31 dicembre 1957 » con l'altra « 31 gennaio 1958 ».

(È approvato).

Onorevole Marilli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marilli, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge, l'onorevole Cottone propone di aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-bis.

« Ai viticoltori considerati coltivatori diretti o piccoli imprenditori agricoli secondo le lettere a) e b) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, è concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sulla azienda per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.

La rateazione delle imposte comporta la rateazione delle relative sovraimposte e delle addizionali.

La rateazione è disposta da un comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto del prefetto, che lo presiede, dell'intendente di finanza, del direttore dell'ufficio provinciale dei contributi unificati e del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario prefettizio ».

ART. 2-ter.

« Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo 2-bis saranno presentate, nel termine perentorio di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale le trasmetterà al comitato di cui al medesimo articolo ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

COTTONE. Mi rimetto a quanto ho detto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 2-bis e 2-ter dell'onorevole Cottone?

ROSELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario. Del resto faccio osservare che le rateazioni come norma non costituiscono neppure una effettiva agevolazione. Se vi sono dei casi particolari, questi possono essere esaminati dall'intendente di finanza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene i suoi articoli ag-

giuntivi non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Il nostro gruppo voterà a favore dei primi due commi dell'articolo 2-bis, mentre è contrario al terzo e quarto comma. Pertanto chiediamo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 2-bis dell'onorevole Cottone.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione il terzo e il quarto comma.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter.

(Non è approvato).

L'articolo 3 del decreto-legge è così formulato:

« L'abbuono di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 10 ottobre 1957 e ad un prezzo non inferiore a lire 360 per ettogrado, franco cantina.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, saranno indicate le zone di produzione del vino al quale concedere l'abbuono medesimo ».

L'onorevole Cottone propone di sostituire, al primo comma, le parole « entro il 10 ottobre 1957 », con le parole: « entro il 31 ottobre 1957 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento

COTTONE. Rinunzio allo svolgimento, anche perché l'emendamento è stato già accettato.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non solo accetta l'emendamento, ma propone che il termine sia portato al 10 novembre 1957.

PRESIDENTE. Questa modificazione sarà introdotta nell'articolo unico del disegno di legge.

Gli emendamenti Marilli e Ferrari Riccardo, del tutto analoghi a quelli dell'onorevole Cottone, sono pertanto superati.

Gli onorevoli Audisio, Moscatelli, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Maz-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

zola, Bufardeci, Grifone e Scarpa propongono di sostituire, al primo comma, le parole: « a lire 360 per ettogrado » con le parole: « a lire 400 per ettogrado ».

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone propone di sostituire, al secondo comma, le parole: « al quale concedere l'abbuono medesimo » con le parole: « nelle quali concedere l'abbuono medesimo nonché la rateazione delle imposte di cui agli articoli precedenti ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Audisio?

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho già rilevato l'impossibilità pratica di accettare questo emendamento, sia perché molte di queste operazioni sono già state compiute sia perché praticamente con molta probabilità non si troverebbero più acquirenti.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AUDISIO. Non insisto, signor Presidente. Dichiaro però che non accettiamo le considerazioni portate dal ministro contro la nostra proposta. A nostro giudizio questo aumento servirebbe a stimolare i distillatori ad andare alla ricerca di vino meno pregiato, per cui in definitiva favorirebbe il mercato.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È esatto, ma ne ripareremo.

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge, gli onorevoli Marilli, Li Causi, Faletta, Longo, Di Mauro, Bufardeci, Marabini, Cavazzini, Gorreri e Audisio hanno proposto il seguente articolo 4-bis:

« Nei prodotti a base di vino per i quali è consentita l'aggiunta di alcole deve essere aggiunto solo spirito di vino ».

L'onorevole Marilli ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

MARILLI. La necessità di andare incontro allo smaltimento delle scorte di vino ha ispirato il decreto governativo, ma vi è anche un'altra necessità che, secondo me, va d'accordo con la prima: quella di approfittare anche di questa occasione per far sì che i prodotti a base di vino siano fedeli alla loro origine. Noi non chiediamo che si faccia

come in Francia, dove appositi provvedimenti impediscono addirittura che si mescolino anche vini di diversa provenienza, ma proponiamo di far sì che all'interno si operi per la difesa del consumatore, per la difesa del vino e per aiutarne lo smaltimento. D'altra parte, la nostra è una richiesta già fatta dalla maggioranza dei produttori e dei viticoltori ed è una richiesta avanzata anche in alcuni convegni. Vi sono prodotti, come il vermut, a base di vino, per i quali bisognerebbe imporre l'aggiunta di solo spirito di vino. Questo è lo scopo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. Non ritengo che, all'atto pratico, sia facile distinguere fra alcole buon gusto e solo spirito di vino. Comunque, la Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Poiché abbiamo preannunciato una legge di carattere generale sugli alcoli e sul vino, pensiamo che sia quella la sede più idonea per poter ragionevolmente introdurre anche una norma di questo genere, naturalmente sentiti anche gli organi tecnici. Pregherei perciò l'onorevole Marilli di non insistere, per evitare, attraverso un eventuale voto contrario in questa sede, che il provvedimento non possa essere presentato se non dopo 6 mesi.

PRESIDENTE. Onorevole Marilli, insiste?

MARILLI. Non insisto, dato che l'onorevole ministro non sembra contrario ad un provvedimento di questo genere. Però mi permetterei di trasformare questo emendamento in ordine del giorno e mi accontenterei di un suo accoglimento come raccomandazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Lo accetto.

MARILLI. Grazie.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato i seguenti articoli 4-bis e 4-ter (quest'ultimo firmato anche dall'onorevole Chiaramello):

ART. 4-bis.

« Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito in legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti ed alle acquaviti ottenuti nel

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

periodo che va dal 31 agosto 1957 al 14 settembre 1957, data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

ART. 4-ter.

« A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 marzo 1957, n. 69, convertito in legge 12 maggio 1957, n. 307, la estrazione per il consumo dello spirito di vino ottenuto dal 18 marzo 1957 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e depositato in magazzini fiduciari, è ammessa anche durante il primo anno di giacenza nei limiti di un quarto del quantitativo totale ammesso al beneficio dell'abbuono di imposta ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di illustrarli.

COTTONE. Rinunzio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo 4-bis e contraria al 4-ter.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole al 4-bis e contrario al 4-ter.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Confido che la Camera vorrà approvare l'articolo 4-bis, perché, se è vero che questo decreto-legge è stato emanato per alleggerire la pesantezza del mercato del vino, bisogna dare al distillatore la possibilità di fare uscire parte dell'alcole prodotto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis proposto dall'onorevole Cottone.

(È approvato).

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Onorevole Andreotti, se nell'articolo 4-ter si ponesse la condizione per i produttori di impegnarsi a produrre altrettanto alcole da altrettanto vino sollevato dal mercato, ella lo accetterebbe ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. No, e ciò anche per tenere fermi alcuni principi che non possiamo mutare a distanza di qualche settimana e per non provocare poi uno squilibrio fra qualche mese. Vuol dire che, se si creassero condizioni economiche di mercato per cui fosse opportuna questa estrazione, si potrà allora predisporre un provvedimento anche a carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-ter proposto dagli onorevoli Cottone e

Chiaramello, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

L'articolo 5 del decreto-legge è così formulato:

« Le vendite di vino effettuate direttamente al pubblico da parte di produttori sono esenti dall'applicazione dell'imposta generale sulla entrata dell'1 per cento dovuta in abbonamento a norma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110 »

Gli onorevoli Raffaelli e Jacometti hanno presentato un emendamento inteso ad aggiungere, dopo la parola: « produttori », le parole: « singoli o associati in cooperative per la vendita dei loro prodotti ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Il testo governativo estende alcune agevolazioni sull'I. G. E. al produttore vitivinicolo purché effettui la vendita diretta del prodotto. Questo presuppone l'esistenza di una entità di prodotto e talvolta di una attrezzatura che la maggioranza dei viticoltori non possiede, come è stato rilevato in Commissione.

In pratica la legge opererebbe a favore dei produttori più grandi e meglio attrezzati. Ora, se la esenzione si dà al viticoltore che effettua la vendita diretta del suo prodotto, si deve dare anche alla associazione di viticoltori giuridicamente costituita, in questo caso alla cooperativa. Solo così il provvedimento può avere una certa portata e diventare utile.

Secondo quanto è stato detto in Commissione, mi pare che non vi debba essere difficoltà ad accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

ROSELLI, *Relatore*. Bisogna chiarire che si tratta di cooperativa di produzione. Ritengo, pertanto, che l'emendamento sia superfluo, perché della parola « produttore » vi è l'interpretazione di « cooperativa di produttori », non cooperativa di consumo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Quando diciamo « produttore » semplicemente, intendiamo sia le persone fisiche e sia gli enti collettivi. Resta chiarito che quando diciamo « produttore », intendiamo anche quelli associati in cooperativa. L'emendamento mi pare che potrebbe essere non soltanto inutile, ma anche, eventualmente, dannoso, perché in norme in cui non vi fosse la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

specificazione potremmo avere una interpretazione limitativa di produttori.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Esistono molti precedenti in cui si è dovuto ricorrere a questa formulazione non nuova proprio per non creare possibilità di equivoco. D'altra parte, gli uffici finanziari, in mancanza di una indicazione, si fermano molto spesso a considerare la figura del produttore privato.

In Commissione finanze e tesoro, in occasione della discussione dell'imposta sulle società e di altre leggi, ci si è trovati d'accordo di aggiungere « produttori singoli o associati in cooperative di produzione per la vendita dei loro prodotti ». Nessun dubbio che si tratti delle cooperative di cui diceva l'onorevole Roselli, cioè costituite per la vendita esclusiva dei loro prodotti.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli (e ciò valga agli effetti dell'interpretazione), l'onorevole ministro sostiene — e io confermo — che con la parola « produttori » si intendono i singoli o gli associati. È questione di pura forma.

RAFFAELLI. Se le dichiarazioni del ministro e del relatore servono a chiarire per noi e per chi applicherà la legge a comprendere anche le cooperative di produzione, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Quando queste dichiarazioni sono raccolte dal Presidente dell'Assemblea credo che assumano, ai fini dei lavori preparatori, una certa autorità, non per la persona, ma per il fatto che il Presidente rappresenta tutta l'Assemblea.

RAFFAELLI. Allora non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso ha proposto all'articolo 5 di aggiungere il seguente comma:

« In deroga alle vigenti disposizioni ed in attesa della riforma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, i produttori di vino possono vendere direttamente al consumo, per la durata di tutto l'anno ».

Dichiaro inammissibile questo emendamento e gli altri analoghi perché concernenti materia (legge di pubblica sicurezza) diversa da quella che è oggetto del decreto-legge, e invito a formulare un ordine del giorno.

CALASSO. Signor Presidente, dinanzi alla eccezione che ella ha fatto, non avrei difficoltà a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, dopo — s'intende — aver

sentito il parere del Governo. A me preme che i produttori possano vendere il proprio vino per tutto l'anno. Attualmente, invece, essi possono venderlo soltanto per tre mesi, anche se questi tre mesi possono essere prorogati a quattro.

Di fronte alla esigenza generale di sopprimere le pastoie che ostacolano la vendita del vino, in virtù del testo unico di pubblica sicurezza, vorrei che il Governo concedesse sin da ora almeno ai produttori la possibilità di vendere liberamente il loro prodotto, senza limiti di tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli e Jacometti propongono di aggiungere il seguente comma:

« È consentita la vendita del vino e bevande inferiori a 21 gradi senza licenza di pubblica sicurezza presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ».

Per le considerazioni suesposte dichiaro inammissibile anche questo emendamento.

Gli onorevoli Moscatelli, Audisio, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Massola, Bufardecì, Grifone e Scarpa propongono di aggiungere il seguente comma:

« L'esenzione è estesa alle vendite di vino effettuate direttamente alle cooperative, circoli di ogni genere, e comunque alle associazioni o comunità nelle quali è prevista la vendita di bevande alcoliche ai cittadini in esse associati ».

L'onorevole Moscatelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MOSCATELLI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 5?

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione si rimette al parere del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Rispondendo alle richieste dell'onorevole Calasso, ed esprimendo il parere del Governo sugli emendamenti Raffaelli-Jacometti e Moscatelli, mi riferirò anche all'emendamento Truzzi all'articolo 7 che riguarda materia, se non identica, quanto meno analoga.

Il ministro Colombo ed io abbiamo riconosciuto, durante la discussione svoltasi nei giorni scorsi, che l'attuale legislazione in materia di commercio vinicolo risente di una concezione anacronistica. Esistono delle norme che debbono essere ovviamente rive-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

dute. Dirò, anzi, che il Governo non ha aspettato fino ad oggi per affrontare il problema, in quanto, a proposito della riforma generale delle leggi di pubblica sicurezza, si trova pendente dinanzi all'altro ramo del Parlamento una norma di legge per diminuire il limite di tempo per la vendita. Siamo d'accordo anche sul principio di abolire il limite del rapporto con la popolazione. Non siamo però d'accordo sulla opportunità di abrogare i due articoli che riguardano la vicinanza agli ospedali ed alle scuole, il cui termine è lasciato alla discrezionalità della commissione provinciale e che ci sembra utile mantenere.

Non siamo d'accordo nemmeno sull'abolizione del divieto della vendita ambulante del vino, non fosse altro per ragione di igiene. Circa la vendita del vino per tutto l'anno, un sistema di vendita che io vorrei chiamare *extra* commerciale, si tratta di una questione sulla quale dobbiamo riflettere in relazione alla presentazione del disegno di legge che riguarderà anche questa materia.

Bisogna, infatti, considerare che se in periodo stagionale una vendita del genere appare giustificata, consentire questa vendita al di fuori delle normali regole commerciali potrebbe rappresentare una seria concorrenza nei confronti di quelle aziende anche piccole o piccolissime che, tuttavia, sottostanno all'obbligo dei normali adempimenti, quali la licenza, le spese per la concessione, il pagamento delle tasse, e così via.

Pertanto, pur essendo favorevole alla questione di principio, come è dimostrato anche dall'abolizione di numerosi limiti, bisognerà meditare sui riflessi che la questione presenta. Ad ogni modo resta fissato l'orientamento fondamentale del Governo nel senso proposto dall'onorevole Truzzi in relazione all'abolizione del limite con la popolazione, che è il punto più importante. Del resto, prossimamente, in sede di Consiglio dei ministri presenteremo un apposito disegno di legge.

JACOMETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Prendo atto della risposta fornita dall'onorevole ministro a proposito dell'articolo 95 delle leggi di pubblica sicurezza. Però egli non ha risposto alle questioni che scaturiscono dall'articolo 86, che è quello che abbiamo riprodotto nell'emendamento Raffaelli-Jacometti, il quale dice: « È consentita la vendita del vino e bevande alcoliche inferiori a 21 gradi senza licenza di pubblica sicurezza presso enti collettivi o circoli pri-

vati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soci ». Su questo argomento gradirei una precisazione dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Francamente mi pare che, chiarito che si abolirà il rapporto con il numero degli abitanti, sia meglio non scendere in ulteriori dettagli. L'onorevole Jacometti potrà presentare la sua richiesta sotto forma di emendamento al disegno di legge che ho preannunciato. Discuterne ora sarebbe anticipare le decisioni che dovremo prendere in quella sede.

JACOMETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, ieri sera abbiamo rinviato la votazione sul numero 2° dell'ordine del giorno Bucciarelli Ducci. A quel numero 2° si potrebbe aggiungere una frase del seguente tenore: « con speciale riferimento agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetterebbe un ordine del giorno così formulato?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, sulle dichiarazioni che ho fatto poc'anzi, naturalmente, vi è l'accordo anche del ministro dell'interno, ma tale accordo non riguarda ulteriori amplificazioni. Per questo ho pregato il collega Jacometti di presentare eventuali emendamenti quando discuteremo il disegno di legge che ho preannunciato. Tanto più che la norma fondamentale deve tener conto che i commercianti sono quelli che pagano le tasse e che pertanto è necessario considerarli come i primari venditori del vino. Cioè essi vanno considerati come i titolari di un diritto prevalente. Eventuali agevolazioni vanno valutate, ma bisogna non ampliarle esageratamente.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Jacometti?

JACOMETTI. Non insisto, ma faccio osservare che l'articolo 86 riguarda una categoria particolare, cioè i circoli e gli enti collettivi per i quali è già prevista una licenza speciale al di là del limite di popolazione. Si tratta, signor ministro, delle licenze speciali di pubblica sicurezza accordate all'« Enal », alle « Acli » ecc.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor Presidente, non comprendo la sua dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Raffaelli-Jacometti. Perché non deve essere possibile presentare emen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

damenti a leggi esistenti? Lo stesso decreto-legge che stiamo discutendo, con gli articoli 6 e 7 abroga delle leggi in vigore, allo stesso modo dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, il problema è quello dei limiti della conversione. La Costituzione non dice nulla in proposito. La legge 31 gennaio 1926, n. 100, diceva che il decreto-legge si può convertire anche con modificazioni. Il Presidente della Camera ritiene che gli emendamenti debbano riguardare la materia che forma oggetto del decreto da convertire, anche per non aprire problemi riguardanti la sfera di competenza di ministri che non sono presenti. Qui, per esempio, si sollevano questioni che riguardano il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; procedendo in questo modo, si potranno presentare anche emendamenti relativi alla disciplina dei prezzi, alle tariffe doganali, alla disciplina delle esportazioni, ecc., mettendo la Camera di fronte ad argomenti che non attengono all'oggetto della discussione. D'altra parte, la Camera, in precedenti occasioni, ha condiviso il parere del Presidente.

Ecco perchè ho dichiarato l'innammissibilità in questa sede dell'emendamento.

AUDISIO. Tutti gli oratori intervenuti in Commissione si sono pronunciati per l'abrogazione degli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Abbiamo saputo anche che il ministro dell'interno non si oppone.

PRESIDENTE. Questo risulta anche a me, ma non è possibile risolvere la questione in questa sede.

AUDISIO. Mi permetto di farle osservare, signor Presidente, che il disegno di legge che dobbiamo convertire in legge si compone di quattro parti diverse: una prima che riguarda la distillazione dei vini; una seconda che riguarda norme giuridiche; una terza che riguarda i mutui; una quarta che viene ad abrogare addirittura precise norme di legge.

PRESIDENTE. A me pare che si potrà ugualmente raggiungere l'intento, con la presentazione di un disegno o di una proposta di legge.

Invito quindi l'onorevole Audisio a non insistere.

AUDISIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Moscatelli, mantiene il suo emendamento?

MOSCATELLI. Lo mantengo. E poichè il ministro ha già espresso il suo giudizio sul nostro emendamento all'articolo 7, faccio notare che l'articolo 95 prevede la concessione della licenza da parte del questore. Ora si

chiede invece che questa licenza non venga più concessa dal questore ma dal comune, che è più qualificato a contemperare le esigenze fra le associazioni e i pubblici esercizi e nello stesso tempo a tener conto anche degli interessi dei viticoltori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Moscatelli.

(Non è approvato).

Avverto che l'onorevole Bucciarelli Ducci ha presentato il seguente ordine del giorno, sulla materia dell'abolizione delle licenze:

« La Camera impegna il Governo a rimuovere, con provvedimenti della pubblica amministrazione, tutte quelle proibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una concezione di difesa sociale e di superatissima lotta all'alcolismo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Gli onorevoli Alessandro Scotti, Marzano, Daniele e Cottone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 5-bis:

« A decorrere dal 1° gennaio 1958 non potranno essere posti in vendita vini bianchi inferiori a dieci gradi alcolici e vini rossi inferiori a 11 gradi alcolici ».

Anche questo emendamento deve considerarsi assorbito.

Gli onorevoli Veronesi, Valandro Gigliola e Guariento propongono di sopprimere l'articolo 6 del decreto-legge, così formulato:

« Nel numero 2 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per produttore e per ogni membro della sua famiglia " ».

L'onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VERONESI. Non insisto sul mio emendamento che era ispirato a certe preoccupazioni degli amministratori locali. Dopo la votazione di ieri, le preoccupazioni di questi amministratori sono cresciute a dismisura, ma siamo stati confortati dal fatto di avere visto queste preoccupazioni condivise da tutta la Camera. Confidiamo pertanto nelle assicurazioni forniteci dal ministro Andreotti che il problema sarà studiato in accordo con gli amministratori degli enti locali, tra cui vi sono anche parecchi parlamentari.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 6:

« L'esenzione dall'imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel comune in cui ha luogo la vinificazione o in comune limitrofo. Restano di conseguenza abrogati gli ultimi cinque commi dell'articolo 78 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 ».

L'onorevole Daniele ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE. Il mio emendamento riguarda l'esenzione temporanea dall'imposta di consumo per i produttori che consumano vino. L'onorevole relatore ha nella sostanza accolto il principio, manifestando soltanto alcune preoccupazioni per difficoltà di ordine pratico. Queste difficoltà potrebbero essere superate se, alla fine del primo periodo, dopo le parole « o in comune limitrofo » si aggiungono le parole « purché il trasporto sia eseguito con la bolletta di accompagnamento rilasciata dal comune di provenienza ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROSELLI, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento nel testo ora modificato dallo stesso proponente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Il Governo è d'accordo, anche perché dopo il voto di ieri, sarebbe illogica una presa di posizione contraria a questa prima applicazione del beneficio dell'imposta ai produttori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele aggiuntivo all'articolo 6, nel testo modificato:

« L'esenzione dall'imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel comune in cui ha luogo la vinificazione o in comune limitrofo, purché il trasporto sia eseguito con la bolletta d'accompagnamento rilasciata dal comune di provenienza. Restano di conseguenza abrogati gli ultimi cinque commi dell'articolo 78 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 ».

(È approvato).

Gli onorevoli Troisi, Marzano, De Capua, Caccuri, Pignatelli, Turnaturi, Gabriele Semeraro, Brusasca, Quintieri, Berry hanno

presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

A decorrere dall'esercizio finanziario 1956-1957 non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali per la vinificazione delle uve conferite dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto o a mezzadria o a colonia.

L'onorevole Daniele ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

Non sono assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile i redditi che vengono realizzati dalle cantine sociali o da altre associazioni cooperative, comunque costituite, mediante la lavorazione delle uve conferite dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o a colonia.

Gli onorevoli Audisio, Lozza, Grifone, Raffaelli, Calasso, Li Causi, Marabini, Massola, Faletta, Compagnoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita di uve in cantine sociali, a carattere cooperativo, non danno luogo a reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile, categoria B.

Quando le operazioni di cui al comma precedente rappresentino un normale sistema agricolo della zona, esse costituiranno elemento concorrente alla formazione del reddito agrario, accertabile catastalmente, a nome dei singoli agricoltori associati, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Le uve conferite dai singoli soci, per godere dei benefici previsti dal presente articolo, non dovranno eccedere la normale produzione dei fondi propri o condotti in affitto, mezzadria o colonia.

Gli onorevoli Miceli, Magno, Francavilla, Mario Angelucci, Bardini, Natoli, Marilli, Beltrame, Francesco Giorgio Bettiol e Bianco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

L'onorevole Troisi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TROISI. L'oggetto dell'emendamento è già stato illustrato nel corso della discussione generale. Desidero fare due brevissime precisazioni sul testo sottoposto all'Assemblea. La prima riguarda l'area di esenzione: il testo presentato riguarda tutte le imposte dirette, ma non ho difficoltà ad accettare il suggerimento del relatore di limitare l'esenzione all'imposta di ricchezza mobile. Di conseguenza, nella seconda riga, in luogo di « imposte dirette » si deve intendere « imposta di ricchezza mobile ».

La seconda precisazione riguarda i soggetti beneficiari. Per evitare che sorgano incertezze o perplessità in sede di applicazione, propongo di aggiungere dopo le parole « cantine sociali » le parole « o enopoli sociali ».

Fatti questi chiarimenti, ritengo doveroso esprimere un ringraziamento al ministro delle finanze e al relatore per la particolare comprensione e sensibilità dimostrate a favore delle cantine sociali. Sono convinto che l'approvazione di questo emendamento arrecherà notevoli vantaggi ai viticoltori, assecondando la costituzione di una più vasta rete di queste utilissime istituzioni cooperative.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DANIELE. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Troisi.

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

AUDISIO. Ho illustrato il mio emendamento nel corso dell'intervento da me svolto in sede di discussione generale. Faccio presente l'opportunità di coordinare gli emendamenti presentati sulla stessa materia, perché la votazione sia più chiara. Per altro considero il mio emendamento subordinato a quello Miceli.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MICELI. In fondo sulle cantine sociali vi sono quattro emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Troisi che, a nostro parere, è il più completo sebbene egli abbia cercato di rettificare un po' il tiro non so dietro quale suggerimento.

Infatti, l'onorevole Troisi parlava nel suo emendamento di « imposte dirette ». Invece a queste parole vuole sostituire le altre « ricchezza mobile ». A mio parere la prima dizione era la più lata, poiché la ricchezza mobile è una delle imposte dirette. Se vogliamo agevolare completamente le cantine sociali come di-

ciamo, allora cerchiamo di concedere le massime agevolazioni fiscali. Perciò, sarei favorevole alla prima dizione.

L'onorevole Troisi ha fatto poi una aggiunta: vuole includere anche gli enopoli. La differenza tra cantine sociali ed enopoli credo che sia nota all'onorevole Troisi. La cantina sociale è un insieme di produttori vitivinicoli i quali gestiscono insieme una cooperativa per la lavorazione delle loro uve. L'enopolio può essere un impianto anche industriale per la trasformazione dell'uva o per la lavorazione del vino. Noi non avremmo difficoltà ad estendere il beneficio anche agli enopoli, ma quando vediamo che lo Stato ha una giustificata difficoltà a rinunciare ai proventi delle imposte sui redditi di vinificazione è bene limitare l'esenzione alle cantine sociali che interessano la produzione agricola, non agli enopoli che possono dare dei redditi e dei profitti industriali. Per queste ragioni sono contrario all'aggiunta della parola « enopoli » dopo le parole « cantine sociali ».

L'emendamento che noi proponiamo si differenzia da quello dell'onorevole Troisi perché egli parla di « vinificazione delle uve conferite ». Noi invece parliamo di « lavorazione delle uve ». La vinificazione è la trasformazione dell'uva in vino, la lavorazione può essere limitata alla trasformazione dell'uva in mosto. E si sa che vi sono i cosiddetti mosti muti i quali non arrivano immediatamente alla vinificazione, ma vi arrivano in una seconda fase. Determinate categorie di uve si prestano (ed è un progresso tecnico) proprio a questa prima lavorazione: perché con la parola « vinificazione » noi vogliamo escludere quelle cantine sociali che fanno uso di una tecnica più avanzata per la lavorazione dell'uva? Perciò, alla parola « vinificazione » vorremmo sostituire l'altra « lavorazione ».

Noi diciamo infine « uve prodotte e conferite », mentre l'onorevole Troisi parla di « uve conferite in misura non eccedente la produzione ». Le due dizioni sono uguali perché con « prodotte e conferite » intendiamo che al massimo si può arrivare alla produzione perché, se si superasse, le uve « conferite » non sarebbero « prodotte » dal conferente. Perché abbiamo usato le parole « prodotte e conferite »? L'onorevole Troisi a chi vuole riservare il beneficio della esenzione fiscale? Ai cooperativisti che producono uva in fondi propri, o condotti in affitto, o a mezzadria, o a colonia.

Non so se l'onorevole Troisi si renda conto che in questo modo si vengano ad escludere i mezzadri che conferiscono uva a una cantina

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

sociale. Infatti i mezzadri non sono proprietari di fondi propri che conducono a mezzadria. La locuzione dell'onorevole Troisi si riferisce al concedente...

GERMANI. I mezzadri conducono i fondi a mezzadria.

MICELI. Mi meraviglio di lei! Chi conduce un fondo a mezzadria è il concedente non il mezzadro: questa è la più comune interpretazione.

Inoltre, se consideriamo le parole « dei fondi propri » ed osserviamo che il mezzadro non ha un fondo proprio, dovremmo escluderlo dal beneficio. Ammettiamo per lo meno che la questione è controversa, mentre è più che mai necessario essere chiari. Lasciamo stare le qualifiche del conferimento. Quando diciamo « delle uve conferite dai soci », è inutile indagare sulla qualifica del socio: può essere il grosso proprietario, il piccolo proprietario, il colono, il fittavolo purché socio della cantina. Io propongo di limitarci alle parole: « delle uve prodotte e conferite dai soci ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questa serie di emendamenti?

ROSELLI, *Relatore*. Allorché ieri presi la parola non avevo presente l'emendamento Miceli, nelle cui ultime tre righe la situazione obiettiva è bene configurata in termini molto precisi e comprensivi dei significati degli altri emendamenti. Vorrei però sollevare delle questioni: 1) la prima osservazione riguarda l'erario; chiedo cioè se l'esercizio finanziario debba essere il 1956-57 o il 1957-58, perché la crisi ricade sotto quest'ultimo esercizio; 2) l'esenzione dalle imposte dirette è un'esenzione soggettiva e generale di grande importanza, mentre l'esenzione dalla ricchezza mobile, categoria B, dovrebbe configurarsi come un'esenzione obiettiva nei riguardi dei produttori di vino per le uve da essi conferite alle cantine sociali e per la produzione dei loro vini. In altre parole, riguarda l'operazione specifica e non tutto il settore delle cantine sociali.

Pongo il problema in termini di scelta e di tutela dell'erario. Secondo me, se da una parte può essere lusinghiera un'esenzione così vasta, da tutte le imposte dirette, delle cantine sociali, dall'altra invece, sia per la questione dell'esercizio finanziario, sia per la questione della ricchezza mobile, riterrei che sarebbe più pertinente a questo oggetto un emendamento ridotto, come quello illustrato dall'onorevole Troisi a correzione del suo precedente.

Per quanto riguarda gli enopoli, l'onorevole Troisi mi ha chiarito la sua intenzione:

si riferiva agli enopoli gestiti socialmente soltanto per la lavorazione delle uve dei soci. Quindi praticamente si tratta di una cantina sociale.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questi emendamenti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, ritengo che non si debba indicare l'anno di decorrenza, date le discussioni che sono intervenute, specie dopo la sentenza della Cassazione. Se noi mettiamo l'anno di decorrenza, diamo una indicazione precisa per la quale anche negli anni precedenti le imposte dovrebbero essere riscosse, almeno per gli anni non caduti sotto prescrizione. Queste imposte dovrebbero, dunque, essere accertate e riscosse. Sarebbe più opportuno dire « non sono assoggettabili », come è detto nell'emendamento Daniele, per troncare ogni possibilità di discussione.

Per quanto riguarda gli enopoli, a me pare opportuno lasciare la formula così come noi l'abbiamo concepita nel corso della discussione, e cioè lasciare la dizione « cantine sociali od altre associazioni cooperative », per evitare che il beneficio che noi vogliamo concedere con una determinata finalità possa, poi, essere utilizzato da chi non è il destinatario.

Per quanto riguarda la dizione « ricchezza mobile » o « imposte dirette », in sostanza, concordo con il relatore. Tuttavia, possiamo anche usare la locuzione generale « imposte dirette ». Infatti, per quanto riguarda le imposte dirette la questione non ha una rilevanza eccessiva. Potrà verificarsi, in avvenire, in un momento difficile della vita nazionale che questa imposta debba essere stabilita. Ma, in questo caso, nulla vieterebbe che, se si dovessero comprendere nella tassazione anche enti di questo tipo, con la stessa legge istitutiva dell'imposta il legislatore stabilisse che questa deroga non opera. Dunque, possiamo anche lasciare la locuzione più generale di « imposte dirette ».

Per quanto riguarda la parola « lavorazione » è evidente che siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Troisi, ella insiste nella sua aggiunta?

TROISI. Signor Presidente, nella proposta fatta io intendevo sempre riferirmi ad organismi cooperativi anche parlando di enopoli. Mi risulta che sussistono nella realtà enopoli a formazione cooperativistica, per cui nell'applicazione pratica potremmo incorrere in incertezze, se la legge si limitasse soltanto alla dizione « cantine sociali ». Escludiamo gli enopoli di cui parla l'onorevole Miceli, che hanno fini speculativi. Ma qui

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

siamo invece nell'ambito della cooperazione. Ora, negli enopoli sociali mi risulta che il rapporto è meno duraturo e meno stabile rispetto a quello che si ha nelle cantine sociali. Questa è la differenza. Quindi, mi permetto di insistere nella formula aggiuntiva, riferendomi sempre ad enopoli sociali. E pertanto, non vi è nessun pericolo, onorevole Miceli, che si aiutino organismi che hanno fini speculativi e che sono a carattere industriale e commerciale.

MICELI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MICELI. Devo insistere per l'accettazione della primitiva dizione proposta dall'onorevole Troisi. Quando si dice: società cooperative costituite in cantine sociali, si comprende tutto. Infatti, se un enopolio è stato costituito dai soci come una società cooperativa è evidente che rientra nella disposizione. Invece, se l'enopolio è una società industriale che raccoglie le uve di soci e di non soci, è escluso. Quindi, lasciando la formula «società cooperative costituite in cantine sociali», vi rientrano gli enopoli di cui parla l'onorevole Troisi.

PRESIDENTE. Onorevoli Troisi, allora insiste per l'aggiunta?

TROISI. Insisto, perché informazioni di varie fonti mi confermano in quanto ho detto.

ROSELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ROSELLI, *Relatore*. Penso che l'onorevole Troisi abbia in mente i residui di quelle organizzazioni dell'ente della vite e del vino del 1936-37 che sono ancora esistenti qua e là in Italia. Per evitare confusioni, non potrebbero questi organismi cooperativi costituiti per lavorare le uve dei produttori locali trasformarsi in cantine sociali onde rientrare nella esenzione? Non vorrei che sorgessero confusioni.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Nella sostanza non vi è discordia sull'aggiunta Troisi. Però essa può produrre un risultato negativo, a causa dell'interpretazione che gli uffici periferici delle imposte possono dare alla dizione «enopoli». Si potrebbe forse trovare una formula che accontenti l'onorevole Troisi. Si potrebbe, cioè, aggiungere, dopo le parole «società cooperative costituite in cantine sociali», le altre «comunque denominate».

PRESIDENTE. Onorevole Troisi, è d'accordo?

TROISI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, il Governo è contrario alla fissazione di una data. Insiste su questa parte del suo emendamento?

MICELI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la seguente formulazione unificata degli articoli aggiuntivi 6-bis Troisi, Daniele, Audisio e Miceli, comprensiva implicitamente degli enopoli:

«Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali comunque denominate per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci».

(È approvata).

Sono da considerarsi assorbiti i seguenti articoli aggiuntivi 6-bis:

ART. 6-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 l'imposta di consumo sui vini è abolita.

Sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno sarà iscritto, fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento della finanza locale, un capitolo di spesa di trenta miliardi di lire destinato alla integrazione dei bilanci dei comuni per i minori introiti derivanti dalla abolizione dell'imposta sul vino.

L'integrazione di cui al precedente comma sarà computata per ciascun comune sulla base della media degli introiti dell'ultimo triennio.

Alla maggiore spesa relativa al semestre 1° gennaio-30 giugno 1958 si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla prima nota di variazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58.

DE VITA.

ART. 6-bis.

A partire dal 1° gennaio 1958, l'imposta di consumo sui vini è abolita.

Sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, è iscritto annualmente un capitolo di spesa di lire 25 miliardi per costituire un fondo destinato alla integrazione dei bilanci dei comuni, che ne facciano richiesta, per le minori somme dagli stessi percepite in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

L'integrazione di cui al precedente comma sarà computata per ciascun comune sulla base della media degli introiti nell'ultimo triennio.

Alla maggiore spesa relativa al semestre 1° gennaio-30 giugno 1958 si farà fronte mediante le maggiori entrate previste dalla prima nota di variazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58.

LONGO, AUDISIO, LI CAUSI, GRIFONE, NATOLI, MICELI, BIANCO, BARDINI, CREMASCHI, RAFFAELLI, COMPAGNONI, CALASSO, MASSOLA, MARABINI, MARILLI, VENEGONI, BELTRAME, FARINI, BUFARDECI.

L'onorevole Daniele ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-ter.

È istituita, a partire dal 1° gennaio 1958, una bolletta di accompagnamento per lo zucchero e le altre materie prime alcooligene, allo scopo di controllarne i trasporti e la destinazione per il commercio all'ingrosso. Le norme di attuazione del presente articolo saranno stabilite con apposito regolamento, da emanarsi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'agricoltura e col Ministro dell'industria e commercio.

Faccio presente che esso si riferisce al settore dello zucchero e perciò potrebbe considerarsi inammissibile, per cui suggerisco all'onorevole Daniele la opportunità di trasformarlo in ordine del giorno.

Lo stesso discorso vale per il seguente articolo aggiuntivo 6-ter proposto dall'onorevole De Vita:

La bolletta di legittimazione prevista dall'articolo 18 del regolamento per l'applicazione della imposta sullo zucchero, approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347, deve accompagnare lo zucchero estratto per il consumo fino ai depositi destinatari.

I titolari di detti depositi debbono munirsi di registro di carico e scarico nel quale annotano, dalla parte del carico, le partite in arrivo con gli estremi delle bollette di legittimazione, e dalla parte dello scarico, i quantitativi man mano esitati con l'indicazione degli estremi delle autorizzazioni di consegna rilasciate da parte delle competenti autorità.

Per lo zucchero accompagnato da bolletta di legittimazione destinato a ditte che lo impiegano direttamente nella lavorazione

industriale, lo scarico sul registro di cui al precedente comma deve essere fatto giornalmente con l'indicazione dell'impiego.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI *Ministro delle finanze*. Credo che prima di fissare la norma occorra studiare tutti i particolari. Infatti essa potrebbe essere facilmente elusa in quanto ognuno potrebbe mandare delle persone a comperare 10 chili di zucchero al giorno e farsi una scorta. Il Governo si impegna di studiare questo problema insieme coi i presentatori. Se gli emendamenti fossero trasformati in ordini del giorno, potrei accettarli come raccomandazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli Daniele e De Vita, accettano di trasformare i loro emendamenti in ordini del giorno, accettati dal Governo come raccomandazione?

DANIELE. Sì, signor Presidente.

DE VITA. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Cottone e Capua hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-ter:

« E concesso, in deroga all'articolo 73 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di consumo, il ritiro dalla cantina, da parte di soci, di vino per consumo familiare in esenzione dall'imposta consumo per i conferenti di uva prodotta anche in comuni non limitrifi alla sede della cantina ».

COTTONE. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento Truzzi all'articolo 7 assorba l'emendamento Ferrari Riccardo.

TRUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Il mio emendamento all'articolo 7 tratta la stessa materia dell'articolo 6-ter dell'onorevole Riccardo Ferrari, aggiungendo in più i salariati ed i braccianti agricoli.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare adesso lettura dell'emendamento proposto dai deputati Truzzi, Ferrario, Roselli, Sodano, Colleoni, Bertone, Zaccagnini, Storch, Buttè, Zanotti e Biaggi, aggiuntivo, all'articolo 7 del decreto-legge, del seguente comma:

« Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare, è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

la località o il fondo nel quale avviene la vinificazione delle uve ».

L'articolo 7 del decreto-legge è così formulato:

« L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato ».

Onorevole Cottone, è d'accordo su questa impostazione ?

COTTONE. Signor Presidente, vorrei precisare che il mio emendamento riguarda i soci delle cantine sociali che conferiscono l'uva prodotta anche in comuni non limitrofi a quelli dove hanno sede le cantine sociali. L'emendamento Truzzi parla, invece, di produttori generici.

TRUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Il mio emendamento aggiunge alla fine: « qualunque sia la località o il fondo nel quale avviene la vinificazione delle uve ». Ritengo, pertanto, che assorba l'emendamento Ferrari Riccardo, contemplando anche il caso citato dall'onorevole Cottone.

ROSELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSELLI, *Relatore*. Per l'emendamento Truzzi si presenta lo stesso problema di organizzazione amministrativa presentatosi per l'emendamento Daniele. Siamo d'accordo sull'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo per il vino destinato al consumo familiare, estesa a determinate categorie, cioè produttori, manuali coltivatori, concedenti, ecc., però ritengo sia necessario far accompagnare il quantitativo di vino da una bolletta di accompagnamento rilasciata dal sindaco del comune in cui il vino è prodotto. Se l'emendamento sarà modificato in tal senso, la Commissione esprime parere favorevole. Infatti, le categorie a cui l'esenzione dall'imposta è applicata sono già incluse nel testo; solo era vietato il trasferimento del vino dal luogo di lavoro.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Ritengo che ciò sia di competenza del Ministero che con norma regolamentare potrà decidere la disciplina occorrente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che si tratti di due problemi separati. Il primo riguarda la possibilità di conferire nelle cantine sociali anche le uve non pro-

dotte nel comune di cui si parla o nel comune limitrofo. Ricordo all'onorevole Cottone che la legge stabilisce che il podestà (oggi il sindaco) può consentire l'introduzione delle uve nelle cantine sociali ad opera dei soci delle cantine stesse, uve anche prodotte in comuni non contigui, e a maggior ragione quindi nel comune in cui la cantina sociale si trova.

Con il provvedimento del sindaco mi pare si abbia la certezza di un controllo effettivo che elimina il pericolo della elusione della norma.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Truzzi, mi pare che qui diamo notevoli colpi di piccone ad una imposta che per altro ieri il Parlamento ha già nella sua sostanza pressoché sepolta. Quindi si tratterebbe di colpi dati se non su un morto, su un morituro, giuridicamente. Se noi però non mettessimo quella cautela a cui ha ora accennato il relatore (dato che l'abbiamo messa poc'anzi per quanto riguarda il produttore che non risiede nel comune), certamente non potremmo fare in modo che con un semplice provvedimento amministrativo ministeriale fosse resa obbligatoria questa bolletta o documento di accompagnamento. Mi pare necessario stabilire che un documento d'accompagnamento debba essere reso obbligatorio, perché altrimenti noi avremmo una circolazione libera del vino molto al di là di quella che è stata auspicata nei giorni passati.

PRESIDENTE. Allora, onorevole ministro, ella sarebbe d'accordo, purché si aggiunga la stessa formula che abbiamo adottato per l'emendamento Daniele all'articolo 6: « purché il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio daziario del comune di provenienza ». Onorevole relatore, la ritiene idonea ?

ROSELLI, *Relatore*. Del comune ove avviene la vinificazione. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Truzzi, è d'accordo ?

TRUZZI. Accolgo l'aggiunta.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, ella insiste sul suo emendamento ?

COTTONE. Lo ritiro e aderisco all'emendamento Truzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 già letto con il comma aggiuntivo Truzzi così modificato:

« Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare, è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

la località od il fondo nel quale avviene la vinificazione delle uve, purché il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio daziario del comune di provenienza ».

(È approvato).

Gli onorevoli Audizio, Miceli, Lozza, Grifone, Raffaelli, Calasso, Li Causi, Marabini, Massola, Faletra e Compagnoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le uve e i mosti conferiti alle cantine sociali dai produttori agricoli soci possono dall'Ente stesso essere costituiti in garanzia di operazioni di credito agrario di esercizio, compiute dal medesimo per procurarsi i mezzi occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per la somministrazione degli anticipi ai conferenti.

Il privilegio risultante da tale garanzia segue immediatamente quello per i prestiti agrari di conduzione previsti dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per l'ordinamento del credito agrario ».

L'onorevole Audizio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Occorre non distruggere con la eccessiva fretta quel poco che stiamo costruendo. Bisogna quindi, a questo punto, porre le cose in chiaro onde facilitare i conferenti delle uve alle cantine sociali affinché essi possano avere delle garanzie e darne nello stesso tempo. Mi riferisco in modo particolare al credito agrario di esercizio. Se ci rifacciamo al vecchio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, per l'ordinamento del credito agrario, all'articolo 2, dove si parla delle varie operazioni che si possono compiere come credito agrario di esercizio, troviamo se non la denominazione il riferimento alle cantine sociali. I conferenti a queste cantine devono pertanto poter usufruire dei provvedimenti allora disposti. È opportuno ricordare che sono operazioni di credito agrario di esercizio: 1°) i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti; 2°) i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli; 3°) le anticipazioni su pegno di prodotti depositati in un luogo di pubblico o privato deposito; 4°) i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie: a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci; b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti, ecc.

Quindi abbiamo dal primo all'ultimo punto dell'articolo tutta la gamma delle misure che investono direttamente l'attività delle cantine sociali.

Confido che l'onorevole relatore voglia aderire a questa nostra richiesta. Se poi prendiamo l'articolo 8 di questo vecchio decreto, al primo comma troviamo precisamente espresso questo concetto: « I prestiti per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, ecc. ».

Con la nostra proposta noi veniamo a dare quelle garanzie che il vecchio decreto voleva per l'appunto offrire sia ai conferenti sia ai consigli di amministrazione delle cantine sociali. E in questo caso non credo che vi possa essere opposizione, giacché veniamo a puntualizzare meglio ciò che abbiamo legiferato nello scorso della seduta odierna. In sostanza, col nostro emendamento, chiediamo che le operazioni finanziarie compiute dai soci delle cantine sociali siano considerate privilegiate a seguito della prevista garanzia.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo l'attenzione del relatore e del Governo sulla portata di questo articolo aggiuntivo che per di più non comporta nessun onere finanziario per lo Stato.

Si tratta di stabilire una graduatoria del privilegio a garanzia delle anticipazioni fatte da istituti bancari alle cantine sociali per le uve conferite dai soci.

Se una cantina sociale ammassa le uve dei propri soci e chiede a un istituto di credito un prestito, e per dare un'anticipazione ai soci e per far fronte alle spese di lavorazione di quelle uve, l'istituto finanziatore vuole essere garantito. Garantito da che cosa? Dalle uve conferite, in questo caso. Ma su queste uve ci possono essere anche degli altri crediti, per esempio un credito dello Stato per imposte, oppure un credito di un istituto di credito agrario che ha fornito ai coltivatori concimi, anticrittogamici, ecc.

Ora, noi vogliamo che l'anticipazione di questo istituto finanziatore occupi nella graduatoria il terzo posto: cioè prima deve venire il credito dello Stato, poi il credito di cui all'articolo 8 del decreto del 1927 — cioè il credito agrario di esercizio — e poi, al terzo posto in ordine di graduatoria, l'anticipazione fatta dagli istituti finanziari

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

per l'ammasso. E facciamo questa richiesta perché l'istituto finanziatore, sapendo che ha questo posto nella graduatoria del credito, potrà concedere più facilmente il finanziamento alla cantina sociale.

L'articolo 8 del decreto, come ha detto l'onorevole Audisio, si riferisce ai prestiti di esercizio già concessi. Ora, noi vogliamo che nello stabilire la graduatoria dei crediti si segua lo stesso ordine tenuto dall'agricoltore nel chiedere i crediti medesimi: il coltivatore prima ha preso i concimi e gli anticrittogamici, e di conseguenza deve pagarli prima del resto; successivamente deve far fronte alle spese di lavorazione; e per questo dopo vengono i prestiti concessi dagli istituti finanziari per l'ammasso delle uve alle cantine sociali.

Quanto noi chiediamo, ripeto, non comporta onere per lo Stato, e in secondo luogo rappresenta una certa facilitazione per il compimento dell'operazione.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Questo articolo pone una questione completamente nuova, ed è veramente materia così delicata, questa delle garanzie, che preferirei non fosse esaminata né decisa in questa sede, ma che eventualmente ne fosse rinviato lo studio ad un successivo provvedimento.

Si tratta di materia di credito agrario, per cui bisognerebbe avere sott'occhio la legge del credito agrario, la quale prevede le operazioni compiute da società ed enti collettivi, e non solo da singoli agricoltori.

Personalmente ritengo che non sia materia pertinente, e credo più conveniente per tutti che essa formi oggetto di esame più approfondito, senza pervenire ad una decisione in questa sede.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei chiedere all'onorevole Audisio se non ritenga opportuno, per non improvvisare questa sera in questa materia, che d'accordo ne facciamo oggetto di un provvedimento a parte, da studiare in Commissione.

Ho delle perplessità, non lo nascondo, perché bisogna considerare congiuntamente tutte le norme relative al credito agrario. Noi già abbiamo apportato alcune modifiche in questa materia, come ad esempio la proroga del privilegio sui frutti per le anticipazioni relative ai prestiti di esercizio. Questa norma, applicata abbastanza largamente,

non sempre ha dato i risultati che ci si attendeva, perché, invece di facilitare il credito di esercizio, lo ha reso più complesso e ha esaurito in parte le fonti.

Ora, non vorrei che introducessimo un'altra norma che complicasse ulteriormente. Chiederei di poter studiare la questione. Non ho nessuna pregiudiziale in questa materia. Se l'onorevole Audisio è d'accordo, potremmo farne oggetto di un provvedimento a parte, che mi impegni di studiare con lui.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio?

AUDISIO. Non possiamo condividere le difficoltà prospettate dall'onorevole Germani, presidente della Commissione agricoltura, e dal ministro, dato che abbiamo studiato attentamente la questione ed anche competenti della materia si sono espressi come noi. Tuttavia, poiché non vogliamo dare l'impressione di voler improvvisare, trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno e chiediamo sia sottoposto al voto della Camera per renderlo impegnativo.

PRESIDENTE. Onorevole Colombo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Cottone e Capua hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« È vietata, limitatamente alla corrente campagna vendemmiale, l'esaurimento e la distillazione delle vinacce e delle fecce, pur rimanendo permesso per queste materie alcoligene ogni altro sfruttamento consentito dalle vigenti disposizioni ».

COTTONE. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento non manca di logica; però, allo stato attuale, non è assolutamente proponibile, mi sembra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Riccardo Ferrari testè letto.

(Non è approvato).

L'onorevole Bubbio ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« È autorizzata la estrazione anticipata fino al 25 per cento dei quantitativi di spirito e di acquavite di vino derivati dalla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

distillazione avvenuta in applicazione del precedente decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 ».

Esso però deve considerarsi assorbito.

BUBBIO. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« L'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è sostituito dal seguente:

« Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta, è dovuta, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrainposta di confine, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1°) per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste: lire 27.000 per ettanidro;

2°) per gli alcoli provenienti da carrube e da fichi: lire 8.000 per ettanidro;

3°) per gli alcoli provenienti da mele e da frutta in genere: lire 4.000 per ettanidro ».

DE VITA. Rinunzio allo svolgimento.

FACCHIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulle conseguenze che l'istituzione del diritto erariale sugli alcoli prodotti dalle mele (prevista dal punto terzo dell'emendamento De Vita) avrebbe in questo settore. Praticamente, questo significherebbe che alcune distillerie dovrebbero chiudere per mancanza di materia prima e, nel contempo, grandi quantità di sottoprodotti di mele dovrebbero essere gettate al macero. Quindi, con la introduzione di questo diritto erariale colpiremmo due settori: un settore industriale, cioè quello delle distillerie, e un settore agricolo, cioè quello della produzione delle mele.

Vi sono anche casi particolari che dipendono dall'andamento stagionale della produzione delle mele: per esempio, la produzione di mele estive, che non possono essere conservate e ad un determinato momento non possono più andare sul mercato. Se non dessimo la possibilità di ammettere anche queste mele alla distillazione, tutta questa merce dovrebbe essere buttata al macero, con un grandissimo danno dei nostri agricoltori.

Penso che l'onorevole De Vita dovrebbe prendere in considerazione questa partico-

lare situazione e, pertanto, lo pregherei di non insistere sul punto terzo del suo articolo 7-bis che propone l'istituzione del diritto erariale sugli alcoli provenienti da mele. Altrimenti, con ogni probabilità, mentre stiamo qui a discutere provvedimenti in favore della viticoltura, fra uno o due mesi dovremmo tornare a chiedere al Governo provvedimenti di protezione di questi particolari settori che verrebbero appunto colpiti.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Debbo insistere anche sul punto terzo del mio emendamento, diversamente la discussione che abbiamo fatto sarebbe stata vana e questo provvedimento non avrebbe più alcun significato.

La mia proposta non è diretta contro il settore della frutticoltura. La discussione è stata chiara. Chiedo soltanto di ristabilire un equilibrio che era stato turbato nel 1950 per venire incontro al settore della frutticoltura.

Poichè la situazione è ora mutata ed il settore della frutticoltura non è bisognoso di particolari agevolazioni, mentre, invece, è il settore vinicolo che ne ha di bisogno, propongo di ripristinare i diritti erariali nella misura di 4 mila lire, diritti erariali che esistevano già e che sono stati aboliti soltanto nel 1950.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 7-bis proposto dall'onorevole De Vita?

ROSELLI, *Relatore*. Le ragioni esposte dagli onorevoli De Vita e Facchin sono ambedue valide, poichè, anche le obiezioni dell'onorevole Facchin meritano considerazione. Però data anche la tendenza all'aumento dei prezzi dell'alcole, che può fare sperare in un assorbimento dell'aggravio fiscale, data la correlazione tra questo emendamento e l'articolo 8, in quanto darebbe la possibilità di aumentare lo stanziamento previsto nell'articolo 8 da 500 a 800 milioni, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho già espresso ieri il significato positivo di questo emendamento, e alle preoccupazioni dell'onorevole Facchin credo di poter opporre un argomento abbastanza tranquillante. Penso che la modica misura del diritto erariale di 4 mila lire per ettanidro non porterà di necessità una sospensione del lavoro di distillazione delle mele, ma porterà probabilmente a quotare un po' meglio sul mercato l'acole da mele e consentirà che si ripristini un certo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

equilibrio che, come ieri è stato dimostrato con dati che non consentono una polemica, è stato notevolmente turbato negli anni passati.

Credo che non vi sia, non solo per l'andamento stagionale di quest'anno, ma anche per le prospettive normali degli anni venturi, una obiettiva preoccupazione e prego la Camera di approvare l'emendamento De Vita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-bis De Vita:

L'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è sostituito dal seguente:

« Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta, è dovuto, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovraimposta di confine, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1°) per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste: lire 27.000 per ettanidro;

2°) per gli alcoli provenienti da carrube e da fichi: lire 8.000 per ettanidro;

3°) per gli alcoli provenienti da mele e da frutta in genere: lire 4.000 per ettanidro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del decreto-legge:

« È autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 e dalle cantine sociali ».

Gli onorevoli Audisio, Moscatelli, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Massola, Bufardecì, Grifone e Scarpa hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

È autorizzato lo stanziamento di lire un miliardo e 500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti da produttori singoli od associati, attrezzati per compiere ammassi volontari di uva, dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

I comuni delle zone vitivinicole sono considerati enti gestori a tutti gli effetti della presente legge, qualora assumano l'iniziativa delle operazioni di ammasso.

Dello stanziamento previsto dal presente articolo il 60 per cento viene riservato alle operazioni compiute dai produttori e dalle cantine sociali ed il restante 40 per cento per

quelle compiute dagli enti gestori degli ammassi.

Gli onorevoli Audisio, Miceli, Lozza, Grifone, Raffaelli, Calasso, Li Causi, Marabini, Massola, Faletra e Compagnoni hanno proposto anche di aggiungere all'articolo 8 il seguente comma:

« Quando il conferimento delle uve e dei mosti ha luogo in stabilimenti gestiti dai predetti enti, si fa luogo ad amministrazione separata, e il controllo sulla intera gestione spetta a rappresentanti eletti dai conferenti ».

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AUDISIO. Mi limiterò ad illustrare il mio secondo emendamento.

Noi vorremmo aggiungere, dopo la formulazione dell'articolo 8 da noi proposto, che quando il conferimento delle uve e dei mosti ha luogo in stabilimenti gestiti dagli enti previsti si preveda una amministrazione separata e si affidi il controllo sull'intera gestione ai rappresentanti eletti dai conferenti.

Perché chiediamo questo? Per tre ragioni: per una necessità di chiarezza, specie perché siamo al primo esperimento di conferimenti agli ammassi di uve con quelle norme che stiamo deliberando, ed è quindi necessario procedere con oculate cautele; in secondo luogo è necessario avere una esatta valutazione della gestione perché senza di essa non si potrebbero proporre modifiche al modo con il quale si è provveduto per il primo anno della campagna agraria; in terzo luogo è una garanzia da dare agli stessi conferenti. Quando essi avessero questa facoltà di controllo, ritornerebbe la fiducia nelle campagne, daremmo un significato concreto all'intenzione di democratizzare la vita nelle campagne, creando uno strumento democratico con il quale i contadini acquistano coscienza non solo della loro personalità economica, ma anche giuridica, ed entrano direttamente nel processo e della produzione e della vendita dei prodotti, ottenendo con ciò il massimo di garanzie da tutti.

Per questi motivi prego la Camera di voler approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo Audisio?

ROSELLI, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario a questo emen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

damento. Non vedo come si possa improvvisare una elezione di conferenti non sapendo quali sono e dove sono. Non so come possa improvvisarsi un corpo elettorale di questo genere.

AUDISIO. Ma in questo caso il corpo elettorale è proprio determinato dall'insieme dei soci della cantina sociale!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 8 sostitutivo proposto dall'onorevole Audisio ed altri, non accettato dal Governo, né dal relatore.

(Non è approvato).

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Mi riservo di chiedere sull'articolo 8 sostitutivo, da me e da altri colleghi proposto, la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelino e Pieraccini hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« È autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dalle cantine sociali, dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva e dai produttori che attuano l'ammasso fiduciario per la campagna vinicola 1957 ».

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINO. Dopo quanto già detto, in sede di discussione generale, ritengo inutile aggiungere altro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moscatelli, Audisio, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Massola, Bufardeci, Grifone e Scarpa propongono di sostituire le parole « 500 milioni » con le altre « 2 miliardi ».

L'onorevole Moscatelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MOSCATELLI. Mi rimetto a quanto già ho avuto modo di dire a proposito di questo emendamento nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Cottone e Capua hanno proposto di sostituire le parole « di lire 500 milioni » con le parole « fino ad un massimo di lire un miliardo ».

Hanno pure proposto di aggiungere, al termine dell'articolo 8, le parole « dai produttori che effettuino la lavorazione collettiva per conto di altri produttori e dai viticoltori singoli limitatamente all'uva propria ».

COTTONE. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moscatelli, Audisio, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Massola, Bufardeci, Grifone e Scarpa propongono di aggiungere il seguente comma:

« La concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti, compete altresì alle cooperative, circoli di ogni genere, e comunque alle associazioni o comunità nelle quali è prevista la vendita di bevande alcoliche ai cittadini in esse associati, per gli acquisti effettuati per la campagna vinicola 1957 ».

MOSCATELLI. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

ROSELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo 8 nel testo del decreto-legge con la sola modificazione della cifra da 500 milioni a 800 milioni di lire e ciò, in relazione alla maggiore entrata prevista dall'articolo 7-bis De Vita. Per tutti gli altri emendamenti a questo articolo esprimo parere contrario per i motivi che ho anche illustrato nella mia relazione e nella replica.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come ho avuto occasione di dire nella giornata di ieri, il Governo è favorevole alla richiesta di un aumento dello stanziamento, in relazione soprattutto alla approvazione da parte della Camera dell'emendamento De Vita, il quale consente la copertura della spesa ulteriore. Pertanto, tutti i vari emendamenti che si riferiscono ad una richiesta di aumento potrebbero essere sintetizzati nell'emendamento che tende ad aumentare la somma da 500 milioni ad 800 milioni di lire. Con tale aumento saremo in grado di procedere alla lavorazione collettiva di più di 6 milioni di quintali di uva. Resterei fermo, però, ad organismi del tipo: enti gestori degli ammassi volontari, cantine sociali ed enopoli, perché non vedo come un compito del genere possa essere affidato ad enti locali quali i comuni e le province. L'unica aggiunta accettabile potrebbe essere quella dell'emendamento presentato dall'onorevole Angelino: « e dai produttori che attuano l'ammasso fiduciario per la campagna vinicola 1957 ».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. A nostro avviso, l'aggiunta che il ministro ha detto di poter accettare faciliterebbe le speculazioni di grossi operatori

privati. Si faccia spiegare, onorevole ministro, dall'onorevole Riccardo Ferrari chi sono i produttori, di cui parla nel suo emendamento, e che sono in grado di fare l'ammasso dell'uva insieme alle cantine sociali. Probabilmente il presentatore ne conosce nome e cognome.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Miceli, si può trattare di organismi che, come le cantine sociali, fanno la lavorazione collettiva dell'uva per conto degli altri. A costoro noi non diamo un contributo, ma a loro favore facciamo una normale operazione di credito sotto il controllo degli istituti finanziari. Non vi è nessuna speculazione. Comunque, per questa parte mi rimetto alla Camera.

ROSELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSELLI, *Relatore*. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Miceli. Il problema fu affacciato anche in Commissione, ma non fu approfondito. Ad un certo momento, si parlò della possibilità che dei centri operativi privati lavorassero per conto di terzi. Certo, sotto l'aspetto sociale, ne sarebbe preferibile l'esclusione, mentre, sotto l'aspetto della diffusione economica, sarebbe preferibile accettare l'emendamento Ferrari Riccardo, sempre per la lavorazione per conto. Comunque, anch'io per questa parte mi rimetto alla Camera.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Per quanto riguarda la prima parte del nostro emendamento non insistiamo, per le ragioni esposte dal ministro che ci trovano consenzienti. Infatti siamo già in fase avanzata di vendemmia e la norma non servirebbe allo scopo.

Per quanto riguarda la seconda parte mi richiamo alla sensibilità tante volte dimostrata dal ministro. Non fu accettato il nostro emendamento tendente ad includere le associazioni e i produttori singoli nella facoltà di compiere le operazioni di ammasso. A maggior ragione, ora dovrebbe essere respinto l'emendamento Ferrari che chiede la stessa cosa ma limitatamente a determinate categorie. Quanto ai comuni, potrei dimostrare che molti comuni di zone vitivinicole sarebbero in grado di compiere le operazioni di ammasso e basterebbe metterli alla prova per convincersene.

Comunque, sarebbe preferibile, piuttosto che accettare l'emendamento Ferrari, approvare l'articolo 8 nel testo del decreto, con con la sola variante del contributo aumentato a 800 milioni.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per semplificare le cose, pregherei i presentatori di emendamenti di non insistere, in modo che la Camera possa approvare l'articolo 8 nel testo del decreto con la sola variante relativa alla misura del contributo aumentato a 800 milioni. E questo per semplificare le cose, ma chiarendo che la questione sollevata dall'onorevole Audisio e l'emendamento Ferrari Riccardo sono due cose sostanzialmente diverse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 8 che eleva da 500 a 800 milioni il contributo.

(È approvato).

Avverto che di conseguenza è modificato l'articolo 10.

Do atto che non si insiste sugli altri emendamenti all'articolo 8.

Gli onorevoli Moscatelli, Audisio, Calasso, Marabini, Compagnoni, Bianco, Marilli, Massola, Bufardeci, Grifone e Scarpa propongono di sostituire l'articolo 9 del decreto-legge con il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per il tesoro, il predetto contributo sarà determinato in misura non inferiore al 4 e mezzo per cento e saranno fissate le modalità per la liquidazione ed il pagamento, nel limite massimo globale di cui al precedente articolo ».

MOSCATELLI. Non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita propone di aggiungere, dopo l'articolo 10, i seguenti:

ART. 10-bis.

« Chiunque prepara a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 100 mila lire per ogni quintale di prodotto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati ».

ART. 10-ter.

« In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori, e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico previsto dall'articolo precedente, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali a mano a mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinché dai registri risulti in ogni momento le quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso ».

ART. 10-quater.

« La contravvenzione all'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica nella misura non inferiore a lire 25 milioni ».

ART. 10-quinquies

« Per la ripartizione fra gli scopritori delle multe relative a violazioni della presente legge si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento ».

DE VITA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. La Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. Per il vermut ed altri prodotti il registro è già in uso; per quanto riguarda i liquori e i vini liquorosi mi rimetto al ministro, perché si tratta di problema che va studiato dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa. Comunque, l'intenzione è quella di evitare le frodi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto tutti gli articoli aggiuntivi De Vita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-quater.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-quinquies.

(È approvato).

Avverto che l'onorevole Moscatelli ha presentato, in sostituzione del suo articolo 7-bis, il seguente ordine del giorno, che già il Governo ha dichiarato di accettare:

« La Camera,

considerata la gravità della crisi vinicola in tutto il territorio nazionale e preso atto delle dichiarazioni del ministro Andreotti secondo cui « la nostra legislazione risente ancora del giudizio, ormai superatissimo, del vino come turbativa dell'ordine pubblico »,

impegna il Governo

a voler disporre, come sollecita lo stesso ministro delle finanze, « l'aggiornamento delle norme per rendere più facile e spedita la vendita del vino, invertendo la rotta rispetto alle rigide inhibizioni vigenti », ed in particolare abrogando immediatamente gli articoli 95 e 96 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 2686 e 3165 oggi esaminati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (2686):

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Voti favorevoli	242
Voti contrari	136

(La Camera approva).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite del vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 » (3165):

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Voti favorevoli	346
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amatu-
tucci — Amendola Giorgio — Amendola Pie-
tro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ar-
mando — Angelini Ludovico — Angelino Pao-
lo — Angelucci Mario — Angioy — Anto-
mozzi — Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni —
Baldassari — Barbieri Orazio — Bardini —
Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole
— Belotti — Beltrame — Berloffo — Bernardi
Guido — Bernieri — Berry — Bersani — Ber-
zanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol
Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Bia-
gioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bogoni
— Boidi — Boldrini — Bonomelli — Bonomi
— Bontade Margherita — Borellini Gina —
Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci —
Bufardeci — Buffone — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo
— Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli
— Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione
— Capaloza — Capponi Bentivegna Carla —
Cappugi — Caprara — Caramia — Carcaterra
— Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo
— Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo —
Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti —
Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cer-
vone — Chiaramello — Cianca — Cibotto —
Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti —
Colasanto — Colleoni — Colombo — Compag-
noni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi
— Corona Giacomo — Cortese Pasquale —
Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi
— Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio —
Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De

Capua — De' Cocci — De Francesco — Degli
Occhi — Del Bo — Delli Castelli Filomena —
Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo —
De Martino Carmine — De Marzi Fernando
— De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este
Ida — De Vita — Diaz Laura — Diecidue —
Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio —
D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de
la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletta — Faletti
— Fanelli — Fanfani — Farini — Ferrari
Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Ce-
lestino — Ferreri Pietro — Fina — Fiorenti-
ni — Floreanini Gisella — Foderaro — Fo-
gliazza — Folchi — Fora Aldovino — For-
michella — Foschini — Francavilla — Fran-
ceschini Francesco — Franceschini Giorgio —
Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia —
Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena
— Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai
Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Ger-
mani — Ghidetti — Ghislandi — Giaccone —
Gianquinto — Giraud — Gitti — Gomez
D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri —
Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi
Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone —
Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri
Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui —
Gullo.

Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo
Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — Lanza
— Lenoci — Li Causi — Lombardi Ruggero
— Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi —
Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magno — Mala-
gugini — Mannironi — Manzini — Marabini
— Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco
— Marazza — Marchionni Zanchi Renata —
Marconi — Marengi — Marilli — Marino —
Marotta — Martinelli — Martuscelli — Mar-
zano — Masini — Massola — Mastino Gesu-
mino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida —
Mattarella — Maxia — Mazza — Mazzali —
Melloni — Menotti — Merenda — Mezza
Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Miche-
lini — Minasi — Momoli — Montanari —
Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia —
Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Gior-
gio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta
— Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia.

Pacati — Pasini — Pecoraro — Pedini —
Pelosi — Penazzato — Perdonà — Petrilli —
Petrucci — Pignatelli — Pignatone — Pigni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

— Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sanzo — Savio Emanuela — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sorgi — Spallone — Sparapani — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Terranova — Tesauo — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchietti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villani — Villelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Volpe. Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanonì — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bernardinetti — Bolla — Bovetti. Calvi — Caronia — Chiarini — Colognatti — Cucco.

Di Bernardo — Dominedò.

Farinet.

Giglia.

Lucifero.

Malvestiti — Martino Edoardo — Marzotto.

Negrari.

Piccioni.

Rumor.

Sammartino — Sangalli — Scarascia — Scoca — Sodano — Spadazzi — Spadola — Spampanato — Spataro.

Valsecchi — Viale — Vigo.

Zanotti.

(Concesso nella seduta odierna):

Arcaini.

Ballesi.

Codacci Pisanelli.

Ebner.

Ferrara Domenico.

Montini.

Nenni Pietro.

Taviani.

Vedovato.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere l'ammontare dei danni causati dal nubifragio abbattutosi il 7 ottobre 1957 sulla penisola salentina, disseminando miseria e disperazione sulle popolazioni dei comuni di Tricase, Muro Leccese, Botrugno, Nocilia, Minervino, Alessano, Poggiardo, Andrano, Veglie, Leuca, Montesano, Specchia Gallone, Scorrano, Castiglione ed altri, tutti in provincia di Lecce;

per conoscere quali concreti aiuti assistenziali intendano adottare, ciascuno nel settore di propria competenza, per venire incontro in particolare agli agricoltori e ai lavoratori dei succitati paesi, che hanno perduto quasi per intero le proprie piantagioni a colture;

per conoscere in particolare se il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ritiene disporre con la massima urgenza la concessione di contributi e mutui perché vengano ricostruite le case dei danneggiati.

(3659)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati fin qui adottati e quali misure si intenda di predisporre per riparare i gravi danni prodotti dalla recente alluvione in numerosi comuni del basso Salento e per fronteggiare, in avvenire, il ripetersi di simili dolorose calamità.

(3660)

« AGRIMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali urgenti provvedimenti straordinari intendano adottare, per le parti di rispettiva competenza, onde ridurre i gravi danni verificatisi in provincia di Catania, a seguito dei nubi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

fragi del 6 e 7 ottobre 1957. Sarà a conoscenza dei ministri, cui è rivolta la presente interrogazione, che, a seguito dei recenti eventi, le colture ed i raccolti sono andati distrutti ed un notevole numero di abitazioni ha subito danni irreparabili o tali da renderle inabitabili.

(3661)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere quali soccorsi sono e saranno dati ai danneggiati per la pioggia torrenziale caduta su Catania e paesi circconvicini il 5, 6 e 7 ottobre 1957.

(3662)

« CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga doveroso ed urgente disporre una severa inchiesta a carico di alcune cliniche romane, e particolarmente della clinica « Villa Pia », sita in via Folco Portinari n. 5 e diretta dal professor Bottari, e di proprietà dei professori Omodei-Zorini, Zorzoli ed altri, nonché della clinica « Villa Serena », sita in via Cassia e diretta dal professor Santomauro, dal momento che risulta che non più del 20 per cento dei ricoverati a cura dell'Opera nazionale invalidi di guerra beneficia di un effettivo continuo ricovero, mentre la maggioranza dei malati o presunti malati — quantunque l'Opera nazionale invalidi di guerra paghi per essi tre mila lire al giorno circa — non risultano affatto ricoverati, ma dormono a casa e vivono fuori, e si presentano in media ogni tre o quattro giorni, chi per fare semplice atto di presenza, chi per ricevere prestazioni mediche di mero carattere ambulatoriale (e si citano a titolo di esemplificazione i casi dei signori Baris Giovanni, residente a Terracina, Marcuzzi Domenico, residente a Gemona del Friuli, Senzacqua Igino, residente a Frascati, che sono rimasti assenti dalla casa di cura anche dei mesi), senza che il medico dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dottor Creanzola, che non pare dotato della debita sollecitudine e serietà, riesca ad accertare queste gravissime irregolarità, quantunque non possa essergli ignoto che una discreta percentuale dei ricoverati a cura dell'Opera nazionale invalidi di guerra nelle cliniche romane non risiedono a Roma e neppure nei dintorni, ma in altre regioni d'Italia.

(3663)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sull'infortunio e sulla morte del lavoratore Antonio Campanella all'I.L.V.A. di Bagnoli e sulle responsabilità connesse alla organizzazione del lavoro cui era adibito;

sulla rimozione del cadavere senza gli accertamenti dell'autorità giudiziaria;

sulla necessità di un sopralluogo ispettivo per accertare — nei luoghi e nei lavori di maggior rischio — se ogni misura umana e tecnica è adottata.

(3664)

« MAGLIETTA, CAPRARA, GOMEZ
D'AYALA, VIVIANI LUCIANA,
LA ROCCA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se ritiene corretto l'operato del ministro dell'agricoltura che, in visita ufficiale a Catania come rappresentante del Governo alla « Festa della montagna », mentre si rifiutava sistematicamente di ricevere qualsiasi delegazione di viticoltori, si recava, accompagnato da tutte le autorità dello Stato, della regione siciliana e della provincia catanese, in visita ufficiale alla sede della C.I.S.L., organizzazione sindacale che nel catanese rappresenta soltanto una piccolissima parte di contadini e di viticoltori.

(29075)

« CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del bilancio e del tesoro, per conoscere se, di fronte alle continue variazioni della spesa le quali, venendo sottoposte al Parlamento di volta in volta, rendono impossibile o quanto meno molto difficile una certa organica visione del maggior sforzo che deve essere sopportato dal bilancio dello Stato, non ritengano più conveniente e più utile sottoporre le variazioni stesse a periodi semestrali, in attesa che il Governo possa finalmente rispettare la norma che gli fa obbligo di presentare al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, con gli stati di previsione della entrata e della spesa, anche il bilancio consuntivo chiuso il 30 giugno precedente e che la Corte dei conti dovrebbe avere tempestivamente a disposizione per procedere alla prescritta parificazione entro il 25 gennaio.

(29076)

« DE FRANCESCO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per la concessione del passaporto al signor Silvano Levrero, segretario della camera del lavoro di Napoli.

(29077)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali urgenti provvedimenti, come il caso richiede, egli intenda adottare per promuovere finalmente la liquidazione della differenza spettante agli eredi aventi diritto titolari della pensione indiretta di guerra per la morte di Giallonardi Michele fu Pasquale, della classe 1919, ex sergente, erroneamente considerato militare di truppa ai fini del trattamento pensionistico.

(29078)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se risponde a verità che il Governo comunista di San Marino abbia un debito di oltre 50 milioni verso il Poligrafico dello Stato italiano e se risponda a verità che, malgrado questo debito, il Poligrafico dello Stato continui a fornire partite di francobolli al debitore insolvente, con che si favorirebbe il Governo comunista di San Marino e gli si permetterebbe, grazie a una già annunciata nuova emissione di francobolli, di incassare una quarantina di milioni atti ad alimentare, col non proprio obbligatorio concorso del Governo italiano, una campagna politica diretta a soffocare i diritti della maggioranza sanmarinese.

(29079)

« GRAY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se egli sia a conoscenza delle condizioni deprecabili e antigiene nelle quali viene attuato l'invasamento del grano presso la Federconsorzi per la disinfestazione prima della panificazione, con la conseguenza di perdite notevolissime di grano ammassato causa l'infiltrazione di corpi estranei, talvolta di uso di grano guasto o comunque impuro; se, così stando le cose, non ritenga opportuno disporre per un sistema più razionale ed igienico di invasamento.

(29080)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se l'Ispettorato del lavoro di Napoli ha accertato che la ditta G.I.M.F.A. di Torre Annunziata (Napoli) non rispetta i mi-

nimi salariali fissati dai contratti, non dà le ferie e non rispetta la festività;

per conoscere se lo stesso accertamento ha riguardato la mancata corresponsione della gratifica natalizia e la non osservanza delle disposizioni sulla obbligatorietà della busta paga.

(29081)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quando potranno avere inizio i numerosi cantieri-scuola di lavoro proposti per la provincia di Perugia.

(29082)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza delle dimissioni presentate dal commissario provinciale dell'E.N.A.L. di Roma, signor Guglielmo Ceroni, e delle motivazioni che l'accompagnano; se non ritiene che sia giunto il momento di rivedere il problema dell'E.N.A.L. e della ricreazione popolare nella sua integrità.

(29083)

« JACOMETTI, RAFFAELLI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti, già preannunciati con risposta data il 29 dicembre 1955 (protocollo n. 666/5597) ad altra interrogazione, siano stati presi nei confronti dei responsabili della avvenuta assunzione presso l'ospedale civile di Cento (Ferrara) di due sedicenti medici, risultati essere poi solo studenti universitari privi di laurea, e per conoscere altresì i motivi che hanno determinato la conferma nella sua carica del presidente del consiglio di amministrazione, nonostante il grave episodio, di cui innanzi.

(29084)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e della difesa, per conoscere se sia stata infine liquidata la pensione spettante alla signora Corsini Maddalena, vedova di Corte Edoardo fu Lorenzo, capitano di complemento di fanteria, deceduto per malattia contratta in servizio a Torino il 26 maggio 1953, in attesa di liquidazione di pensione diretta n. 1335289; è da avvertire che la vedova ha pure pendente la pensione indiretta numero 578717.

« Trattandosi di pratiche di pensioni di guerra iniziate da diversi anni e versando la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

interessata in ristrettezze, risulta indispensabile sollecitare al massimo la definizione.

(29085)

« BUBBIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere perché non ancora è stato concesso l'assegno integratore per il figlio Vincenzo della classe 1935 all'invalido di guerra Conforti Di Lorenzo Paolo di Vincenzo, nato a Noci (Bari), il 7 gennaio 1920 ed ivi residente in via Calvario n. 30, pensionato con il numero di posizione 151502 ed in possesso del certificato di iscrizione n. 5802696.

« L'interessato in data 18 gennaio 1955, tramite la sezione mutilati ed invalidi di guerra di Noci, inoltrò regolare domanda alla Direzione generale delle pensioni di guerra (servizio pensioni dirette, nuova guerra); ma a tutt'oggi non ha ricevuto risposta alcuna né tanto meno ha potuto beneficiare dell'assegno integratore chiesto

« Al Ministero del tesoro sono state fatte presenti dall'interessato le sopravvenute esigenze economiche e finanziarie che hanno vieppiù aggravato le condizioni della sua famiglia. Pertanto, la interrogante confida nella sensibilità dei funzionari del competente servizio del tesoro perché all'infelice invalido di guerra Conforti Di Lorenzo Paolo sia al più presto corrisposto quanto ulteriormente gli compete sulla pensione di guerra.

(29086)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se intendono far desistere dallo scempio che si sta per perpetrare — attraverso decreti di esproprio — ai danni della zona archeologica di altissimo interesse storico del Colle Oppio.

« La *Domus Aurea* di Nerone sta appiattata in quella zona: la basilica di San Pietro in Vincoli è lì attigua con la sua magnifica serie di colonne greche. In questi luoghi veniva ad ispirarsi Raffaello, per le sue Logge; qui corse Michelangelo per ammirare nel 1506 il riesumato gruppo del Lacoonte. Ogni colpo di piccone può far scoprire in questa zona tesori archeologici inestimabili. Difatti opportuni restauri eseguiti nella basilica di San Pietro in Vincoli, hanno messo in luce mosaici e costruzioni dell'età repubblicana.

« Ma attorno alla basilica è sorta la scuola d'applicazione d'ingegneria la quale occupa anche l'attiguo chiostro che ha nel centro il cosiddetto « pozzo di Michelangelo ».

« Si potrebbe tollerare anche la stonatura di siffatto smembramento del complesso monumentale, se non si pensasse, data l'angustia dello spazio, a requisire migliaia e migliaia di metri di terreno della zona insigne per ricostruirvi edifici per la stessa scuola di ingegneria, espropriando i canonici lateranensi che tale sacro silenzio custodiscono da secoli, quasi a simboleggiare la grandezza archeologica della località.

« È il caso di ripetere. *Quod non fecerunt barbari, fecerunt barbarini*. Nessuno nega le esigenze della scuola di ingegneria, ma si potrebbe benissimo trovare altra località, senza deturpare il silenzio sacro di un parco che gli stranieri pagherebbero centinaia e centinaia di miliardi, e gli autori ed i complici di tale vandalismo dovrebbero pensare che l'arte è patrimonio non solo dell'Italia ma della intera umanità.

(29087)

« D'AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene inopportuno, nell'interesse delle scuole e degli insegnanti che entrano in ruolo in base alla legge 8 febbraio 1956, procedere alle nomine ad anno scolastico iniziato assegnando sedi che, specialmente per coloro che hanno famiglia, sono impossibili a raggiungere o difficilmente raggiungibili in un periodo di tempo così stretto.

« Per conoscere altresì se non ritiene utile, sempre nell'interesse della scuola e degli insegnanti stessi, lasciare i vincitori della graduatoria dei sette decimi a disposizione dei rispettivi provveditorati che potrebbero assegnarli ai posti che essi hanno già ricoperto per incarico o provvisoriamente alle numerose classi di scuola media di nuova costituzione.

(29088)

« GATTI CAPORASO ELENA, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, in merito alla pratica per la costruzione di un villaggio E.N.A.L. nel comune di Mattinata (Foggia).

(29089)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, in merito alla necessità di costruire un porto rifugio in Vieste (Foggia).

« La mancanza di tale opera limita notevolmente l'attività peschereccia nelle acque tra il golfo di Manfredonia e la costa abruzzese.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

zese e mette i pescatori ed i naviganti di tutta la zona di fronte a gravi pericoli.

« Infatti, da Manfredonia a Ortona a Mare, tra loro distanti ben 112 miglia, manca qualsiasi porto sicuro.

(29090)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza che le richieste presentate per ottenere il contributo sull'acquisto di grano da seme da parte dei coltivatori diretti della provincia di Pisa, ai sensi della legge 16 ottobre 1954, n. 989, ammontano a 5.700 per circa seimila quintali a fronte di un contingente di 5.000 quintali fissati dal Ministero;

per sapere come intende provvedere per assicurare in tempo utile a tutti i richiedenti la corresponsione del previsto contributo ritenendo dovere del Ministero disporre che tutte le richieste siano accolte, anche in considerazione che l'aumento delle domande è un chiaro indice della volontà dei coltivatori di voler migliorare la produzione con sementi qualificate. •

(29091)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga urgente disporre l'apertura, a Reggio Calabria, di una sezione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Calabria, che ha sede a Catanzaro, in considerazione che i funzionari, i quali dalla sede compartimentale si recano bisettimanalmente a Reggio Calabria, non riescono a smaltire in tempo e senza ingorgo la mole delle pratiche: atteso che la provincia di Reggio Calabria ha maggior numero di veicoli di tutte le tre provincie e compie un numero di operazioni globalmente superiore a quelle della provincia di Catanzaro e di Cosenza messe insieme.

(29092)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intende restituire la scuola allievi agenti di custodia alla città di Portici, riparando un atto di giustizia, ed in considerazione che quei magnifici locali non possono che servire a scuola.

(29093)

« RICCIO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare i ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le ragioni per cui, nono-

stante le assicurazioni date dal ministro del tesoro sin dall'11 febbraio 1957 in ordine al normale corso dell'istruttoria e della liquidazione delle pratiche in sede di applicazione della legge 15 giugno 1955, n. 507, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 28 giugno 1955, relativa al trattamento previdenziale del personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, come risulta alla interrogante, le pratiche iniziate dalle numerose interessate sono tuttora inevase e gli organi periferici dei Ministeri interessati dichiarano di non aver avuto alcuna istruzione in merito.

(29094)

« GENNAI TONIETTI ERISIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per evidenziare al suo esame che le Intendenze di finanza seguono diverso orientamento nella interpretazione dell'articolo 287 del testo unico della finanza locale, alcune concedendo altre negando il visto di esecutorietà ai ruoli suppletivi nei quali le amministrazioni comunali iscrivano le partite di tributi locali ancora contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione comunale;

e per sapere se non ritenga opportuno provocare l'unificazione di tale disciplina, illustrando, con una chiarificatrice disposizione esegetica, l'illegittimità delle iscrizioni di tali partite nei ruoli suppletivi, come sembra si debba evincere dalle norme del testo unico.

« Il citato articolo 287, infatti, prevede esplicitamente che possono iscriversi nei ruoli suppletivi soltanto le partite omesse per errore nei ruoli principali e quelle divenute definitive, e solo in via del tutto eccezionale, nel capoverso, con una disposizione di carattere particolare e, quindi, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, consente la iscrizione di partite non definitive ma limitatamente alle somme risultanti dalla denuncia o dai ricorsi delle parti, enunciando così esplicitamente, con una indicazione tassativa, i limiti di legittimità dei ruoli suppletivi.

(29095)

« D'AMORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per consentire il normale svolgimento dei corsi delle scuole elementari nel comune di Portici (Napoli) e per evitare, com'è doveroso, disagio agli alunni ed alle loro famiglie, visto che l'edificio scolastico è risultato pericolante e pertanto impraticabile.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se non intenda il ministro, di fronte a così drammatica situazione, disporre l'accoglimento ed il finanziamento dei progetti di costruzione di nuove scuole da tempo avanzati dalle amministrazioni succedutesi nel comune di Portici.

(29096)

« CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, sulla lentezza con la quale procede la riliquidazione delle pensioni spettanti agli ex dipendenti dalle ferrovie dello Stato; sulle misure indispensabili da adottare con sollecitudine per accelerare la definizione delle relative pratiche.

(29097)

« CAPRARA, WALTER, MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dei trasporti, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per i danni causati dal nubifragio dei giorni scorsi avvenuto in Sicilia, il quale ha raggiunto una particolare violenza nella provincia di Agrigento.

« In detta provincia, oltre ai danni alle colture ha prodotto l'abbattimento di abitazioni a Sciacca, una pericolosa frana al chilometro 29 tra Castelvetro-Menfi, a Lampedusa ingenti danni nel porto e l'affondamento di motovelieri.

(29098)

« GIACONE, BERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono a loro conoscenza i gravi danni arrecati dal nubifragio abbattutosi sulla provincia jonica, colpendo in maniera particolare il comune di Martina Franca (Taranto).

« Se i ministri interrogati non ritengano opportuno prendere con la massima urgenza tutte le misure necessarie per aiutare i sinistrati e per venire incontro alla grave situazione venutasi a creare tra le diverse migliaia di piccoli proprietari e coltivatori diretti, il cui raccolto è completamente andato distrutto.

« Inoltre l'interrogante chiede di conoscere la reale situazione e l'entità dei danni che risulterebbero ingentissimi.

(29099)

« CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, del tesoro, dei trasporti, delle poste e teleco-

municazioni e dei lavori pubblici, per sapere se siano stati adottati (ed in caso affermativo quali) urgenti provvedimenti in seguito ai danni ingentissimi causati dal nubifragio abbattutosi in numerosi comuni della penisola salentina, che, almeno sembra dalle prime risultanze, ha provocato disastrosi danni alle abitazioni civili, agli edifici pubblici, alle strade, alle ferrovie, ai telefoni, ai telegrafi e alle diverse colture della campagna arrecando gravi disagi a diverse centinaia di famiglie.

(29100)

« CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno di accertare se risponda al vero — come è opinione diffusa nella zona — che l'amministrazione comunale di Longobucco (Cosenza) abbia ceduto dei locali di proprietà del comune per essere adibiti a sede di partito.

(29101)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del comune di Gasperina (Catanzaro) la cui situazione finanziaria risulta disastrosa per la mancanza di beni patrimoniali propri e per l'impossibilità di ricorrere alle imposizioni tributarie a causa delle disagiate condizioni economiche dei contribuenti, e particolarmente se intenda concedere l'integrazione del bilancio comunale.

(29102)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con carattere di urgenza per la sistemazione idraulico-montana del bacino del torrente Torbido, il cui corso costituisce una continua minaccia per il comune di Mammola (Reggio Calabria) ed altri importanti centri della zona.

(29103)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in favore del comune di Villapiana (Cosenza), la cui popolazione versa in gravissime difficoltà di vita civile perché priva di tutto: fognatura, acquedotto, cimitero, asilo infantile, ecc.

(29104)

« FODERARO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con carattere di urgenza in favore del centro di Podargoni, frazione di Reggio Calabria, ove manca ogni opera di vita civile e particolarmente i servizi igienici di primissima necessità.

(29105)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra, scaduti il 31 agosto 1952, in favore di coloro che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non poterono inoltrare la domanda nel termine suddetto.

(29106)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per regolarizzare il servizio telefonico nella città di Catanzaro la cui rete risulta inadeguata alle necessità di quel capoluogo di provincia.

(29107)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno, sui provvedimenti che intendono prendere per venire incontro ai contadini, agli assegnatari, alle popolazioni della zona del Crotonese (Catanzaro) danneggiati dal nubifragio del 7 ottobre 1957.

(29108)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali il Commissariato dei beni della ex G.I.L. ha alienato il campo sportivo di Mondovì e il caseggiato contiguo ad un ente religioso preferendolo al comune stesso che da circa due anni li aveva in affitto e col quale era già in trattativa per l'acquisto, senza considerare poi il fatto che a suo tempo il comune di Mondovì aveva ceduto gratuitamente all'allora G.I.L. il terreno e aveva contribuito alla costruzione dell'edificio annesso con lire 500 mila.

« L'interrogante tiene pertanto a far rilevare che si è così privato un importante centro sportivo, quale è appunto quello di Mondovì, di un campo oltremodo necessario alla attività agonistica dei giovani.

(29109)

« CHIARAMELLO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, sulle condizioni di disagio e di forte malcontento dei nostri emigranti all'estero e delle loro rispettive famiglie in Italia, per la mancanza spesso di accordi bilaterali fra lo Stato italiano ed il paese di emigrazione; accordi che tendano a coprire i nostri lavoratori dai rischi nel campo delle malattie e della infortunistica ed a garantire loro larghe forme previdenziali, oltretutto di difesa dei loro risparmi, e più precisamente:

a) pretendere che siano sottoposti a visita medica di controllo non solo quando entrano nel paese di emigrazione, ma, a maggior ragione, quando ne escono per accertare la loro efficienza fisica e, nel caso di minorazione, garantire la corresponsione degli stessi assegni che la legislazione italiana prevede;

b) estendere ai famigliari rimasti in Italia il diritto all'assistenza malattia;

c) riconoscere all'emigrante rientrato in Italia il diritto di percepire l'assegno di disoccupazione;

d) corrispondere alla famiglia dell'emigrante gli assegni famigliari secondo le norme della legge italiana;

e) cautelare l'emigrante di fronte a possibili iniziative finanziarie che colpiscano le rimesse del lavoro italiano all'estero.

« In una parola estendere, e possibilmente migliorare per i nostri emigranti e le loro famiglie, quelle disposizioni assicurative, assistenziali e previdenziali che godono i lavoratori italiani, esonerandoli anche dal pagamento di qualsiasi tassa sui documenti che sono a loro necessari per espatriare.

(723) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, MARRANGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i criteri adottati nella formulazione del piano dodecennale per l'attuazione della legge speciale per la difesa del suolo calabrese, in quanto, fra l'altro, in quel piano è previsto l'impiego di parte dei fondi stanziati per il finanziamento della legge speciale, per scopi, che rientrerebbero nella ordinaria amministrazione dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e della Cassa del Mezzogiorno,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

mentre il piano non offre alcuna garanzia di controllo per la sua indeterminatezza.

« Se non ritengano che già la indeterminazione del piano generale, la non organicità dei piani annuali con il conseguente pericolo che il fine istituzionale della legge vada eluso, in particolare per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, ove il problema della difesa del suolo interessa vaste zone ed il ritardo della sua soluzione comporta gravi pericoli per la vita umana, per l'agricoltura e per l'economia generale della provincia.

(724)

« MINASI, GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti intende prendere, per riconoscere agli emigrati italiani nel Lussemburgo il diritto di svolgere un'attività culturale, ricreativa ed assistenziale svolta sino a qualche anno fa dalla colonia italiana a Esch sur Alzette, servendosi dei locali della casa degli italiani sotto l'egida dell'Associazione democratica Italia libera, ora tolta all'uso di questa associazione che riscuote la simpatia della quasi totalità della popolazione italiana immigrata.

« Gli interpellanti chiedono inoltre al ministro se non ritenga opportuno disporre affinché le Ambasciate e i Consolati, nei paesi dove è numerosa la nostra emigrazione, svolgano un'attività di difesa dei diritti dei nostri emigrati nello spirito della solidarietà nazionale, invece di limitarsi alla esclusiva attività burocratica con quelle forme di discriminazione che costituiscono un serio ostacolo allo sviluppo di attività e iniziative degli emigrati italiani per la tutela dei loro interessi.

(725)

« ANGELUCCI MARIO, CLOCCHIATTI, JACOPONI, REALI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Sollecito lo svolgimento della mia interpellanza sulle condizioni delle industrie meccaniche a Napoli.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro petente.

SCALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA. Chiedo che all'ordine del giorno della seduta di domani sia posto lo svolgimento della mia interrogazione relativa ai danni derivanti dal maltempo in provincia di Catania e ai provvedimenti adottati per fronteggiare la situazione.

PRESIDENTE. La sua interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno, nella speranza che il ministro Togni sia in grado di rispondere.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Un gruppo di deputati comunisti ha presentato una interpellanza a carattere di urgenza per sapere se risponda a verità il fatto che il Governo ha messo a disposizione del sedicente governo di Rovereto carabinieri della Repubblica italiana. In proposito avevo interessato il ministro Andreotti, che si era impegnato a far conoscere le intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Andreotti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. In conseguenza degli impegni derivanti dalla discussione del decreto-legge a favore del settore vinicolo non ho avuto il tempo di conferire in merito con il Presidente del Consiglio. Mi riservo di farlo non appena possibile.

La seduta termina alle 22,10.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16.

1. — Svolgimento delle proposte di legge

CARCATERRA ed altri: Modifiche alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate (2933).

LOZZA e MARANGONI: Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti d'arte (3084).

2. — Interrogazioni.

3. — Discussione del disegno di legge.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2687) — *Relatore*: Vedovato.

4. — Discussione dei disegni di legge

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2688) — *Relatore*: Franceschini Francesco;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2693) — *Relatore*: Jervolino Angelo Raffaele,

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) (2999) — *Relatore*: Murdaca,

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) (3033) — *Relatore*: Graziosi;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) (3043) — *Relatore*: Franzo;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954 (2530) — *Relatore*: Dominedò;

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (*Approvato dal Senato*) (1956) — *Relatore*: Tozzi Condivi.

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (*Urgenza*) (2665) — *Relatore*: Cervone.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge.

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, *per la maggioranza*; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

6. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*;

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore*: Truzzi.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

10. — *Discussione delle proposte di legge.*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

11. — *Discussione dei disegni di legge.*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge.*

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Rosini, *di minoranza*.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI